



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto

sulla Legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Anno 2007



*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto

sulla Legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Anno 2007



Presentazione

Questo terzo Rapporto prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo portata avanti dal Consiglio regionale nel corso dell'anno 2007.

Nella sua impostazione di fondo e nei suoi contenuti il Rapporto ricalca i due precedenti che coprono il periodo 2003-2005 e l'anno 2006 della IX legislatura, sviluppando l'analisi dei principali dati relativi alla produzione legislativa dell'anno 2007, anche con rappresentazione grafica degli stessi. Non è stata poi trascurata l'attività istituzionale del Consiglio e, per ragioni di connessione con l'attività legislativa, il contenzioso sulle leggi regionali e i regolamenti dell'esecutivo che sono una porzione rilevante della produzione normativa della Regione.

Il Rapporto vede la luce a quasi un anno di distanza dal compimento del periodo preso in considerazione. Nel frattempo si è aperta la X legislatura con la ricostituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione in composizione paritaria, al quale il Regolamento interno affida la cura del Rapporto con cadenza annuale.

Quale Presidente del Comitato rinnovato intendo qui presentare il frutto del grande e accurato lavoro svolto dal cessato Comitato, supportato adeguatamente dalle strutture del Consiglio, ai quali manifesto il mio grato apprezzamento.

Il Rapporto è aperto da una "Nota di sintesi" di nuova concezione, corredata di titoli e brevi commenti sul margine sinistro, la quale fornisce una visione di insieme degli andamenti della legislazione regionale e delle altre attività consiliari. I dati relativi all'anno 2007 vengono infatti messi a raffronto con quelli degli anni precedenti della IX legislatura (2003-2006) e con i dati medi nazionali rilevati nel 2007 per il complesso delle altre Regioni e Province autonome, in modo da avere una visione diacronica e comparativa delle grandezze analizzate e delle tendenze emerse.

Nel presentare il Rapporto 2007, approvato dal Comitato nella seduta del 13 novembre 2008, è mia convinzione che si tratti di uno strumento indispensabile di informazione, di conoscenza e di lavoro per l'esercizio di un ruolo maggiormente consapevole dei consiglieri regionali.

L'appuntamento annuale con il Rapporto è un dato ormai acquisito presso le Assemblee legislative.

Ha fatto da apripista la Camera dei deputati con la redazione del primo Rapporto sulla legislazione più di dieci anni fa; a seguire quasi tutte le Regioni hanno impostato i propri Rapporti sulle medesime metodologie di aggregazione e di analisi del Rapporto nazionale.

La situazione oggi consente di effettuare interessanti confronti tra diverse realtà sul piano della legislazione prodotta.

Nel mese scorso a Roma è stata organizzata proprio con queste finalità dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSIRFA), in collaborazione con l'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), una giornata di studio interamente dedicata alle

esperienze regionali sui Rapporti della legislazione con la partecipazione di funzionari degli uffici legislativi dei Consigli regionali, di studiosi e ricercatori della comunità scientifica nazionale.

In quella occasione è emerso che i Rapporti sulla legislazione si prestano ad essere anche strumenti per promuovere la qualità della politica nel senso che possono essere funzionali a questa per prendere decisioni più chiare ed informate.

Il discorso è speculare a quello della qualità della legislazione che, per essere effettiva ed efficace, deve assumere il rango di una vera e propria policy di governo, da un lato, e costituire, dall'altro, un impegno comune a tutte le forze politiche sul piano istituzionale.

Il Rapporto che mi pregio presentare, in una edizione anche esteticamente gradevole, è un documento che riflette un'immagine particolare della Regione, molto dettagliata e, al tempo stesso, riassuntiva della normativa e degli atti prodotti nell'anno 2007.

Un'immagine tutto sommato positiva, con qualche aspetto da migliorare, specie sul versante della semplificazione e del riordino normativo. Tornano qui a proposito le parole del filosofo che ammonisce il legislatore che voglia prevedere tutto e legiferare su tutto: *"la frantumazione della norma in infinite fattispecie crea più scappatoie di quante non ne precluda. Effetto che è conseguito sia dalla specificazione minuziosa della legge, sia dalla molteplicità infinita delle leggi"* (da La certezza del diritto di F. Lopez de Onate - 1942).

Con l'auspicio di un ampio e favorevole accoglimento viene offerto all'attenzione di tutti gli operatori, ma in principal modo a quella dei consiglieri, un documento ricco di dati analitici e di interessanti prospettive di sintesi su cui riflettere nell'intento di promuovere la realizzazione di un sistema normativo che funzioni meglio, a vantaggio dei cittadini e, in ultima istanza, della democrazia.

Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Giorgio Baiutti

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (X legislatura):
Giorgio Baiutti (PD-opposizione) Presidente; Antonio Pedicini (PDL-maggioranza) Vicepresidente;
Igor Gabrovec (PD-opposizione) Vicepresidente; Franco Baritussio (PDL-maggioranza) Segretario;
Roberto Asquini (GM-maggioranza); Alessandro Corazza (IdV-C-opposizione); Sandro Della Mea
(PD-opposizione); Maurizio Franz (LN-P-maggioranza); Stefano Pustetto (SA-opposizione); Edoardo
Sasco (UDC-maggioranza)

Sommario

PRESENTAZIONE.	1
INTRODUZIONE.	6
NOTA DI SINTESI	9
1– LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.	27
1.1– Aspetti quantitativi della legislazione.	27
1.1.1– Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.	27
1.1.2– La produzione legislativa per macrosettori e materie.	34
1.1.3– La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.	36
1.1.4– La produzione legislativa in base all’iniziativa legislativa.	37
1.1.5– La produzione legislativa in base alla Commissione referente.	40
1.1.6– La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.	41
1.1.7 – La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.	41
1.1.8– La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.	42
1.1.9– La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione.	43
1.1.10– La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.	44
1.1.11– La durata media dell’iter istruttorio.	45
1.1.12– L’attività emendativa in Commissione e in Aula.	48
1.1.13– Il tempo e le sedute dedicate all’attività legislativa.	51
1.1.14 – L’iniziativa legislativa.	53
1.1.15– Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo	75
1.1.16 – Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente	76
1.1.17– L’esito dei progetti di legge.	77
1.2– I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale	80
1.3– Aspetti qualitativi della legislazione.	81
1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.	81
1.4– Lo stato della legislazione regionale.	89
1.5– Le leggi del 2007	92
2– I REGOLAMENTI REGIONALI DELL’ESECUTIVO.	96
3– APPROFONDIMENTI SU ALCUNI RILEVANTI PROCEDIMENTI NORMATIVI	99
3.1– Focus sulla legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia)	99
3.2 - Focus sulle modifiche al Regolamento interno	102

4 – LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.	105
4.1– Oggetto e ambito temporale dell’indagine	105
4.2 – Quadro normativo	105
4.3 – I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia	105
4.3.1 – <i>Profili generali.</i>	105
4.4 – Le tendenze rilevate.	120
4.4.1 – <i>Aspetti quantitativi.</i>	120
4.4.2 – <i>Aspetti procedurali e processuali.</i>	121
4.4.3 – <i>Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei due ricorsi del 2007.</i>	122
4.4.4 – <i>Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2007.</i>	123
4.5 – I giudizi in via incidentale su leggi della Regione.	124
5 – I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.	127
5.1 – Il sindacato ispettivo.	127
5.2 – L’indirizzo politico.	128
5.3 – Le nomine e le designazioni.	129
5.4 – L’attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.	131
6– L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.	148
6.1 – L’attività delle Commissioni.	148
6.2 – L’attività della Commissione di inchiesta su INSIEL SpA	149
6.3 – L’attività dell’Assemblea.	150
6.4 – L’attività degli altri organismi consiliari.	151
APPENDICE		
Note informative sulle singole leggi regionali approvate nell’anno 2007	153
ALLEGATO A		
Schema classificatorio per macrosettore e materia	182
ALLEGATO B		
Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell’anno 2007	183

Introduzione

Il terzo Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2007.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto dei Servizi dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio organi collegiali dell'Area generale e del Nucleo informatico della Segreteria generale del Consiglio.

Il volume presenta un'impostazione analoga a quella del secondo Rapporto 2006 quanto all'esposizione dei dati e ai contenuti dei singoli capitoli e paragrafi, ma con alcune novità che si passa brevemente ad illustrare.

La prima riguarda le analisi comparative con i dati dei Rapporti precedenti e con i dati medi nazionali, analisi prima collocate al termine dei singoli paragrafi e ora riportate nella "Nota di sintesi" per offrire una panoramica più leggibile delle tendenze manifestate nel corso della IX legislatura. Di conseguenza, la "Nota di sintesi" posta in apertura del Rapporto è stata accresciuta nei contenuti e riorganizzata nella struttura, seguendo un ordine che mette per prima l'attività normativa, poi le altre attività consiliari e, infine, il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali.

All'interno della parte dedicata all'attività normativa la "Nota di sintesi" segue la scansione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo, ovvero, l'iniziativa legislativa, l'istruttoria e l'approvazione in Aula.

Lo sforzo innovativo consente al lettore, anche non particolarmente introdotto nei problemi di competenza dell'organo rappresentativo, di cogliere con immediatezza le tendenze evolutive dell'attività legislativa e delle altre attività consiliari, senza dover impegnarsi nella lettura completa del Rapporto di taglio estremamente analitico.

La seconda novità riguarda l'introduzione nel Rapporto di un nuovo paragrafo dedicato all'approfondimento di due importanti provvedimenti approvati dal Consiglio nel 2007: la terza e ultima legge regionale statutaria n. 17/2007 sulla forma di governo e il sistema elettorale e le modifiche al Regolamento interno resesi necessarie per adeguarne i contenuti ai mutati rapporti Giunta-Consiglio e alla nuova legge regionale n. 21/2007 in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale.

La terza novità attiene alla descrizione dell'attività della Commissione di inchiesta su Insiel SpA nella parte dedicata all'attività istituzionale.

Come per i due precedenti rapporti lo scopo principale che si intende perseguire è quello di offrire elementi di riflessione e di autoanalisi ai consiglieri regionali per una specifica conoscenza funzionale dei loro compiti di legislatori.

Ma il Rapporto costituisce anche un'importante occasione per rendere obiettivamente conto

alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, in vista di un maggior coinvolgimento della società al fine di migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo si è usato un linguaggio tecnico, evitando però ogni inutile complicazione. La sua lettura è indubbiamente impegnativa, come lo è del resto quella del Rapporto nazionale sulla legislazione, che costituisce il paradigma del presente Rapporto.

Ogni aspetto analizzato è illustrato da tabelle e grafici accompagnati da un breve commento.

I dati riportati in ogni singolo capitolo e paragrafo fotografano la situazione dell'anno 2007, senza più i raffronti con gli anni precedenti, che invece sono stati sviluppati nella "Nota di sintesi" posta in apertura del Rapporto, che meglio consente di gettare uno sguardo d'insieme (e non ristretto come prima) sulla legislazione e sulle altre attività consiliari.

Il Rapporto è diviso in sei capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi, con il corredo di un'appendice e due allegati.

Il capitolo uno, strutturato in ben 17 paragrafi, riguarda la produzione legislativa che è la principale attività del Consiglio. Nei diversi paragrafi sono trattati gli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2007, avuto riguardo all'iniziativa legislativa, all'iter istruttorio e alla decisione dell'organo legislativo. In uno dei paragrafi viene fatto il punto sullo stato della legislazione regionale vigente e abrogata, prendendo in considerazione, l'arco dell'intera vita della Regione, dalla sua costituzione nel '64 fino al 31 dicembre 2007.

Il capitolo due tratta dei regolamenti dell'esecutivo mettendoli in relazione con le leggi approvate dal Consiglio, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il capitolo tre esamina in particolare due importanti provvedimenti: la terza legge regionale statutaria n. 17/2007 e le modifiche al Regolamento interno approvate nel 2007.

Il capitolo quattro dà conto del contenzioso costituzionale relativo alla legislazione regionale sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale. Viene preso in considerazione non solo il 2007 ma anche gli anni precedenti della IX legislatura.

Il capitolo cinque riguarda i rapporti fra legislativo ed esecutivo e, in particolare, gli strumenti del sindacato ispettivo, l'indirizzo politico, le nomine e le designazioni, nonché l'attività di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Il capitolo sei traccia il quadro istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi sulle attività consiliari inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie e deliberative delle Commissioni permanenti e della Commissione di inchiesta su Insiel SpA.

Inoltre riferisce sull'attività della Giunta delle elezioni, della Giunta del Regolamento e della Giunta delle Nomine, sull'attività dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Assemblea.

In appendice sono riportate in ordine progressivo le note informative su ciascuna delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2007, redatte con un linguaggio ordinario, non troppo specialistico, allo scopo di renderle accessibili alla più ampia platea di lettori.

Queste note informative sono redatte in forma di scheda riportante i dati procedurali e sostanziali della legge esaminata. Esse vogliono costituire un canale di comunicazione rivolto ai cittadini in modo privilegiato nell'ottica di avvicinarli il più possibile a quella fabbrica delle regole di cui sono i principali destinatari.

Il Rapporto è corredato di altri due allegati. Il primo riguarda la griglia di classificazione delle leggi e dei regolamenti regionali per macrosettore e materia. La griglia è in tutto identica a quella utilizzata dalla Camera dei deputati per l'elaborazione del Rapporto nazionale 2007 e costituisce ormai una codificazione standard adottata dalle Regioni nei loro rapporti. Il secondo allegato consiste nella tabella riepilogativa dei dati quantitativi concernenti le leggi regionali approvate nel 2007.

I dati del presente Rapporto confermano alcune tendenze di fondo già rilevate nei precedenti due Rapporti, ma presentano alcune novità il cui rilievo sostanziale andrà comunque verificato nei prossimi anni.

In estrema sintesi, e anticipando i principali contenuti che vengono sviluppati nelle parti che seguono, risultano confermate le seguenti tendenze:

Le tendenze confermate

- calo del peso percentuale dell'iniziativa consiliare sul volume globale dell'iniziativa legislativa (di Giunta, Consiglio e mista) e la polarizzazione dell'iniziativa stessa a livello di gruppi consiliari non coalizzati;
- decremento del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata;
- primato dell'Aula quale sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alla sede delle Commissioni;
- aumento della durata media dell'iter effettivo di approvazione delle leggi;
- decremento e successiva stabilizzazione della produzione legislativa regionale accompagnati dalla crescita dimensionale delle leggi in termini di articoli, commi e caratteri;
- impegno prevalente del legislatore regionale nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità;
- incremento della potestà legislativa esclusiva (primaria statutaria + residuale) nell'esercizio concreto della legislazione regionale;
- incremento di attività della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni di merito nel loro complesso;
- raffreddamento del contenzioso costituzionale Stato-Regioni originato dai ricorsi in via principale del Governo sulle leggi regionali;

Costituiscono invece tendenze nuove le seguenti:

Le tendenze nuove

- sviluppo del livello di aggregazione delle proposte di legge di iniziativa consiliare;
- crescita del segmento dei consiglieri più attivi rispetto ai meno attivi con una vera e propria inversione di tendenza da segmento minoritario a segmento maggioritario;
- aumento del contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di origine consiliare;
- incremento del ricorso al testo nuovo rispetto alla tecnica novellistica nella legislazione regionale;
- calo delle leggi settoriali e di manutenzione rispetto ad altre tipologie legislative;
- abbassamento del livello di qualità legislativa (redazionale e tecnica) e in particolar modo della qualità tecnica volta a semplificare il quadro normativo;
- contrazione degli atti di sindacato ispettivo e crescita degli atti di indirizzo politico;
- decremento del tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo e riduzione del tasso di successo degli atti di indirizzo politico;

- peggioramento dell'indice di produttività dell'Aula;
- accrescimento del divario di produttività fra le Commissioni di merito.

L'iniziativa legislativa

Nel 2007 sono stati presentati 77 progetti di legge così suddivisi: 35 dalla Giunta, 15 dalla maggioranza, 17 dall'opposizione e 15 da maggioranza e opposizione in comune.

Quasi equilibrio tra iniziativa di Consiglio e di Giunta. Raffronto con altre Regioni

L'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è leggermente superiore a quello della Giunta (54% contro 46%), mentre nel complesso delle Regioni e Province autonome le iniziative del Consiglio prevalgono nettamente su quelle della Giunta (67% contro 33%).¹

Iniziativa legislativa estensiva

I dati del 2007 ci consegnano l'immagine di un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera estensiva, come si evince dall'incidenza delle proposte di legge presentate dai soggetti titolari dell'iniziativa rispetto a quelle approvate (77 proposte contro 32 leggi). Per ogni legge approvata si hanno quindi 2,41 proposte di legge presentate, contro l'1,52 del 2006 e 2,49 del periodo 2003-2005.

Calo del peso percentuale dell'iniziativa consiliare

Pur mantenendosi maggioritaria l'iniziativa consiliare subisce mediamente un calo del 18% rispetto agli anni precedenti (prima erano: 58% per il Consiglio contro il 42% della Giunta nel 2006; 66% contro il 34% nel 2005; 74% contro 26% nel 2004; 68% contro 32% nel secondo semestre del 2003)

Scarsa aggregazione dell'Iniziativa consiliare

L'iniziativa consiliare è relativamente poco aggregata e più polarizzata a livello di Gruppi consiliari monopartitici. Oltre la metà del volume dei progetti di iniziativa consiliare (24 su 42) deriva infatti da Gruppi non coalizzati ma cresce la quota di proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali di partiti che passa dall'8% del 2006 al 24% del 2007.

Sviluppo delle iniziative consiliari trasversali

Crescita dei segmenti dei consiglieri attivi e superattivi

Non di meno si contrae, dimezzandosi, il segmento dei consiglieri totalmente assenti (nessuna proposta firmata) o debolmente attivi (da una a due proposte) che passa dal 74% del 2006 al 38% del 2007. In netta crescita sono i segmenti dei consiglieri attivi (oltre tre proposte) che passano dal 26% del 2006 al 62% del 2007. Ancor più degna di nota è la crescita del segmento dei consiglieri superattivi (oltre 6 proposte), che era assente nel 2006 ma presente nel 2007 con il 22% delle proposte presentate.

¹ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, tomo secondo, Roma, 10/10/2008, tabella 4a, p. 307.

<p><i>Preponderanza del tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta su quello del Consiglio</i></p> <p><i>Raffronto con altre Regioni</i></p>	<p>Il maggior apporto consiliare nella fase dell'iniziativa (54%) non si riproduce per ciò che attiene il tasso di successo della stessa (33% del Consiglio contro 54% della Giunta), mentre per l'insieme delle Regioni e Province autonome le Giunte vantano una percentuale di successo delle loro iniziative pari al 72% contro il 16% del Consiglio.²</p>
<p><i>Decremento del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata</i></p>	<p>A prescindere dal soggetto proponente, meno della metà dell'insieme indifferenziato delle proposte di legge presentate in Consiglio vengono approvate dall'Aula. La tendenza registrata va nel senso della contrazione: si scende infatti dal 53% del 2006 al 43% del 2007.</p>
<p><i>Il tasso del successo cala per la Giunta e l'opposizione e cresce per la maggioranza consiliare</i></p>	<p>Il calo del tasso di successo riguarda in modo particolare la Giunta (54% del 2007 contro l'89% del 2006, il 92% del 2005, il 93% del 2004 e il 100% del 2003) e l'opposizione (12% del 2007 contro il 20% del 2006, il 22% del 2005, il 20% del 2004 e il 19% del 2003) mentre la maggioranza conosce una crescita del tasso di successo delle proprie proposte (53% del 2007 contro il 38% del 2006, il 35% del 2005, il 27% del 2003).</p>
<p><i>Iniziativa legislativa delle leggi approvate</i></p> <p><i>Raffronto con altre Regioni</i></p>	<p>Sul piano della produzione legislativa effettiva del 2007, la Giunta vi concorre maggiormente rispetto al Consiglio (56% contro 28%).</p> <p>I dati non si discostano in modo significativo da quelli rilevati per il complesso delle Regioni e Province autonome (65%,1 della Giunta contro 29,4% del Consiglio)³.</p>
<p><i>Concorso quasi paritario di Giunta e Consiglio alla produzione legislativa effettiva</i></p>	<p>Va ulteriormente considerato l'apporto congiunto di Consiglio e Giunta pari al 16%. Il dato di Giunta riflette però una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (7 leggi su 32, pari al 22% del totale). Al netto delle leggi di iniziativa vincolata ed imputando in due quote uguali l'iniziativa mista, Giunta e Consiglio concorrono in modo quasi paritario alla produzione legislativa effettiva (42% della Giunta contro il 36% del Consiglio).</p>
<p><i>Discontinuità dell'iniziativa mista</i></p>	<p>I dati confermano una tendenza già rilevata nei precedenti due Rapporti, anche se l'incidenza dell'iniziativa del Consiglio sulle leggi approvate è inferiore a quella degli anni precedenti (-25% rispetto al 2005 e al 2006, -18% rispetto al 2004).</p> <p>Il contributo dell'iniziativa mista di consiglieri di maggioranza e opposizione alle leggi approvate compare invece ad intermittenza: è presente in modo significativo nel 2007 (16%) e nel 2005 (15%), segno di una iniziativa meno individualizzata; è assente nel 2006 (0%) e scarsamente significativa nel 2004 (4%).</p>

² Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 10, cit. p. 101

³ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 11, p. 102 e tabella 2, p. 303.

Dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate

Circa la dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate nel 2007 va sottolineato che le leggi di origine consiliare sono riconducibili per 2/3 (67%) all'iniziativa congiunta di maggioranza e di opposizione (50% nel 2006), per il 22% (33% nel 2006) a più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento politico e per il restante 11% (17% nel 2006) a un solo consigliere o gruppo consiliare.

Crescita del contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di origine consiliare

Il quadro delle leggi approvate nel 2007 ci consegna l'immagine di una produzione legislativa aperta in modo rilevante al contributo di forze politiche di segno diverso che convergono su obiettivi di valorizzazione delle risorse del territorio regionale, di ampliamento del quadro degli interventi in campo sociale e di impegno a scrivere assieme le regole istituzionali. Il contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate nel 2007 di origine consiliare è in crescita rispetto al 2006, passando dal 50% al 67%.

L'iter legislativo

L'alto tasso di trasformazione dei progetti di legge da parte degli organi consiliari (Commissioni e Aula)

La fase istruttoria del procedimento legislativo conferma la tendenza relativa all'incisività dell'intervento modificativo degli organi consiliari sui progetti di legge, riguardando l'84% delle leggi approvate con emendamenti nel 2007, contro l'88% del 2006, l'81% del 2005, il 77% del 2004 e il 90% del 2003.

La crescita del volume degli emendamenti

Il volume degli emendamenti complessivamente presentati sale dai 3744 del 2004, ai 4204 del 2005, poi scende ai 3140 del 2006 e quindi sale ai 4484 del 2007, cifra al netto degli emendamenti presentati in Aula ai fini ostruzionistici di maggioranza (11.307).

Il volume unitario degli emendamenti per legge presenta un andamento leggermente diverso: scende dai 133 del 2004, ai 127 del 2005, ai 108 del 2006 e poi cresce sensibilmente ai 140 emendamenti/legge del 2007.

Assestamento del tasso di successo dell'attività emendativa

Dopo una fase di crescita sembra assestarsi la percentuale degli emendamenti approvati rispetto a quelli respinti o ritirati: 18% del 2003, 19% del 2004, 28% del 2005, 31% del 2006 e 27% del 2007. La tendenza rilevata è confermata anche considerando il volume unitario per legge degli emendamenti approvati: si sale infatti dai 25 del 2004, ai 36 del 2005, quindi si passa ai 33 del 2006 e infine ai 38 emendamenti/legge approvati del 2007.

L'eguale capacità modificatrice dei progetti di legge delle Commissioni e dell'Aula.

Relativamente alle sedi di trattazione la capacità modificativa delle Commissioni pareggia quella dell'Aula con l'84% delle leggi approvate con emendamenti nel 2007 in ciascuna delle due sedi, a fronte di un 83% di Commissione e 92% d'Aula nel 2006, 76% di Commissione e 85% d'Aula nel 2005, 79% di Commissione e 75% d'Aula nel 2004, 100% di Commissione e 80% d'Aula nel 2003.

<p><i>L'Aula quale sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alla Commissione.</i></p> <p><i>Raffronto con le altre Regioni</i></p>	<p>Con la sola eccezione del 2004, l'Aula si conferma quale sede di trattazione privilegiata degli emendamenti rispetto alle Commissioni con una percentuale del 62% contro 38% nel 2007, del 56% contro 44% nel 2006, 64% contro 36% nel 2005, del 42% contro 58% nel 2004, 76% contro 24% del 2003, riportando anche le maggiori percentuali di approvazione degli emendamenti sulle Commissioni, ad eccezione del 2003, con una percentuale del 60% nel 2007, del 63% nel 2006, del 55% nel 2005 e nel 2004 e del 41% nel 2003.</p> <p><i>Il fenomeno appare in contro tendenza rispetto alle altre Regioni dove sono le Commissioni le sedi privilegiate di trattazione degli emendamenti.</i>⁴</p>
<p><i>Celerità dell'iter di approvazione delle leggi</i></p> <p><i>Raffronto con altre Regioni</i></p>	<p>Dall'inizio dell'esame in Commissione concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni il 47% delle leggi e oltre i 360 giorni solo il 3% delle leggi <i>a fronte di un dato medio nazionale dell'insieme delle altre Regioni e Province autonome del 38% e rispettivamente del 3%. La Regione Friuli Venezia Giulia si colloca al sesto posto tra i Consigli regionali più celeri dopo Toscana (69% e 0%), Calabria (67% e 3%), Sicilia (62% e 0%), Molise (53% e 0%), Umbria (50% e 0%)</i>⁵</p>
<p><i>Crescita costante della durata media dell'iter effettivo di approvazione delle leggi</i></p>	<p>La durata media dell'iter effettivo è aumentata di anno in anno, passando dai 19 giorni del 2003, ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 84 del 2006 e, infine, agli 84 giorni del 2007.</p>
<p><i>Dilatazione dei tempi istruttori delle leggi</i></p>	<p>La dilatazione dei tempi istruttori ha riguardato in generale le leggi di entrambi i soggetti iniziatori (Consiglio e Giunta) nel corso di tutti gli anni della IX legislatura ma in maniera più accentuata quelle di origine consiliare.</p> <p>Le leggi di iniziativa del Consiglio hanno impiegato per essere approvate più del doppio del tempo impiegato per le leggi di origine giuntale (135 gg per il Consiglio contro 60 gg per la Giunta), confermando una tendenza rilevata nel 2006 (105 gg contro 61 gg), nel 2005 (103 gg contro 43 gg) e nel 2004 (36 gg contro 90 gg).</p>
<p><i>Contrazione dei tempi di giacenza dei progetti di legge dopo l'assegnazione in Commissione e prima dell'inizio di trattazione</i></p>	<p>Lo scarto percentuale tra l'iter formale e l'iter effettivo di approvazione dato dal rapporto tra i giorni di giacenza del provvedimento dopo l'assegnazione e fino all'inizio di trattazione in Commissione e i giorni di effettiva trattazione fino all'approvazione in Aula, ha subito una forte contrazione, passando dal 160% del 2006, al 44% del 2007 (era del 68% nel 2005, del 43% nel 2004 e del 58% nel 2003). Il fenomeno sta a significare una contrazione dei tempi di giacenza dei progetti di legge e quindi un'ottimizzazione dei procedimenti legislativi.</p>

⁴ Cfr, ex plurimis, VI Rapporto sulla legislazione regionale dell'Emilia Romagna, anno 2007, pp. 16 e 82-85

⁵ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 3 e 3a, cit. p. 304 e 305

La produzione normativa

*Lo stato della
legislazione
regionale*

*Raffronto con altre
Regioni*

Dal 1963, anno di nascita della Regione, al 31 dicembre 2007, sono state approvate 2196 leggi, in media 50 all'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 804 leggi (37%), realizzando un alleggerimento del corpus legislativo poco al di sotto del dato medio nazionale riferito alle Regioni ordinarie (40%) ma al di sopra di due punti rispetto all'insieme delle Regioni ordinarie e speciali (35%) e di ben 12 punti rispetto alle sole Regioni speciali (25%)⁶. Al 31 dicembre 2007 risultano vigenti 1392 leggi, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate nella vita della Regione.

*Decremento e
stabilizzazione della
produzione
legislativa regionale*

Nel 2007 sono state promulgate 32 leggi, contro 29 del 2006, 33 del 2005, 28 del 2004, e 10 del 2003 (secondo semestre). Si tratta di un debole segnale di inversione di tendenza rispetto al decremento rilevato nel passato che non contraddice però una "stabilizzazione" della produzione legislativa regionale su una media di poco inferiore a 30 leggi annue (29) a partire dall'VIII legislatura regionale (1998-2003). Una quantità di 29 leggi annue costituisce circa un terzo del picco di produzione legislativa regionale (85 leggi) registrato nella IV legislatura regionale (1978-1983).

*Numero e
dimensione delle
leggi.*

*Raffronto con altre
Regioni*

Con 32 leggi la nostra Regione si colloca poco sopra la media del complesso delle altre Regioni e province autonome (29,8 leggi/anno) ma con un peso notevolmente superiore. Infatti, il Friuli Venezia Giulia ha molte meno leggi della Toscana (51) o dell'Abruzzo (48), ma con i suoi 4230 commi e 1.517.314 caratteri è in testa a tutte le Regioni per dimensioni della produzione legislativa.⁷

*Preponderanza
dell'apporto di
Giunta alla
produzione
legislativa.*

*Crescita
dell'iniziativa mista.*

Nel 2007 l'apporto della Giunta alla produzione legislativa regionale è preponderante rispetto a quella del Consiglio (56% contro 28%). Ancorchè preponderante l'iniziativa giuntale tende leggermente a calare (-5% sul 2006) e così pure quella del Consiglio (-32% sul 2006) mentre cresce di molto l'iniziativa mista che da assente nel 2006 passa al 16% del 2007.

*Rinvii legislativi ad
atti di Giunta*

Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del corpus legislativo, nelle leggi viene fatto frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali di Giunta, per la disciplina di indirizzi, procedure e criteri che in precedenza venivano invece stabiliti con normativa di rango legislativo, normativa ormai stabilmente evoluta verso forme di legislazione complessa.

⁶ Cfr, ex plurimis, VI Rapporto sulla legislazione regionale dell'Emilia Romagna, anno 2007, pp. 16 e 82-85

⁷ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 1, cit. p. 302

Consolidamento della tendenza a rinviare a successivi atti di Giunta. Raffronto con altre Regioni

Il fenomeno della delegificazione interessa più del 56% della produzione legislativa, ma è in flessione di 6 punti rispetto al 2006 (62%), collocandosi comunque di 12 punti al di sopra della media delle Regioni e Province autonome (44,2%)⁸.

Il fenomeno si esprime con un numero medio di 3,06 rinvii/legge (contro 3,66 del 2006) ma con un grado di intensità molto diverso da legge a legge.

Il fenomeno della delegificazione è ormai consolidato ed è particolarmente consistente nelle leggi finanziarie e strumentali che sono utilizzate anche per la manutenzione degli atti normativi oltre che come contenitori per disciplinare interventi di vario tipo. Una prassi, questa, che se ha avuto effetti di contenimento sul numero complessivo delle leggi, non ha contribuito alla organicità e chiarezza della legislazione.

Crescita della produzione regolamentare

Al decremento e alla successiva stabilizzazione della produzione legislativa del Consiglio fa da contrappunto una crescita della produzione regolamentare dell'esecutivo: 125 regolamenti nel 2007, 119 nel 2006, 132 nel 2005, 89 nel 2004 e 41 nel secondo semestre del 2003.

Alta incidenza dei Regolamenti sulla produzione normativa.

Il peso della produzione regolamentare è di circa 4 volte il peso della produzione legislativa (125 regolamenti contro 32 leggi) ed è rimasto lo stesso negli anni precedenti, salvo che per il 2004, ove i regolamenti pesavano poco più di tre volte il peso delle leggi (3,16). L'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa è dell'80%, contro il 64,7% della media delle Regioni speciali. Nell'ambito delle Regioni ordinarie la proporzione è esattamente rovesciata: sono le leggi che pesano di più dei regolamenti, con una percentuale pari al 20,6% nel 2007 (era 19,3 nel 2006).⁹

Raffronto con altre Regioni

Crescita dimensionale delle leggi

Le leggi prodotte nel 2007 sono formate mediamente da 26 articoli (contro 20 del 2006, 21 del 2005, 14 del 2004 e 18 del 2003) e ogni articolo ha in media 5 commi (contro 4 del 2006, 4,73 del 2005, 4,48 del 2004 e 3,37 del 2003).
Le leggi tendono a diventare più estese e più corpose: di anno in anno le leggi sono cresciute per tutti i soggetti iniziatori (Giunta, Consiglio e iniziativa mista) in rapporto a tutti gli indicatori dimensionali: articoli, commi e caratteri.

Analoga tendenza è evidenziata presso le altre Regioni le cui leggi crescono in termini di dimensioni complessive, ma il Friuli Venezia Giulia detiene il primato della legge più ponderosa con 10 articoli e oltre 700 commi (Legge finanziaria 2007).¹⁰

⁸ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella D, cit. p. 69

⁹ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. p. 27

¹⁰ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. p. 8

Diversità di stile legislativo fra Giunta e Consiglio

L'estensione dimensionale risulta sensibile al discrimine di paternità della legge fra Giunta e Consiglio, a tutto vantaggio della prima, che si presenta mediamente più corposa in termini di articoli (27 della Giunta contro 12 del Consiglio nel 2007, 24 contro 14 nel 2006, 18 contro 11 nel 2005, 18 contro 9 nel 2004 e 24 contro 3 nel 2003) e di commi (184 della Giunta contro 33 del Consiglio nel 2007, 113 contro 50 nel 2006, 118 contro 31 nel 2005, 90 contro 27 nel 2004, 82 contro 4 nel 2003). La differente corposità dei testi legislativi connota una diversità nello stile legislativo del Consiglio rispetto a quello della Giunta: testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 3; testi più lunghi e densi di commi per la Giunta, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 5.

Dimensioni dei Regolamenti

Per quanto riguarda la struttura dei regolamenti, ogni regolamento emanato nel 2007 ha una media di 12 articoli contro 26 articoli della legge e ogni articolo ha 2 commi contro 5 commi della legge: una consistenza dunque di poco meno della metà di quella delle leggi approvate nello stesso anno.

Le dimensioni medie dei regolamenti sono leggermente cresciute rispetto al 2006 in base all'indicatore degli articoli (+9%) e dei commi (+8%).

La complessità dei regolamenti tende a crescere in modo più misurato rispetto a quella delle leggi.

Tipologia dei Regolamenti

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 125 regolamenti emanati nel 2007, ben 44, pari al 35%, sono regolamenti di manutenzione, di dimensioni per lo più ridotte, che vanno a modificare precedenti atti regolamentari talvolta a distanza di tempo ravvicinata all'atto modificato.

Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie che spesso vengono utilizzate come via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente in diversi settori di competenza regionale.

Distribuzione delle leggi fra i macrosettori e le materie

Le leggi promulgate nel 2007 hanno interessato in modo prevalente la finanza regionale con 8 leggi su 32, pari al 25%, poi i servizi alle persone e alla comunità con 6 leggi, pari al 19%, quindi l'ordinamento istituzionale, lo sviluppo economico e attività produttive e il territorio, ambiente e infrastrutture con 5 leggi ciascuno, pari al 16% e, infine, il multisettore con 3 leggi, pari al 9%.

La finanza regionale ha conosciuto nel 2007 un significativo incremento (+92%) rispetto ai valori medi registrati nel periodo 2003-2006 dovuto all'entrata in vigore della legge regionale di contabilità n. 21/2007 che ha consentito la promulgazione

nello stesso anno (2007) dei provvedimenti connessi alle due manovre di bilancio per gli esercizi 2007 e 2008. L'incremento appare dunque manifestazione di un fenomeno contingente destinato probabilmente a non ripetersi in futuro.

Un aumento più contenuto si è registrato anche per lo sviluppo economico e le attività produttive (+20% rispetto ai valori medi 2003-2006). Tutti gli altri macrosettori hanno avuto flessioni comprese tra il -8% dell'ordinamento istituzionale e il -31% dei servizi alle persone e alla comunità.

Impegno prevalente nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità Considerando un più lungo periodo di osservazione (2003-2006) l'ordine di distribuzione della produzione legislativa nei macrosettori vede al primo posto i servizi alle persone e alla comunità (27%), quindi il territorio, ambiente e infrastrutture (19%), l'ordinamento istituzionale (17%) lo sviluppo economico e attività produttive ex aequo con la finanza regionale (13%) e il multisettore (11%).

La Regione dunque si configura fundamentalmente come un soggetto istituzionale con un ruolo significativo nel campo dei servizi e, in misura più ridotta, nel campo del territorio, ambiente e infrastrutture.

Raffronto con altre Regioni Una caratterizzazione molto simile a quella rilevata per il complesso delle Regioni e delle Province autonome nel 2007, ma senza significative variazioni rispetto al 2006, ove il primo ambito di impegno legislativo compete al macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità seguito dal macrosettore dello sviluppo economico¹¹.

Distribuzione dei regolamenti fra i macrosettori e le materie con prevalenza dei servizi alle persone e alla comunità Quanto alla distribuzione dei regolamenti all'interno dei macrosettori, le frequenze più alte si registrano per i servizi alle persone e alla comunità (40%) e per lo sviluppo economico e attività produttive (33%).

Seguono distanziati il territorio, ambiente e infrastrutture (16%), l'ordinamento istituzionale (10%) e il multisettore (1%).

I due macrosettori con le più alte frequenze di distribuzione dei regolamenti hanno un trend in crescita di circa il 20% rispetto ai valori medi registrati nel periodo 2003-2006.

Anche sotto l'aspetto regolamentare l'immagine attuale della Regione è quella di un ente di normazione con ruolo consolidato nei settori dei servizi.

¹¹ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. p. 10

<i>Uso della potestà legislativa</i>	Quanto all'uso della potestà legislativa nel 2007 la potestà concorrente è stata esercitata in 7 leggi su 32, pari al 22%, la potestà primaria in 3 leggi, pari al 9%, la potestà residuale in 15 leggi, pari al 47% e la potestà mista (più tipologie di potestà in una sola legge) in 7 leggi pari al 22%.
<i>Crescita dell'uso della potestà legislativa esclusiva</i>	La potestà esclusiva, data dalla somma della potestà primaria (statutaria) e residuale è stata esercitata in 18 leggi, pari al 56%, ponendosi come tipologia prevalente. L'uso della potestà concorrente è recessivo: aveva infatti un'incidenza del 52% nel 2006, del 45% nel 2005 e del 39% nel 2004. Per contro l'uso della potestà esclusiva (primaria più residuale) tende a crescere: aveva infatti un'incidenza del 45% nel 2006 e del 48% nel 2005, ma era maggioritario nel 2003 e nel 2004 con l'80% e rispettivamente il 61%.
<i>Raffronto con altre Regioni</i>	<i>Il dato maggioritario (56%) relativo all'esercizio della potestà esclusiva è in linea con quello medio nazionale (52,7%) rilevato per l'insieme delle Regioni ordinarie e speciali nel 2007.</i> ¹²
<i>Vincoli normativi</i> <i>Assestamento della legislazione gravata da vincolo statale e della legislazione libera da vincoli</i>	<i>La produzione legislativa del 2007 è segnata da una forte incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale (41%) che si attesta su valori analoghi al 2006 (38%); scarsa è l'incidenza dei vincoli comunitario e regionale (3%).</i> La legislazione libera da vincoli si attesta sul 53% del totale. Non si registrano significativi scostamenti rispetto agli anni precedenti, salva la maggior incidenza del vincolo statale negli anni 2004 (54%) e 2005 (55%).
<i>Tecnica redazionale</i>	Su un totale di 32 leggi approvate nel 2007, ben 27, pari all'84%, sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. La tecnica novellistica ha interessato 4 leggi, pari al 13% e la tecnica mista una legge, pari al 3%. Per le leggi riconducibili alla sua iniziativa, la Giunta utilizza più degli altri soggetti il testo nuovo (94% contro il 67% del Consiglio e 80% dell'iniziativa mista). Il ricorso al testo nuovo cresce nel 2007 di 25 punti percentuali rispetto al 2006 (dal 59% all'84%) e di 22 punti rispetto al 2003-2005 (dal 62% all'84%). Per contro, la tecnica novellistica subisce una flessione di 5 punti percentuali rispetto al 2003-2005 (dal 18% al 13%) ma cresce di altrettanti punti rispetto al 2006 (dal 7% al 13%).
<i>Aumento del ricorso alla tecnica del testo nuovo e attenuazione dell'utilizzo della tecnica novellistica</i>	Il ricorso contenuto alla tecnica novellistica è indice di buona qualità delle leggi; indice che può essere espresso dal rapporto tra il numero delle leggi redatte con tecnica novellistica (4) e il numero totale delle leggi promulgate nel 2007 (32).

¹² Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 5, p. 308

Raffronto con altre Regioni Con l'indice pari a 8 la Regione Friuli Venezia Giulia si colloca al di sotto del dato medio nazionale rilevato per l'insieme delle Regioni e Province autonome (23,9)¹³, realizzando una buona performance sotto il profilo della tecnica legislativa.

Tipologia delle leggi Nella produzione legislativa 2007 si osserva una prevalenza delle leggi di settore, con 10 leggi su 32, pari al 31%. Seguono le leggi di bilancio con 7 leggi pari al 22%, le leggi di manutenzione con 5 leggi, pari al 16%, le leggi intesettoriali con 4 leggi, pari al 13%, le leggi istituzionali con 3 leggi, pari al 9%, le leggi provvedimento con 2 leggi, pari al 6% e, infine, la legge comunitaria (3%).

Calo delle leggi settoriali e di manutenzione Un calo sensibile si è prodotto per le leggi settoriali che scendono dal 55% del 2006 al 31% del 2007, attestandosi sui valori prossimi al 2003-2005 (38%); un calo si registra anche per le leggi di manutenzione: più accentuato rispetto al 2003-2005 (dal 31% al 16%), ma molto più contenuto rispetto al 2006 (dal 17% al 16%).

Andamento della distribuzione delle altre tipologie legislative Cresce moderatamente la tipologia delle leggi di bilancio: dal 13% del 2003-2005 al 14% del 2006 fino al 22% del 2007 e compare la tipologia delle leggi provvedimento mai rilevata prima del 2007.

Le leggi istituzionali crescono rispetto al 2006 dal 3% al 9% ma calano rispetto al 2003-2005 dall'11% al 9%.

Le leggi intersettoriali crescono moderatamente dal 6% del 2003-2005 al 7% del 2006 fino al 13% del 2007. Rimane invece costante nel tempo la legge comunitaria con una sola legge (3%).

Nel complesso i dati sulla tipologia delle leggi confermano, pur con delle oscillazioni, una distribuzione delle leggi tra i vari tipi analoga a quella degli anni precedenti, fatto questo che rivela il consolidarsi di una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.

Confronto con altre Regioni L'analisi comparativa con i dati medi nazionali dell'insieme delle Regioni e Province autonome evidenzia per la nostra Regione un utilizzo meno intenso, ancorché prevalente, delle leggi settoriali (31% contro 37% delle altre Regioni) e il ricorso marginale alle leggi provvedimento (6% contro 7,3% delle altre Regioni): indici rivelatori di attenzione per la qualità legislativa assieme all'uso contenuto delle leggi di manutenzione (16% contro 23,9% delle altre Regioni)¹⁴.

Qualità legislativa Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Questa esigenza è stata recepita nella legge statutaria n. 17/2007 e nel Regolamento interno da ultimo modificato nel 2007 per adeguarlo alla nuova forma di governo.

¹³ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. A, p. 65

¹⁴ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 6 e 6a, pp. 309 e 310

La qualità della legislazione è uno dei profili di competenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che cura appunto il Rapporto annuale della legislazione e delle altre attività consiliari con l'obiettivo di dare evidenza, tra le altre cose, ai risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto (art. 150 Reg.).

Il test di qualità condotto sulle leggi approvate nel 2007, escluse le leggi connesse alla manovra di bilancio e di assestamento per gli esercizi 2007 (LLRR nn. 1, 2 e 3) e 2008 (LLRR nn. 30, 31 e 32) ha messo in evidenza che 4 leggi su 25, pari al 16% del totale considerato, possiedono l'indice pieno di qualità totale (100); all'opposto, per due leggi è presente un valore di qualità all'estremo inferiore (0).

Esiti del test di qualità delle leggi

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 22 leggi su 25, pari all'88% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 4 leggi su 25, pari al 16% del totale, possiedono lo stesso indice pieno di qualità tecnica (50).

Sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (88% contro 12% e, rispettivamente, 92% contro 8%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (68% contro 32% e, rispettivamente, 76% contro 24%).

La maggioranza relativa delle leggi regionali nel 2007 (48%) si colloca nel valore centrale (50) della scala di qualità legislativa (da 0 a 100). La concentrazione delle leggi nel valore centrale di qualità è cresciuta dal 26% del 2003-2005 al 28% del 2006, per arrivare fino al 48% del 2007.

Miglioramento della qualità redazionale

La qualità redazionale delle leggi migliora rispetto al 2006 in termini di chiarezza e rispetto al 2003-2005 anche in termini di omogeneità.

Peggioramento della qualità tecnica

La qualità tecnica per contro peggiora rispetto a tutti gli anni precedenti della IX legislatura in relazione ad entrambi i profili della semplificazione normativa ed amministrativa.

Abbassamento del livello complessivo di qualità

In sintesi, nel passaggio dal 2006 al 2007 le leggi sono scese da un livello di qualità medio-alto ad un livello di qualità medio.

I rapporti Giunta-Consiglio

La legge regionale statutaria n. 17/2007, rimodulando la forma di governo transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2/2001, ne conferma i tratti essenziali, cercando di bilanciare il rafforzamento politico-istituzionale del Presidente della Regione con il riconoscimento al Consiglio di un significativo spazio di compartecipazione all'attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione e di un più incisivo potere di controllo sull'esecutivo.

Allo stato attuale, i rapporti Giunta-Consiglio sono improntati al confronto e alla collaborazione nella distinzione dei rispettivi ruoli.

Gli atti di indirizzo e controllo Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta rappresentano in termini numerici e dunque non di spessore politico la voce principale dell'attività generale del Consiglio. Nel complesso si contano infatti nel 2007 704 atti (842 nel 2006, 809 nel 2005, 875 nel 2004): 575 atti di controllo e 129 atti di indirizzo.

Contrazione del volume degli atti di sindacato ispettivo L'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo registra i seguenti numeri: 575 atti presentati (712 nel 2006, 708 nel 2005, 751 nel 2004 e 377 nel secondo semestre 2003) di cui 57 interpellanze (100 nel 2006, 127 nel 2005, 208 nel 2004 e 114 del secondo semestre del 2003), 68 interrogazioni a risposta scritta (70 nel 2006, 108 nel 2005, 112 nel 2004 e 72 nel secondo semestre 2003), 339 interrogazioni a risposta orale (413 nel 2006, 473 nel 2005, 431 nel 2004, 191 nel secondo semestre del 2003), 111 interrogazioni a risposta immediata (129 nel 2006).

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta dunque l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 90% sul complesso degli atti di controllo. L'interpellanza rappresenta il restante 10%. Un elemento di novità dopo un andamento costante è che nel 2007 si è registrata una contrazione del 19% rispetto al 2006 dell'insieme degli atti di sindacato ispettivo.

Calo del tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo Il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo, dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, si attesta mediamente sul 43%, calando di 23 punti percentuali rispetto al 2006 (66%), ricollocandosi sui valori del 2005 (42%). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo, il tasso di evasione nel 2007 migliora rispetto ai valori medi rilevati nel periodo 2003-2006: per le interpellanze (+29%) e per le interrogazioni a risposta orale (+7%), mentre peggiora decisamente per le interrogazioni a risposta scritta (-46%). Anche il tasso di evasione del question time peggiora del 19%, passando dal 100% del 2006 all'81% del 2007.

Raffronto con le altre regioni Il tasso medio di evasione del 43% degli atti di sindacato ispettivo nella Regione Friuli Venezia Giulia è più basso di 20 punti percentuali rispetto a quello rilevato per il complesso delle Regioni e Province autonome (63, 8%)¹⁵.

Atti di indirizzo politico: cresce leggermente il volume degli atti Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 129 atti presentati in Consiglio nel 2007 (contro 130 del 2006, 101 del 2005, 124 del 2004 e 78 del secondo semestre del 2003) di cui 23 mozioni, pari al 18% (contro 32 del 2006 e del 2005, 40 del 2004 e 19 del secondo semestre del 2003), 8 ordini del giorno su mozioni, pari al 6% (contro 4 del 2006, 10 del 2005, 9 del 2004 e 7 del secondo semestre del 2003) e 98 ordini del giorno su progetti di legge, pari al 76% (contro 94 del 2006, 59 del 2005, 75 del 2004 e 52 del secondo semestre del 2003). Nel 2007 si è avuta una crescita del 4% del complesso degli atti di indirizzo politico rispetto al valore medio registrato nel periodo 2003-2006.

Abbassamento del tasso di successo degli atti di indirizzo politico Nel 2007, il tasso di successo del complesso degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale degli atti accolti o approvati e di quelli presentati, si attesta mediamente sul 39%. Riferito alle singole componenti, il tasso di successo è più basso per le mozioni (35%) che non per gli ordini del giorno su mozioni (38%) e gli ordini del giorno su progetti di legge (45%). Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico cala di 31 punti percentuali rispetto al 2006, passando dal 70% al 39%; di 12 punti rispetto al 2005 (51%), di 14 punti rispetto al 2004 (53%) e di 26 punti rispetto al 2003 (65%).

Raffronto con le altre Regioni Il tasso medio di successo del 39% si colloca al di sotto di 15 punti rispetto al dato medio nazionale rilevato nel 2007 per il complesso delle Regioni e Province autonome (53,7%)¹⁶.

Gli atti amministrativi La tipologia di atti amministrativi del Consiglio, che presenta riflessi sull'attività della Giunta, è data dai pareri su regolamenti (25 nel 2007 di cui 13 su regolamenti di attuazione e 12 su regolamenti di manutenzione), dai pareri su atti non regolamentari (23 nel 2007).

Nomine e designazioni La Giunta per le nomine nel 2007 ha esaminato 2 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo. Non ha effettuato alcuna nomina diretta.

Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente

¹⁵ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 16, p. 109

¹⁶ Cfr Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 15, p. 107

nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta per le nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

Nel 2007 sono state effettuate nel complesso 56 nomine e designazioni, tutte provenienti dall'esecutivo regionale e nessuna dal Consiglio regionale.

Negli anni precedenti il Consiglio esprimeva nomine e designazioni dirette che andavano dal 12% (2003-2005) al 24% (2006).

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

L'attività di controllo e valutazione condotta dal Comitato costituito in seno al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 150 del Regolamento interno, si è qualificata nell'anno 2007 sotto il profilo del tendenziale consolidamento dell'approccio non partisan delle analisi svolte.

La circostanza vale ad evidenziare come si stia radicando una nuova cultura del controllo in funzione conoscitiva, sensibilmente sottratta alla logica degli schieramenti e imperniata sul riconoscimento che l'acquisizione di conoscenze sia il necessario punto di partenza per fondare la valutazione delle politiche.

Insufficienza del raccordo del Comitato con le Commissioni di merito

Analoghi sviluppi positivi non si sono del pari soddisfacentemente prodotti sul piano del raccordo con l'attività delle Commissioni di merito: eccezion fatta per le determinazioni concernenti l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge, fanno del tutto difetto momenti di valutazione politica delle Commissioni di merito e del Consiglio delle proposte del Comitato che possano tradursi in atti di indirizzo politico per l'eventuale modifica delle leggi sottoposte a controllo in chiave estensiva della funzione legislativa.

In tempi recenti nuove disposizioni regolamentari sono intervenute ad ampliare gli ambiti dell'attività consultiva del Comitato, chiamato a rendere pareri sull'attuazione data dall'Esecutivo alle mozioni e agli ordini del giorno e sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Nel 2007 il Comitato ha svolto la sua attività dedicando 9 sedute e coprendo la generalità dei profili rientranti nelle sue attribuzioni.

Il rendimento istituzionale

Attività dell'Aula L'Assemblea legislativa ha dedicato nel 2007 ai suoi lavori 285 ore di attività, ha effettuato 76 sedute, ha approvato 32 leggi e 9 delibere non legislative. Si è registrato un incremento delle ore di attività rispetto al 2006 (+24%) e delle sedute (+33%) che aumentano anche rispetto al 2004 (+41%) e al 2003 (+3%). Il numero delle leggi pure aumenta rispetto al 2006 (10%), al 2004 (+14%) e al 2003 (+23%) ma flette leggermente rispetto al 2005 (-3%).

Peggioramento dell'indice di produttività dell'Aula L'indice di produttività dell'Aula dato dal rapporto fra provvedimenti approvati (41) e numero di sedute dedicate (76) si attesta sul valore 0,54, peggiorando rispetto al 2006 (0,67), al 2005 (1,06), al 2004 (1,24) e al 2003 (0,78). Il 2007 registra dunque il più basso indice di produttività dell'Aula di tutta la IX legislatura.

Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza Un diverso andamento in termini di sedute dedicate mostrano gli altri organismi consiliari. Nel 2007 si conferma il ruolo preponderante della Conferenza dei capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. Il primo con 23 sedute eguaglia il numero di sedute del 2006, ma le incrementa rispetto al 2005 (+21%), al 2004 (+28%) e al 2003 (+64%). L'Ufficio di Presidenza con 13 sedute realizza un aumento rispetto al 2006 (+30%), al 2005 (+30%) e al 2004 (+86%).

Giunta delle nomine La Giunta delle nomine con due sedute ha avuto una flessione di attività rispetto al 2006 (-60%), al 2005 (-80%), al 2004 (-60%) e al 2003 (-90%).

Giunta del Regolamento La Giunta del Regolamento ha lavorato solo nel 2007 e nel 2005 dedicando ai suoi lavori rispettivamente 5 e 8 sedute. Nel 2007 ha adeguato il regolamento interno alla LR 17/2007 sulla forma di governo e alla LR 21/2007 in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale.

Giunta delle elezioni La Giunta delle elezioni con 1 seduta ha ridotto la sua attività rispetto al 2006 (-50%), al 2004 (-50%) e al 2003 (-90%). La Conferenza dei Presidenti di Commissione non si è mai riunita nel 2007, mentre negli anni precedenti si è riunita da una (2006 e 2005) a 4 volte (2003).

Incremento dell'attività delle Commissioni di merito L'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato in media nel 2007 ai propri lavori 40 sedute, 84 ore di attività, esaminando 19 provvedimenti, dando 8 pareri su atti della Giunta e sentendo 96 soggetti in audizione.

Nel 2007 si è notata un crescita generalizzata di tutte le attività delle Commissioni di merito considerate nel loro insieme indifferenziato rispetto agli anni precedenti della IX legislatura. Il segmento di attività che registra il maggior incremento è

quello delle audizioni di soggetti esterni che raddoppia abbondantemente rispetto ai valori medi del periodo 2003-2006, passando da 39 a 96 soggetti.

Miglioramento dell'indice di produttività delle Commissioni

L'indice di produttività delle Commissioni di merito, dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, si attesta mediamente sul valore 0,67, migliorando rispetto al 2006 (0,55).

Aumento del divario di produttività fra le Commissioni

Nel 2007 la produttività delle 6 Commissioni di merito risulta però più sperequata rispetto agli anni precedenti della IX legislatura in quanto più ampia è la forbice che racchiude i valori di produttività delle singole Commissioni (2007: min 0,31-max 1,11, differenza 0,80; 2006: min 0,50-max 0,57, differenza 0,07; 2003-2005: min 0,57-max 1,00, differenza 0,43).

La seconda Commissione conferma il più alto indice di produttività

Il miglior indice di produttività (1,11) appartiene alla II Commissione che conferma la posizione conquistata nel 2006. Seguono la V Commissione con 0,78, la III Commissione con 0,67, la VI Commissione con 0,59, la IV Commissione con 0,53 e la I Commissione con 0,31. L'indice di produttività non tiene conto della complessità del carico istruttorio nè del tempo impegnato nelle audizioni.

La Commissione speciale d'inchiesta su Insiel Spa

Nel 2007 ha operato la Commissione speciale di inchiesta su Insiel SpA, società informatica costituita in forma privatistica a totale partecipazione della Regione, con un mandato inteso ad approfondire un decennio di attività della società partecipata dal 1998 al 2007. A questa attività la Commissione ha dedicato l'intero suo mandato acquisendo bilanci, piani industriali, atti regolativi dei rapporti Regione-Insiel, documentazione e testimonianze rese in audizione, dedicandovi allo scopo 19 sedute e 29 ore di attività, consegnando infine alla Giunta un'articolata relazione per ogni valutazione ad essa spettante.

Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Il Governo ha presentato ricorso di legittimità costituzionale in via principale contro due leggi regionali approvate nel 2007, pari al 6% della produzione legislativa. Si tratta in particolare della LR n. 24 di attuazione dell'accordo TRIPs relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (legge Tocai) e della Legge regionale n. 29 di tutela della lingua friulana.

Conferma della tendenza al raffreddamento del contenzioso

Viene confermata la tendenza al raffreddamento del contenzioso Stato-Regione già emersa nel 2006 con 3 leggi impugnate su 29 (10%) in relazione al picco massimo registrato nel 2005 con 7 leggi impugnate su 33 (21%).

Raffronto con le altre regioni

La riduzione del livello di conflittualità è una tendenza generalizzata a livello regionale e delle Province autonome: ben 6 Regioni non hanno avuto alcuna legge impugnata

dal Governo e la nostra Regione, con 2 leggi impugnate (6%) si pone nella media nazionale (6,34%)¹⁷

*Accoglimento
prevalente delle tesi
regionali*

Dall'inizio della IX legislatura il Governo ha presentato 17 ricorsi contro altrettante leggi regionali. Al 31/12/2007 l'80% delle pronunce che hanno definito i ricorsi governativi è stato favorevole alla Regione e il restante 20% alle tesi del Governo.

¹⁷ Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

1. La produzione legislativa

1.1 - Aspetti quantitativi della legislazione

1.1.1 - Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione legislativa nell'anno 2007 della IX legislatura.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono: il numero degli articoli, il numero dei commi e il numero dei caratteri.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: le dimensioni totali e medie, le classi di ampiezza e la correlazione interna delle leggi approvate.

La tabella 1.1 riporta il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa espressa in numero di articoli, numero di commi e numero di caratteri.

Tab. 1.1 – Anno 2007. IX legislatura. Dimensioni fisiche della produzione normativa


INDICATORE DIMENSIONALE	QUANTITÀ
leggi	32
articoli	823
commi	4344
caratteri	1.662.795

La tabella 1.2 e la figura 1.1 illustrano l'incidenza in valori percentuali sulla produzione normativa complessiva dei soggetti titolari di iniziativa legislativa: Consiglio, Giunta e iniziativa mista (risultante dall'abbinamento, in sede referente, di proposte di diversa provenienza). I valori percentuali riguardano il volume di leggi, articoli, commi e caratteri al quale hanno concorso i soggetti titolari dell'iniziativa

Tab. 1.2 – Anno 2007. IX legislatura. Incidenza percentuale dei soggetti titolari di iniziativa sulla produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri

INDICATORE DIMENSIONALE	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA
leggi	28%	56%	16%
articoli	13%	58%	29%
commi	7%	76%	17%
caratteri	7%	77%	16%

Fig. 1.1 - Incidenza percentuale di Consiglio e Giunta sulla normativa approvata nel 2007 espressa in leggi, articoli, commi e caratteri



Dalla tabella 1.2 e dalla figura 1.1 si ricavano alcuni elementi significativi. Il primo è che l'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta è preponderante rispetto a quello consiliare, secondo tutti gli indicatori quantitativi, dal meno dettagliato (leggi) al più dettagliato (caratteri). Il secondo elemento è che l'incidenza della Giunta sulla produzione normativa è tanto più alta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale. L'incidenza dell'iniziativa mista è meno ampia di quella della Giunta ma più estesa rispetto a quella esclusivamente consiliare, avuto riguardo agli indicatori dimensionali più dettagliati.

La tabella 1.3 riporta le dimensioni medie degli elementi contenuti nelle leggi approvate nell'anno 2007

Tab. 1.3 - Anno 2007. IX legislatura. Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n° medio articoli per legge	26
n° medio commi per legge	136
n° medio caratteri per legge	51.962
n° medio commi per articolo	5
n° medio caratteri per comma	383

La tabella 1.4 riporta il numero medio degli articoli e dei commi che compongono le leggi prodotte nel periodo di riferimento a seconda del soggetto iniziatore

Tab. 1.4 – Anno 2007. IX legislatura. Numero medio degli articoli e dei commi delle leggi per soggetto iniziatore

CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA	
articoli	commi	articoli	commi	articoli	commi
12	33	27	184	47	146


La tabella 1.4 evidenzia la diversità dello stile legislativo dei soggetti iniziatori, in quanto i testi delle leggi di iniziativa consiliare sono più brevi in termini di articoli e soprattutto di commi, sia rispetto a quelli della Giunta che a quelli di iniziativa mista.

Le tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e le figure 1.2, 1.3 e 1.4 rappresentano la distribuzione delle leggi secondo sei classi di ampiezza riferite al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, in base al soggetto proponente.

Tab. 1.5 Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classi di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente

	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI ARTICOLI	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA	TOTALE	%
1	classe 1 - articolo unico	4	1	0	5	16%
2	classe 2 - da 2 a 5	1	2	0	3	9%
3	classe 3 - da 6 a 10	0	5	0	5	16%
4	classe 4 - da 11 a 20	1	3	0	4	12%
5	classe 5 - da 21 a 40	3	3	2	8	25%
6	classe 6 - oltre 40	0	4	3	7	22%
	totale	9	18	5	32	100%


Fig. 1.2 - Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente



Tab. 1.6 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente

	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI COMMI	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA	TOTALE	%
1	classe 1 - da 1 a 10	5	2	0	7	22%
2	classe 2 - da 11 a 30	0	4	0	4	12%
3	classe 3 - da 31 a 60	2	3	1	6	19%
4	classe 4 - da 61 a 100	1	1	0	2	6%
5	classe 5 - da 101 a 150	1	1	2	4	13%
6	classe 6 - oltre 150	0	7	2	9	28%
	totale	9	18	5	32	100%


Fig. 1.3 - Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente



Tab. 1.7 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente


	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI CARATTERI	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA	TOTALE	%
1	classe 1 - meno di 4000	4	3	0	7	22%
2	classe 2 - da 4001 a 12000	1	3	0	4	12%
3	classe 3 - da 12001 a 24000	1	3	1	5	16%
4	classe 4 - da 24001 a 40000	3	1	1	5	16%
5	classe 5 - da 40001 a 60000	0	1	1	2	6%
6	classe 6 - oltre 60000	0	7	2	9	28%
	totale	9	18	5	32	100%

Fig. 1.4 – Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente



La figura 1.5 offre una maggiore evidenza della distribuzione percentuale delle leggi secondo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri nelle diverse classi di ampiezza.

Fig. 1.5 - Distribuzione percentuale delle leggi in base alle classi di ampiezza del numero di articoli, commi e caratteri




Dalle tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e dalle figure da 1.2 a 1.5 si ricava che la produzione legislativa valutata secondo le diverse tipologie di classi di ampiezza assume un andamento piuttosto

discontinuo. Cominciando dalle classi di ampiezza più basse che registrano valori piuttosto alti si evidenzia un relativo equilibrio nella fase intermedia, seguito da una caduta ripida del numero dei commi e dei caratteri, contemporaneamente ad un aumento del numero degli articoli. Infine, nella classe di ampiezza più alta, tutti i dati si assestano nella posizione più elevata. Il corso della curva di distribuzione delle leggi evidenzia un andamento molto accidentato dove i picchi più significativi riguardano la classe di ampiezza più bassa e quella più elevata, passando dall'una all'altra con un percorso singolarmente aspro.

Giunta e Consiglio differiscono quanto ad ampiezza dei testi legislativi: nelle classi di minor ampiezza tutti gli indicatori segnalano la prevalenza di leggi di iniziativa consiliare rispetto a quelle di origine giuntalesca. Queste ultime prevalgono nelle classi di ampiezza medie e alte. La Giunta tuttavia è presente anche nella "microlegislazione" (prima classe di ampiezza), mentre il Consiglio, quasi assente nelle classi intermedie, torna ad essere presente in quelle medio-alte, dove tuttavia la Giunta prevale in modo evidente. La rilevante presenza dell'iniziativa mista induce a rendere meno decisa la differenza tra l'iniziativa di Giunta e Consiglio, specie nelle classi di ampiezza medie ed elevate.

La figura 1.6 indica la relazione tra il numero degli articoli e quello dei commi; la linea di interpolazione ne evidenzia l'andamento medio. Quanto più il rapporto tra commi e articoli si approssima all'unità, tanto più si hanno articolati ben strutturati, guidati dalla scansione per articoli, conformi al bisogno di leggibilità della norma, secondo i canoni di una corretta tecnica redazionale dei testi normativi. Viceversa, nei casi in cui tale rapporto sia di molto superiore all'unità, le norme saranno addensate in articolati fortemente determinati dal fattore dimensionale del comma e al lettore appariranno "compressi" in un numero ridotto di articoli e quindi meno rispondenti al bisogno di leggibilità della norma.

Fig. 1.6 - Relazione lineare positiva fra numero di articoli e numero di commi (escluse leggi finanziarie e di bilancio)



Dalla figura 1.6 emerge che la produzione normativa si addensa in parti quasi uguali al di sopra e al di sotto della linea di interpolazione con pendenza positiva: se ne deduce una sorta di dicotomia nel formato delle leggi in quanto circa la metà sono guidate dalla scansione per articoli e l'altra metà dalla scansione per commi. Trascurabile è la presenza di leggi compresse in articolati densi di commi e quindi poco rispondenti al bisogno di leggibilità della norma; tale evento viene segnalato quando i punti di addensamento sono posizionati sopra la linea di interpolazione.

1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie

Il presente paragrafo riguarda i grandi settori oggetto di disciplina legislativa e, all'interno di questi, le materie di intervento. L'analisi è effettuata tenendo presente lo schema classificatorio riportato nella tabella allegata sub A, schema adottato nel Rapporto nazionale sulla legislazione e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione, per rendere comparabili i dati forniti.

La tabella 1.8 propone una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state coperte dalla legislazione prodotta nell'anno 2007.

Tab. 1.8 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori (vedi allegato sub A)

MACROSETTORE	N. LEGGI	%
A- ordinamento istituzionale	5	16%
B- sviluppo economico e attività produttive	5	16%
C- territorio, ambiente e infrastrutture	5	16%
D- servizi alle persone e alla comunità	6	18%
E- finanza regionale	8	25%
F- multisetto	3	9%
totale	32	100%

Dai dati esposti risulta che le leggi prodotte nel periodo in esame hanno interessato in modo prevalente il macrosettore della finanza regionale che, date le innovazioni introdotte dalla nuova legge di contabilità (legge regionale 21/2007), comprende oltre alle leggi connesse alla manovra di bilancio per l'anno 2007 (nn. 1, 2 e 3 del 2007) quelle che riguardano il 2008 (nn. 30, 31 e 32 del 2007). Gli altri macrosettori seguono, a breve distanza, con un numero pressoché analogo di leggi: 5, pari al 16 %, con una lieve prevalenza del macrosettore dei servizi alla persona che conta 6 leggi, pari al 19% del totale. Si segnala infine la presenza di 3 leggi, pari al 9%, non ascrivibili ai macrosettori individuati e pertanto collocate nella categoria residuale multisetto.

La tabella 1.9 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento secondo l'origine e in ordine decrescente di copertura delle materie oggetto di iniziativa.

Tab. 1.9 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per materia e soggetto presentatore in ordine decrescente di copertura (vedi allegato sub A)

MATERIA		INIZIATIVA			TOTALE
		CONSILIARE	GIUNTALE	MISTA	
E1	Bilancio	0	7	0	7
C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	1	1	1	3
F1	Voci non ascrivibili agli altri settori	1	1	1	3
A4	Personale e amministrazione	1	1	0	2
B7	Commercio, fiere e mercati	1	0	1	2
B9	Agricoltura e foreste	0	2	0	2
D3	Servizi sociali e assistenza	2	0	0	2
A1	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)	1	0	0	1
A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta	0	1	0	1
A5	Enti locali e decentramento	0	1	0	1
B8	Turismo	0	1	0	1
C1	Territorio e urbanistica	0	0	1	1
C6	Trasporti	0	0	1	1
D1	Tutela della salute	0	1	0	1
D4	Istruzione scolastica e universitaria	1	0	0	1
D6	Lavoro	0	1	0	1
D8	Beni e attività culturali	1	0	0	1
E2	Contabilità regionale	0	1	0	1
totale		9	18	5	32

La tabella 1.9 definisce un quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo regionale e di forte differenziazione tra i soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è nettamente inferiore al totale delle voci riportate nello schema classificatorio allegato sub A. Nessun soggetto iniziatore, infatti, giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie individuate e tale copertura non viene raggiunta neppure dall'azione combinata dei due soggetti. Si constata infatti che ben 25 voci su 43, pari al 58 per cento del totale, non risultano coperte da alcuna legge. Le 3 voci a maggior frequenza (con almeno 3 leggi) raccolgono da sole 13 testi, pari al 40 per cento del totale. Se ne ricava che non vi è solo una parziale copertura delle materie, ma anche una forte concentrazione delle leggi su un numero esiguo di quelle coperte.

L'iniziativa consiliare predomina nell'ambito tematico dei servizi sociali, mentre quella della

Giunta nei settori del bilancio e dell'agricoltura e foreste. La presenza dell'iniziativa mista è attestata in diversi settori ma in via esclusiva interessa solo quelli del territorio e urbanistica e dei trasporti con una legge ciascuno.

Per quanto riguarda la forte differenziazione tra soggetti iniziatori, si osserva che vi sono solo quattro settori su diciotto, pari al 22 per cento, interessati da una compresenza di iniziative di diversa provenienza, mentre tutti gli altri o sono coperti da iniziative del Consiglio (4) o della Giunta (8) o mista (2).

1.1.3 – La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi della produzione legislativa del periodo in esame in base alle dimensioni astratte di contenuto delle leggi, cioè in rapporto all'estensione della platea di soggetti nei confronti dei quali esse sono indirizzate. La scala di grandezza adottata è articolata in 4 voci di estensione progressivamente crescente: individuale, microsezionale, settoriale e generale. Ogni legge è classificata in base al suo essere generale o individuale e, all'interno di questi due poli, al fatto di indirizzarsi verso soggetti individuabili su scala settoriale o microsezionale. La tabella 1.10 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento, secondo le dimensioni astratte di contenuto e distintamente in base al soggetto iniziatore.


Tab. 1.10 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto iniziatore

ESTENSIONE ¹	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
individuale	1	11%	1	5%	0	0%	2	6%
microsezionale	5	56%	3	17%	1	20%	9	28%
settoriale	1	11%	2	11%	1	20%	4	13%
generale	2	22%	12	67%	3	60%	17	53%
totale	9	100%	18	100%	5	100%	32	100%

¹ Per assunto convenzionale si intendono:

- leggi a carattere individuale, quelle che esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (es. leggi che concedono provvidenze a percettori individuati, che istituiscono, modificano o sopprimono enti individuati, ecc.);
- leggi a carattere microsezionale, quelle rapportabili all'interesse di gruppi ben definiti, la cui appartenenza è istituzionalmente delimitata (leggi riguardanti categorie professionali ben definite o comparti specifici del mondo economico o dirette a destinare provvidenze o sussidi in favore di zone delimitate in occasione di calamità naturali, ecc.);
- leggi a carattere settoriale, quelle volte a regolare attività o a soddisfare interessi di gruppi o entità composite - economiche, sociali, territoriali - di estensione sufficientemente ampia da poter essere configurate come gruppi di interessi specifici (leggi che disciplinano i grandi settori dell'economia, come il turismo, l'artigianato, il lavoro, ecc.);
- leggi a carattere generale, quelle che riguardano, almeno a livello potenziale, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (leggi urbanistiche, tributarie, finanziarie e del bilancio, relative all'organizzazione e al funzionamento della Regione nel suo complesso, plurisettoriali).

Fig. 1.7 - Distribuzione percentuale leggi in base alle dimensioni astratte di contenuto secondo il soggetto iniziatore



Dalla tabella 1.10 e dalla figura 1.7 si ricava una propensione maggioritaria della legislazione regionale verso testi di estensione generale (53%). A livello di soggetto iniziatore la stessa propensione è confermata sia per la Giunta che per l'iniziativa mista con percentuali rispettivamente del 67 e del 60 per cento. La legislazione del Consiglio si indirizza invece verso testi di estensione microsezionale con una percentuale del 56%. Va segnalato infine il dato della scarsa propensione per le leggi di estensione individuale per la Giunta (6%) e per l'iniziativa mista (0%).

1.1.4 – La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa

Nella tabella 1.11 è riportata la suddivisione delle leggi regionali approvate nel periodo di riferimento a seconda dell'iniziativa legislativa. Le tabelle 1.12 e 1.13 riportano i dati di sintesi e i dati analitici delle leggi di iniziativa consiliare, evidenziando gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa.

Tab. 1.11 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa

INIZIATIVA	TOTALE	%
giunta	18	56%
consiglio	9	28%
popolare	0	0%
mista	5	16%
totale	32	100%

La tabella 1.11 evidenzia il diverso contributo che i Consiglieri e la Giunta hanno apportato alla produzione legislativa del 2007: la Giunta vi ha concorso in maggior misura, con una percentuale del 56%, mentre i Consiglieri vi hanno concorso per il 28%; va ulteriormente considerato il dato risultante dall'apporto congiunto di Consiglio e Giunta pari al 16%. L'iniziativa popolare è assente. Per valutare il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, va anche segnalato che delle 18 leggi di iniziativa giuntale, ben 7, pari al 38%, sono ad iniziativa vincolata, poichè si tratta delle leggi connesse alla manovra di bilancio e di assestamento tipicamente prerogativa giuntale. Al netto delle leggi a iniziativa vincolata e tenendo conto dell'iniziativa mista si potrebbe concludere che il concorso tra Giunta e Consiglio tende al pareggio.

Tab. 1.12 – Anno 2007. IX legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori

PROPONENTI - SCHIERAMENTO	N. LEGGI	%
un solo proponente o un solo gruppo	1	11%
più gruppi di magg. o di opposizione	2	22%
più gruppi di magg. e di opposizione	6	67%
totale leggi di iniziativa consiliare	9	100%

La tabella 1.12 rileva il livello di aggregazione dei presentatori (considerando solamente le leggi di origine consiliare), evidenziando che il 67% sono riconducibili all'iniziativa congiunta di gruppi di maggioranza e di opposizione, l'11% proviene da un solo proponente o da un solo gruppo consiliare e il 22% da più gruppi di maggioranza o di opposizione.

Tab. 1.13 – Anno 2007. IX legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico.

ESTREMI LEGGI	SCHIERAMENTO	GRUPPO CONSILIARE	N. PDL
04/07 (Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.)	trasversale**	PRC-SE, DS, FI, Citt., UDC, DL-M, LN-P, Misto, AN	224
08/07 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.)	trasversale**	PRC-SE, DL-M, DS, Misto, Citt., UDC, FI, LN-P, AN	242
11/07 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.)	comune*	DL-M, DS, Citt., PRC-SE, Misto, UDC	128, 177, 204
12/07 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.)	comune*	PRC-SE, DS, DL-M, Citt., Misto, FI, UDC	221, 77, 225
13/07 (Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.)	maggioranza	DS	250
15/07 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.)	comune*	DS, Misto, Citt., DL-M, PRC-SE	94, 17, 68, 72
17/07 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.)	comune*	FI, AN, LN-P, UDC, DL-M, Citt., DS, IpR, PRC-SE, Misto	226, 160, 227, 228, 229, stralcio 183-01 e petizioni n. 4, 22 e 29
19/07 (Modifiche alla legge regionale 6/2007 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA).)	maggioranza	DS, DL-M, Citt.	268
24/07 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).)	maggioranza	Citt., DS, PRC-SE, Misto, DL-M	235

Considerando ancora la produzione legislativa di origine consiliare, dalla tabella 1.13 risulta che nessuna legge è firmata dalla sola opposizione; la maggioranza invece contribuisce con 3 leggi, altre 4 classificate sotto "schieramento" con la voce comune derivano dall'esame congiunto di proposte di maggioranza e di opposizione e infine 2 leggi, classificate con la voce trasversale, derivano dalla condivisione della medesima proposta di legge. E' interessante segnalare che queste ultime leggi traggono origine dall'iniziativa di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

* Iniziativa comune: se vi sono più pdl provenienti da diversi schieramenti politici

** Iniziativa trasversale: se una sola pdl è firmata da più schieramenti politici

Analogamente è avvenuto per una legge di iniziativa comune. Delle tre leggi di maggioranza una è di iniziativa del gruppo DS e le altre 2 di iniziativa di più forze politiche della coalizione. Il quadro della produzione legislativa di origine consiliare pone in evidenza una buona dialettica tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che convergono su obiettivi significativi diretti alla valorizzazione delle risorse del territorio regionale, ad ampliare il quadro degli interventi sociali e solidali, nonché a scrivere le regole istituzionali.

1.1.5 – La produzione legislativa in base alla Commissione referente

La tabella 1.14 evidenzia la ripartizione delle leggi in base alla Commissione competente per materia che le ha esaminate in sede referente.

Tab. 1.14 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa in base alla commissione referente

COMMISSIONE	N. LEGGI	%
I comm.	10	31%
II comm.	5	16%
III comm.	2	6%
IV comm.	4	12%
V comm.	5	16%
VI comm.	6	19%
totale	32	100%

La tabella 1.14 offre una panoramica dell'attività referente svolta dalle Commissioni permanenti: risulta che il maggior carico istruttorio appartiene alla I Commissione, che ha licenziato dieci leggi, pari al 31 per cento del totale. Va peraltro precisato che di queste dieci leggi, sette sono connesse alla manovra di bilancio, la quale è incardinata presso la I Commissione integrata che opera con il coinvolgimento diretto anche delle altre Commissioni di merito, per cui il carico istruttorio effettivo risulta in qualche modo attenuato.

La VI Commissione si pone al secondo posto avendo licenziato 6 leggi, pari al 19% del totale; la II e la V Commissione seguono dappresso con 5 leggi ciascuna, pari al 16% del totale. Non molto dissimile il carico istruttorio della IV Commissione con 4 leggi, pari al 12% del totale. Segue infine la III Commissione con 2 leggi, pari al 6% del totale. Il carico istruttorio fra le Commissioni risulta piuttosto sperequato perché si allarga all'interno di un rapporto di 1 a 5: la I Commissione risulta 5 volte più gravata rispetto alla III. La rilevazione del carico istruttorio prescinde peraltro da ogni considerazione circa la consistenza delle diverse leggi e dalla maggiore o minore complessità dell'iter procedurale.

1.1.6 – La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione

La produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione è evidenziata dalla tabella 1.15. Le modalità riguardano il testo licenziato dall’Aula.

Tab. 1.15 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	N.	%
all'unanimità	5	16%
a maggioranza	27	84%
totale	32	100%
con emendamenti	27	84%
senza emendamenti	5	16%
totale	32	100%
con ODG	6	19%
senza ODG	26	81%
totale	32	100%

Dalla tabella 1.15 si ricava che le leggi sono approvate in modo preponderante a maggioranza, con una percentuale dell’84%; l’unanimità riguarda peraltro una percentuale ragguardevole della produzione legislativa, pari al 16%. L’84% delle leggi subisce modifiche nel corso dell’esame d’Aula attraverso emendamenti: ciò denota che la sede d’Aula ha un’alta capacità modificativa dei testi legislativi, pur non rappresentando la sede più congeniale per gli approfondimenti di merito. La maggior parte delle leggi viene licenziata dall’Aula senza votazione di ordini del giorno, che riguardano una percentuale ridotta pari al 19%.

1.1.7 – La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi

La tabella 1.16 riporta, la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento rispetto al vincolo normativo.

Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l’an sia il quid delle leggi: comprende quindi sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

Tab. 1.16 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo

VINCOLO NORMATIVO	N. LEGGI	%
regionali	1	3%
statali	13	41%
comunitari	1	3%
internazionali	0	0%
nessuno	17	53%
totale	32	100%

La tabella 1.16 segnala una forte incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale, che interessa il 41% della produzione legislativa regionale. Scarsissima l'incidenza del vincolo comunitario con una percentuale del 3%, pari a quello di derivazione regionale; nulla quella di carattere internazionale. Interessante il dato relativo alla legislazione regionale "libera", prodotta cioè in assenza di vincolo normativo, che si attesta sul 53% del totale.

1.1.8 – La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale

La tabella 1.17 dà conto della produzione legislativa dell'anno 2007 sotto il profilo della tecnica redazionale, distintamente per singolo soggetto iniziatore, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza.

La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza, ritenendo "testi nuovi" le leggi che introducono nell'ordinamento disposizioni nuove senza intervenire in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore; "novelle" le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; "miste" le leggi che presentano entrambi gli aspetti delle categorie precedenti, senza che sia possibile stabilire una netta prevalenza dell'una o dell'altra; "testi unici" le leggi di riordino di un intero settore che siano approvate con forma e contenuto di testo unico.

Tab. 1.17 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto iniziatore

TECNICA REDAZIONALE	SOGGETTO INIZIATORE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA			
	n.	%	n.	%	n.	%	n	%
testo nuovo	6	67%	17	94%	4	80%	27	84%
novella	2	22%	1	6%	1	20%	4	13%
Mista	1	11%	0	0%	0	0%	1	3%
testo unico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
totale	9	100%	18	100%	5	100%	32	100%

Su un totale di 32 leggi approvate nel 2007, ben 27 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari all'84% del totale, 4 con tecnica novellistica, pari al 13% e una con tecnica mista, pari al 3%. Riguardo i soggetti iniziatori, la tecnica del testo nuovo risulta utilizzata in modo prevalente: nel 67% delle leggi di origine consiliare, nel 94% delle leggi di origine giuntale e nel 90% di origine mista. A notevole distanza compare, con significative differenze di utilizzo tra i soggetti iniziatori, la tecnica novellistica (22% delle leggi di origine consiliare contro il 6% delle leggi di origine giuntale) e la tecnica mista (11% delle leggi di origine consiliare contro lo 0% di origine giuntale e mista).

1.1.9 – La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

La produzione legislativa dell'anno 2007 rispetto alla tipologia della normazione è presentata nella tabella 1.18 che dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti iniziatori.

La collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra:

- legge di manutenzione normativa, cioè recante disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente;
- legge di settore, legge contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge finanziaria o di bilancio, legge relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie (bilancio, conto consuntivo, assestamento, ecc.);
- legge comunitaria, legge finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale;
- legge provvedimento che contiene disposizioni puntuali appositamente previste per soggetti o eventi determinati o situazioni specifiche.

Tab. 1.18 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione e per soggetto iniziatore.

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO INIZIATORE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA			
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
bilancio	0	0%	7	38%	0	0%	7	22%
comunitaria	0	0%	1	6%	0	0%	1	3%
intersettoriale	1	11%	1	6%	2	40%	4	13%
istituzionale	1	11%	2	11%	0	0%	3	9%
manutenzione normativa	3	33%	1	6%	1	20%	5	16%
settore	3	33%	5	27%	2	40%	10	31%
provvedimento	1	11%	1	6%	0	0%	2	6%
totale	9	100%	18	100%	5	100%	32	100%

La tabella 1.18 evidenzia la predominanza delle leggi di settore, che coprono il 31% della produzione legislativa con 10 leggi. Seguono da vicino le leggi di bilancio, con il 22%, pari a 7 leggi.

Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono relativamente poche, salvo quella delle leggi di manutenzione che annovera 5 leggi, pari al 16% del totale. Da segnalare anche la presenza di due leggi-provvedimento, pari al 6% del totale, che riguardano un soggetto specifico.

Tutti i soggetti iniziatori mostrano eguale propensione per le leggi di settore: il Consiglio con 3 leggi su 9 (33%), la Giunta con 5 leggi su 18 (28%) e l'iniziativa mista con 2 leggi su 5 (40%). L'azione del Consiglio si concentra principalmente nelle tipologie della manutenzione normativa e delle leggi di settore, che contano tre leggi ciascuna, ma è presente anche nelle altre tipologie, salvo naturalmente per la tipologia bilancio e comunitaria. L'azione della Giunta si distribuisce su tutte le tipologie considerate, ma in special modo sulle leggi di bilancio con 7 leggi su 18, pari al 39%.

1.1.10 – La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

Rispetto alla natura della potestà legislativa esercitata, la produzione legislativa risulta inquadrata secondo le voci della tabella 1.19.

La collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Laddove tale criterio presentava margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione sconta comunque le difficoltà dovute ad un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute nelle elenchi dell'art. 117 Cost.

Tab. 1.19 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA	N. LEGGI	%
concorrente	7	22%
mista	7	22%
primaria	3	9%
residuale	15	47%
totale	32	100%

I dati della tabella 1.19 mostrano che la potestà concorrente è stata esercitata in 7 leggi su 32, pari al 22% del totale delle leggi approvate nel 2007. L'uso della potestà primaria sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 56% che supera di gran lunga quello della potestà concorrente. Questa percentuale corrisponde nei fatti alla potestà esclusiva della Regione. La potestà mista è stata esercitata in misura pari a quella concorrente.

1.1.11 – La durata dell'iter istruttorio

La tabella 1.20 riporta i dati disaggregati relativi alla durata dell'iter di approvazione di ciascuna delle leggi approvate nel 2007, con l'indicazione del soggetto iniziatore. La tabella 1.21 riporta gli stessi dati aggregati per classi di ampiezza in giorni.

La durata dell'iter istruttorio è considerata sia come "iter formale", ovvero il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente commissione referente e la definitiva approvazione dell'Aula; sia come "iter effettivo", che decorre dall'inizio dell'esame in commissione fino alla definitiva approvazione da parte dell'Aula.

Tab. 1.20 – Anno 2007. IX legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi per soggetto iniziatore

ESTREMI LR	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	INIZIATIVA
01/07	30	25	giuntale
02/07	30	25	giuntale
03/07	30	25	giuntale
04/07	16	9	consiliare
05/07	71	23	mista
06/07	3	2	giuntale
07/07	134	35	mista
08/07	3	1	consiliare
09/07	234	136	giuntale
10/07	99	90	giuntale
11/07	208	167	consiliare
12/07	103	97	consiliare
13/07	18	9	consiliare
14/07	57	34	giuntale
15/07	938	710	consiliare
16/07	93	58	mista
17/07	36	23	consiliare
18/07	22	14	giuntale
19/07	1	1	consiliare
20/07	363	127	giuntale
21/07	154	64	giuntale
22/07	45	43	giuntale
23/07	31	22	mista
24/07	195	195	consiliare
25/07	189	141	giuntale
26/07	391	280	giuntale
27/07	73	66	giuntale
28/07	59	37	giuntale
29/07	159	151	mista
30/07	32	23	giuntale
31/07	32	23	giuntale
32/07	32	23	giuntale

Tab. 1.21 – Anno 2007. IX legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi per classi di ampiezza in giorni e per soggetto iniziatore

CLASSE DI AMPIEZZA IN GIORNI	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TUTTE LE LEGGI	
	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO
da 1 a 30	4	5	5	8	0	2	9	15
da 31 a 90	1	0	7	6	2	2	10	8
da 91 a 180	1	2	2	3	3	1	6	6
da 181 a 360	2	1	2	1	0	0	4	2
oltre 360	1	1	2	0	0	0	3	1
totale	9	9	18	18	5	5	32	32


Dalle tabelle 1.20 e 1.21 si ricava che 9 leggi sulle 32 prodotte nel 2007, pari al 28%, concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni dall'assegnazione formale alla Commissione, mentre 3 leggi, pari al 9%, hanno richiesto oltre 360 giorni per concludere l'iter di approvazione.

La durata media, espressa in giorni, dell'iter istruttorio delle leggi approvate nell'anno 2007 è indicata nella tabella 1.22 e nella figura 1.8.

Tab. 1.22 - Anno 2007. IX legislatura. Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni

INIZIATIVA	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	SCARTO PERCENTUALE
Consiglio	169	135	25%
Giunta	104	65	59%
mista	98	58	69%
tutte le leggi	121	84	45%

Fig.1.8 - Durata iter istruttorio in base all'iniziativa



Dai dati della tabella 1.22 e della figura 1.8 risulta che, per le leggi di origine consiliare, la durata dell'iter istruttorio formale è grosso modo del 60-70% superiore a quella delle leggi di iniziativa giuntale e mista, mentre la durata dell'iter istruttorio effettivo per le leggi di iniziativa mista e della Giunta è poco meno della metà di quella delle leggi di iniziativa consiliare. Un tanto pone in evidenza il fatto che le leggi di origine consiliare hanno tempi di giacenza più lunghi e tempi di trattazione meno veloci di quelli di iniziativa mista e della Giunta.

Lo scarto percentuale tra iter formale e iter effettivo, che segna l'intervallo tra il momento dell'assegnazione formale e l'inizio di trattazione effettiva del provvedimento è mediamente del 44% per tutte le leggi ma è meno pronunciato per le leggi di origine consiliare rispetto a quelle di iniziativa mista e della Giunta (25% contro 69 e 59%).

1.1.12 – L'attività emendativa in Commissione e in Aula

La tabella 1.23 riporta i dati relativi al volume degli emendamenti presentati nelle sedi di Commissione ed Aula con i relativi esiti.

Tab. 1.23 – Anno 2007. IX legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione

EMENDAMENTI								
ESITO	COMMISSIONE			AULA			COMMISSIONE + AULA	
	n.	% relativa al volume di commissione	% relativa al volume totale	n.	% relativa al volume d'aula	% relativa al volume totale	n.	%
approvati	496	29%	3% (11%)	724	5% (26%)	5% (16%)	1220	8% (27%)
respinti o ritirati	1204	71%	8% (27%)	13367 (2060)	95% (74%)	85% (46%)	14571 (3264)	92% (73%)
totale	1700	100%	11% (38%)	14091 (2784)	100%	89% (62%)	15791 (4484)	100%

Dalla tabella 1.23 si ricava che il volume degli emendamenti complessivamente presentati nel periodo di riferimento nelle sedi emendative di Commissione (11%) e di Aula (89%) segna una nettissima prevalenza per la seconda. Va anche segnalata la relatività del dato che rischia di inficiare un eventuale paragone con l'attività di altri anni. Va infatti considerato che, depurando il dato da un numero cospicuo di emendamenti (11.307) presentati con finalità ostruzionistiche nel corso dell'esame della legge finanziaria dell'anno 2007², la situazione si ridimensiona in modo più realistico, portando il numero degli emendamenti d'Aula a 2060. Nel corso dell'esame del provvedimento, tali emendamenti sono stati oggetto soltanto di tre votazioni per disporre lo stralcio; la parte più cospicua è stata successivamente ritirata dal proponente. La percentuale degli emendamenti

² Si tratta di quattro blocchi di emendamenti presentati da un Consigliere di maggioranza. Il primo blocco è di 218 emendamenti che con un'unica votazione sono stati stralciati. Il secondo e il terzo blocco, pari rispettivamente a 1016 e 188 emendamenti hanno avuto analogo destino. L'ultimo blocco di 9.885 emendamenti è stato ritirato prima della votazione. Il testo di tutti questi emendamenti è stato fornito ai consiglieri in formato informatico, con CD.

approvati rispetto a quelli presentati non sarebbe pertanto dell'8% contro il 92% dei ritirati o respinti ma piuttosto del 27% contro il 73%. Nelle diverse sedi emendative il rapporto tra gli emendamenti approvati e quelli respinti o ritirati si attesterebbe su valori analoghi sia per la sede di Commissione che per la sede d'Aula (1 a 2,43 contro 1 a 2,84). Tra parentesi sono riportate le cifre depurate dal fenomeno ostruzionistico di maggioranza.

Le tabelle 1.24 e 1.25 riportano i dati sull'attività emendativa in sede di esame nelle Commissioni di merito e in Aula, disaggregati per soggetto iniziatore ed evidenziando il tasso di successo, ossia il rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e quello degli emendamenti approvati.

Tab. 1.24 – Anno 2007. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Commissione

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	253	245	97%
maggioranza	309	149	48%
opposizione	1131	96	8%
comuni	7	6	86%
totale	1700	496	29%

Tab. 1.25 - Anno 2007. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula³

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	157	146	93%
maggioranza	11949 (642)	324	3% (50%)
opposizione	1604	121	7%
comuni	381	133	35%
totale	14091 (2784)	724	5% (26%)

Dalle tabelle 1.24 e 1.25 si ricava che nell'attività emendativa dei testi di legge, la Giunta riporta un tasso di successo molto elevato, pari al 97% in sede di Commissione e al 93% in Aula; che la maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi emendative valori di successo meno elevati: 48% in Commissione e 50% in Aula (al netto del fenomeno ostruzionistico di maggioranza) e che l'opposizione consiliare riporta tassi di successo molto modesti, dell'8% in Commissione e del 7% in Aula. Nel caso di emendamenti comuni a Consiglieri di maggioranza e di opposizione il tasso di successo si attesta sui valori dell'86% in Commissione e del 35% in Aula. Tra parentesi sono riportate le cifre depurate dal fenomeno ostruzionistico di maggioranza.

La tabella 1.26 mostra la distribuzione percentuale dei progetti di legge che sono stati approvati con emendamenti, distintamente per sede di trattazione, riportando il valore medio riferito all'intero iter istruttorio.

³ Tra parentesi è riportato il numero degli emendamenti depurato da quelli presentati da un Consigliere di maggioranza con finalità ostruzionistiche (11307).

Tab. 1.26 – Anno 2007. IX legislatura. Percentuale progetti di legge approvati con emendamenti distinti per sede di trattazione

COMMISSIONE	AULA	MEDIA ITER ISTRUTTORIO
84%	84%	84%

Dai dati della tabella 1.26 risulta che, mediamente, l'84% delle leggi del 2007 ha concluso il proprio iter di approvazione con emendamenti e in entrambe le sedi è stata registrata la stessa percentuale.

1.1.13 – Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

La tabella 1.27 riporta il numero delle sedute e le ore dedicate alla trattazione di ciascuna legge del 2007 nelle sedi di Commissione e d'Aula.

Tab. 1.27 - Anno 2007. IX legislatura. Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e d'Aula

Estremi leggi	n. sedute Commissione (a)	n. sedute Aula (b)	n. sedute trattazione legge (a+b)	ore sedute Commissione (c)	ore sedute Aula (d)	Ore sedute trattazione legge (c+d)	Rapporto sedute Commissione/ sedute d'Aula (a:b)	Rapporto ore sedute Commissione/ ore sedute d'Aula (c:d)
01/07	4	7	11	21	31	52	0,57	0,68
02/07	2	2	4	2	2	4	1	1
03/07	2	2	4	2	2	4	1	1
04/07	1	1	2	2	1	3	1	2
05/07	5	3	8	19	10	29	1,67	1,9
06/07	1	1	2	1	2	3	1	0,5
07/07	1	1	2	2	3	5	1	0,67
08/07	1	1	2	1	1	2	1	1
09/07	4	5	9	8	10	18	0,8	0,8
10/07	4	2	6	7	4	11	2	1,75
11/07	4	1	5	8	2	10	4	4
12/07	6	3	9	12	5	17	2	2,4
13/07	1	1	2	1	1	2	1	1
14/07	2	1	3	3	2	5	2	1,5
15/07	3	4	7	8	12	20	0,75	0,67
16/07	3	2	5	5	5	10	1,5	1
17/07	3	5	8	18	17	35	0,6	1,06
18/07	1	1	2	1	1	2	1	1
19/07	1	1	2	1	3	4	1	0,33
20/07	2	1	3	2	1	3	2	2
21/07	6	4	10	27	16	43	1,5	1,69
22/07	4	4	8	19	22	41	1	0,86
23/07	3	4	7	11	15	26	0,75	0,73
24/07	1	1	2	3	2	5	1	1,5
25/07	3	1	4	3	1	4	3	3
26/07	3	7	10	9	17	26	0,43	0,53
27/07	3	1	4	2	2	4	3	1
28/07	2	3	5	8	8	16	0,67	1
29/07	6	9	15	29	27	56	0,67	1,07
30/07	4	6	10	24	27	51	0,67	0,89
31/07	2	2	4	4	6	10	1	0,67
32/07	2	2	4	2	2	4	1	1
totale	90	89	179	265	260	525	1,01	1,02

Dalla tabella 1.27 si ricava che 5 leggi su 32, pari al 16%, hanno richiesto 10 o più sedute di trattazione tra Commissione e Aula; mentre 10 leggi su 32 pari al 31% hanno richiesto 20 o più ore di trattazione ciascuna tra Commissione ed Aula; di queste, 5 hanno superato le 40 ore. Considerando il rapporto delle ultime due colonne a destra della tabella 1.27 le cifre superiori all'unità indicano l'importanza relativa della sede di trattazione della Commissione, mentre le cifre inferiori all'unità indicano l'importanza relativa della sede d'Aula. L'esame dei dati esposti porta a concludere che per le leggi approvate nel 2007, le due sedi di trattazione praticamente si equivalgono sia in termini di sedute che di ore dedicate, essendo il rapporto molto prossimo all'unità.

Le tabelle 1.28 e 1.29 riportano la distribuzione delle leggi regionali del 2007 per classi numeriche di sedute e di ore di trattazione dedicate nelle sedi di Commissione e di Aula.

Tab. 1.28 - Anno 2007. IX legislatura. Numero leggi per classi numeriche di sedute di Commissione e d'Aula dedicate

CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE DEDICATE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE DEDICATE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 2	15	47%	da 1 a 2	19	60%
da 3 a 4	13	41%	da 3 a 4	7	22%
da 5 a 6	4	12%	da 5 a 6	3	9%
oltre 6	0	0%	oltre 6	3	9%
totale	32	100%	totale	32	100%

Tab. 1.29 - Anno 2007. IX legislatura. Numero leggi per classi numeriche di ore di Commissione e d'Aula dedicate

CLASSI NUMERICHE DI ORE DEDICATE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI ORE DEDICATE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 5	17	53%	da 1 a 5	19	60%
da 6 a 10	6	19%	da 6 a 10	4	12%
da 11 a 20	5	16%	da 11 a 20	5	16%
oltre 20	4	12%	oltre 20	4	12%
totale	32	100%	totale	32	100%

Dalle tabelle 1.28 e 1.29 si ricava che la distribuzione delle leggi approvate nel 2007, per entrambe le sedi di trattazione di Commissione e d'Aula, si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate. Tanto più alta è la percentuale delle leggi nelle classi inferiori, tanto più veloce è l'iter di trattazione delle leggi stesse. La prima classe numerica assorbe la maggioranza delle leggi con il 47% riguardante le sedute dedicate in Commissione e il 60% per le sedute dedicate in Aula. Oltre i quattro quinti delle leggi richiedono non più di 4 sedute di trattazione in ciascuna

sede di lavoro di Commissione e d'Aula, mentre la parte residua ne richiede invece oltre 5.

La tabella 1.30 fornisce i valori medi delle sedute e delle ore di trattazione delle leggi approvate nell'anno 2007.

Tab. 1.30 - Anno 2007. IX legislatura. Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di Commissione e d'Aula

N. MEDIO SEDUTE DI COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE PER LEGGE	N. MEDIO ORE COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO ORE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO ORE PER LEGGE
2,81	2,78	5,59	8,28	8,13	16,41

Dalla tabella 1.30 si ricava che mediamente l'approvazione di ciascuna legge richiede circa 3 sedute in Commissione e altrettante in Aula, sedute che corrispondono a poco più di otto ore di lavoro in ciascuna sede.

1.1.14 – L'iniziativa legislativa

La tabella 1.31 riporta i dati analitici dell'iniziativa legislativa riferita al 2007 elencando, in ordine progressivo, i progetti di legge, i soggetti presentatori, i macrosettori di incidenza, le Commissioni referenti e gli eventuali esiti di approvazione. Nelle tabelle e nelle figure successive sono analizzati singoli aspetti dell'iniziativa legislativa stessa.

Tab. 1.31 - Anno 2007. IX legislatura. Dati analitici dell'iniziativa legislativa

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
1	222		15/01/07	Giunta regionale	servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nonché in materia di ricerca e conduzione di studi clinici.	III	10/07
2	223	FI, UDC, AN, LN-P, IPR	16/01/07	Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz, Violino	ordinamento istituzionale	Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	V	17/07
3	224	PRC-SE, DS, FI, Citt., UDC, DL-M, LN-P, CI, AN	17/01/07	Franzil, Blažina, Camber, Colussi, Fasan, Tonutti, Violino, Zorzini, Di Natale	servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	VI	04/07
4	225	FI	23/01/07	Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini, Pedicini, Valenti	multisetto	Sostegno delle iniziative a favore del mondo giovanile	VI	12/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
5	226	FI, UDC, AN, LN-P, IPR	24/01/07	Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz, Violino	ordinamento istituzionale	Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	V	17/07
6	227	DS, DL-M, PRC-SE, VERDI, IPR	26/01/07	Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone	ordinamento istituzionale	Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto	V	17/07
7	228	DL-M	29/01/07	Špacapan	ordinamento istituzionale	Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto	V	17/07
8	229	IPR	01/02/07	Battellino	ordinamento istituzionale	Norme sulla forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	V	17/07
9	230	PRC-SE, DS, Citt., VERDI, CI, DL-M, IPR	01/02/07	Franzil, Blažina, Colussi, Metz, Tonutti, Zorzini, Alzetta, Menis, Ferone	servizi alle persone e alla comunità	Politiche della pace, non violenza attiva e salvaguardia dei diritti umani nella regione Friuli Venezia Giulia	VI	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
10	231	FI	02/02/07	Gottardo, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti	sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante " Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003".	II	
11	232		06/02/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)"	II	07/07
12	233		09/02/07	Giunta regionale	finanza regionale	Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale	I	21/07
13	234		21/02/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	IV	16/07
14	235	Citt., DS, PRC-SE, VERDI, DL-M	02/03/07	Malattia, Paselli, Travanut, Kocijančič, Metz, Degano	sviluppo economico e attività produttive	Tutela del diritto alla denominazione "Tocai Friulano" delle produzioni vitivinicole regionali da vitigno Tocai Friuliano.	V	24/07
15	236	VERDI	07/03/07	Metz	servizi alle persone e alla comunità	Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e medici odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti	III	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
16	237		12/03/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni in materia di coltivazione e uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)	II	
17	238		16/03/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22/07/1996 n. 25 (Disciplina dell'Agriturismo).	II	25/07
18	239	FI	20/03/07	Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Marini, Pedicini	servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di assegni alle famiglie degli allievi delle scuole paritarie e proroga del termine di presentazione delle domande	VI	
19	240	AN	22/03/07	Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa	servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri	III	
20	241		23/03/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Norme per l'apertura a investimenti privati del capitale sociale di Insiel S.p.A.	I	06/07
21	242	PRC-SE, DL-M, DS, VERDI, CI, Citt., UDC, L.N-P, AN, FI	27/03/07	Franzil, Degano, Travanut, Metz, Zorzini, Paselli, Fasan, Kocijančič, Guerra, Ciani, Camber, Molinaro	servizi alle persone e alla comunità	Interventi urgenti in materia d'assegni di studio	VI	08/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
22	243		30/03/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)	V	14/07
23	244		05/04/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la prevenzione dalle valanghe	II	
24	245	DS, Citt., IPR, PRC-SE, VERDI, DL-M, CI	05/04/07	Blažina , Colussi, Ferone, Franzil, Metz, Tonutti, Zorzini, Alzetta, Carloni, Carmi, Dolenc, Menis	servizi alle persone e alla comunità	Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo	VI	05/08
25	246		06/04/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	IV	06/08
26	247		06/04/07	Giunta regionale	multisetto	Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano	II	04/08

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
27	248		23/04/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme regionali di antincendio boschivo	IV	
28	249	DL-M, LN-P, CI	11/05/07	Baiutti, Guerra, Violino, Zorzini	servizi alle persone e alla comunità	Norme regionali per l'apprendimento/insegnamento del friulano nelle scuole	VI	29/07
29	250	DS	14/05/07	Alzetta	servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali	III	13/07
30	251	IPR	14/05/07	Battellino	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di garanzia sulla trasparenza e il controllo di opere a forte impatto ambientale	IV	
31	252		17/05/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina in materia di impianti a fune e piste da sci nell'ambito di aree sciabili attrezzate	IV	
32	253	AN	22/05/07	Dressi	sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")	II	
33	254	VERDI, PRC-SE, AN	25/05/07	Metz, Kocijančič, Dressi	territorio, ambiente e infrastrutture	Tutela del patrimonio carsico regionale e valorizzazione della speleologia	IV	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
34	255		05/06/07	Giunta regionale	finanza regionale	Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	I	22/07
35	256	AN	07/06/07	Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa	servizi alle persone e alla comunità	Banca regionale del sangue da cordone ombelicale	III	
36	257		18/06/07	Giunta regionale	multisetto	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	VI	29/07
37	258		19/06/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la costruzione in zona sismica	IV	
38	259		26/06/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Attuazione del D.lgs n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità	IV	23/07
39	260	FI	28/06/07	Blasoni	multisetto	Norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura friulana	VI	29/07
40	261		02/07/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico	V	18/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
41	262		06/07/07	Giunta regionale	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di energia	IV	
42	263		06/07/07	Giunta regionale	finanza regionale	Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare	I	
43	264	FI	12/07/07	Asquini, Galasso	sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) concernenti la possibilità di attività fuoristradistiche a motore	IV	
44	265	FI	17/07/07	Blasoni, Pedicini	territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)	IV	
45	266	FI	17/07/07	Gottardo, Pedicini, Marini, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Valenti	ordinamento istituzionale	Norme regionali sul contenimento dei costi della politica	V	
46	267	DL-M, Citt.	25/07/07	Špacapan, Fortuna Drossi	multisetto	Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane)	II	
47	268	DS, DL-M, Citt.	25/07/07	Travanut, Degano, Malattia	ordinamento istituzionale	Modifica alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA)	I	19/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
48	269	MISTO	26/07/07	Panontin (*)	ordinamento istituzionale	Interventi per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento del costo degli organi di gestione delle società e degli organismi a partecipazione regionale	V	
49	270		17/08/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza	V	
50	271		17/08/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura	II	
51	272		24/08/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia	I	
52	273		06/09/07	Giunta regionale	servizi alle persone e alla comunità	Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo	II	27/07
53	274		21/09/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale	V	28/07
54	275		03/10/07	Giunta regionale	servizi alle persone e alla comunità	Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di promozione della salute, igiene e sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti e della nutrizione, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, servizio farmaceutico e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	III	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
55	276	FI, LN-P	04/10/07	Gottardo, Violino, Valenti, Follegot, Galasso, Santin (**)	territorio, ambiente e infrastrutture	Norme regionali in materia di autocostruzione immobiliare	IV	
56	277	FI, Citt.	17/10/07	Asquini, Monai	finanza regionale	Norme in materia di razionalizzazione delle sanzioni per l'attività di distribuzione di carburanti.	I	
57	278		19/10/07	Giunta regionale	servizi alle persone e alla comunità	Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento della formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia	VI	
58	279	DL-M, FI	23/10/07	Martini, Asquini	servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di servizi alla persona organizzati su base familiare e di formazione del personale di assistenza	III	
59	280		25/10/07	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Adeguamento della normativa regionale ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013	II	
60	281	MISTO, Citt.	25/10/07	Panontin (*), Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	ordinamento istituzionale	Democrazia partecipativa. Interventi a favore della promozione, incentivazione e diffusione di nuovi percorsi e metodi partecipativi	V	
61	282	AN	29/10/07	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa	ordinamento istituzionale	Interventi per la riduzione dei costi della politica regionale	V	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
62	283		06/11/07	Giunta regionale	servizi alle persone e alla comunità	Revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e altre norme in materia sanitaria	III	
63	284	FI, AN, LN-P, UDC	08/11/07	Gottardo, Ciriani, Guerra, Molinaro, Blasoni, Camber, Di Natale, Fasan, Marini, Violino	servizi alle persone e alla comunità	Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Friuli Venezia Giulia	VI	
64	285	DL-M	13/11/07	Martini	ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007	V	02/08
65	286		15/11/07	Giunta regionale	finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006	I	01/08
66	287		15/11/07	Giunta regionale	finanza regionale	Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)	I	30/07
67	288		15/11/07	Giunta regionale	finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008)	I	31/07
68	289		15/11/07	Giunta regionale	finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008	I	32/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
69	290		19/11/07	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 20/08/2007, n. 023 di Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità	I	
70	291	UDC, FI, DS, DL-M, LN-P, Citt.	22/11/07	Molinaro, Gottardo, Travanut, Alzetta, Baiutti, Blazina, Bolzan, Brussa, Disetti, Fasan, Follegot, Galasso, Menis, Menosso, Panontin, Paselli, Petris, Salvador, Santin, Tonutti, Valenti	ordinamento istituzionale	Istituzione del titolo di sindaco emerito	V	
71	292	Citt.	22/11/07	Panontin, Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	ordinamento istituzionale	Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali	V	
72	293		23/11/07	Giunta regionale	finanza regionale	Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale	I	
73	294	AN	27/11/07	Ritossa, Ciriani, Ciani, Dressi, Di Natale	territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 (Interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e interpretazione autentica delle modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, approvato con PDREG 13 aprile 2004 n. 0124/Pres e successive modifiche	IV	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
74	295	LN-P	05/12/07	Guerra	servizi alle persone e alla comunità	Interventi urgenti per la conciliazione fra i tempi della famiglia e del lavoro		
75	296	FI	05/12/07	Camber, Valenti, Pedicini	servizi alle persone e alla comunità	Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale del Friuli Venezia Giulia		
76	297	IPR	05/12/07	De Gioia	servizi alle persone e alla comunità	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio dialettale e culturale triestino e degli altri dialetti della lingua veneta presenti nel territorio regionale		
77	298	Citt.	21/12/07	Panontin, Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	servizi alle persone e alla comunità	Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale		

(*) Passato dal gruppo misto quale consigliere d'opposizione al gruppo dei Cittadini per il Presidente il 2 novembre 2007


(**) Passato dal gruppo di Democrazia e Libertà - La margherita al gruppo di Forza Italia l'1 ottobre 2007

Il numero dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 1.32. La figura 1.9 evidenzia invece l'incidenza percentuale dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto presentatore.

Tab. 1.32 – Anno 2007. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	N.RO PROGETTI DI LEGGE
giunta	35
maggioranza	15
opposizione	17
comune	10
totale	77

Fig. 1.9 - Distribuzione percentuale di progetti di legge in base ai soggetti presentatori




Dalla tabella 1.32 e dalla figura 1.9 si ricava che l'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è preponderante rispetto a quello della Giunta (54% contro 46%). Le iniziative sottoscritte dai Consiglieri di opposizione rappresentano il 22% e quelle comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione il 13%. L'iniziativa popolare è del tutto assente.

La tabella 1.33 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa consiliare indicando l'intensità con cui i singoli Consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo. Le variabili prese in considerazione sono il numero delle proposte presentate per livello di aggregazione dei presentatori. La figura 1.10 mostra la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 1.33 – Anno 2007. IX legislatura. Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori

LIVELLI DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
monopartitiche	24
coalizionali	8
interschieramento	10
totale	42

Fig. 1.10 - Distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori



La tabella 1.33 e la figura 1.10 forniscono un quadro dove l'iniziativa consiliare appare relativamente poco aggregata e più polarizzata a livello di gruppi consiliari. I dati esposti indicano infatti come essa derivi per più della metà dall'attivazione di gruppi non coalizzati. Per la parte residua, la quota più significativa (24%) è data dal livello di massima aggregazione dell'iniziativa coinvolgente entrambi gli schieramenti.

La tabella 1.34 fornisce il dettaglio dell'iniziativa legislativa di origine consiliare riportando le relative proposte in ordine progressivo, individuando sia i soggetti presentatori che lo schieramento di appartenenza.

Tab. 1.34 - Anno 2007. IX legislatura – Proposte di legge di iniziativa consiliare in ordine progressivo per gruppo, consigliere proponente e schieramento politico

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
1  Intesa per la Regione (**)	FI, UDC, AN, LN-P, IPR	223	Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz, Violino			X
2  Intesa per la Regione (**)	PRC-SE, DS, FI, Citt., UDC, DL-M, LN-P, CI, AN	224	Franzil, Blazina, Camber, Colussi, Fasan, Tonutti, Violino, Zorzini, Di Natale			X
3  Intesa per la Regione (**)	FI	225	Blasoni, Asquini, Camber, Galasso, Gottardo, Marini, Pedicini, Valenti		X	
4  Intesa per la Regione (**)	FI, UDC, AN, LN-P, IPR	226	Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz, Violino			X
5  Intesa per la Regione (**)	DS, DL-M, PRC-SE, VERDI, IPR	227	Travanut, Degano, Kocijancic, Metz, Ferone	X		
6  Intesa per la Regione (**)	DL-M	228	Špacapan	X		
7 Intesa per la Regione (**)	IPR	229	Battellino	X		
8  Intesa per la Regione (**)	PRC-SE, DS, Citt., VERDI, CI, DL-M, IPR	230	Franzil, Blazina, Colussi, Metz, Tonutti, Zorzini, Alzetta, Menis, Ferone	X		
9  Intesa per la Regione (**)	FI	231	Gottardo, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti		X	

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
10	Citt., DS, PRC-SE, VERDI, DL-M	235	Malattia, Paselli, Travanut, Kocijancic, Metz, Degano	X		
11	VERDI	236	Metz	X		
12	FI	239	Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Marini, Pedicini		X	
13	AN	240	Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa		X	
14	PRC-SE, DL-M, DS, VERDI, CI, Citt., UDC, L.N-P, AN, FI	242	Franzil, Degano, Travanut, Metz, Zorzini, Paselli, Fasan, Kocijancic, Guerra, Ciani, Camber, Molinaro			X
15	DS, Citt., IPR, PRC-SE, VERDI, DL-M, CI Intesa per la Regione (**)	245	Blazina, Colussi, Ferone, Franzil, Metz, Tonutti, Zorzini, Alzetta, Carloni, Carmi, Dolenc, Menis	X		
16	DL-M, LN-P, CI	249	Baiutti, Guerra, Violino, Zorzini			X
17	DS	250	Alzetta	X		
18 Intesa per la Regione (**)	IPR	251	Battellino	X		
19	AN	253	Dressi		X	
20	VERDI, PRC-SE, AN	254	Metz, Kocijancic, Dressi			X

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
2 1 	AN	256	Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa		X	
2 2 	FI	260	Blasoni		X	
2 3 	FI	264	Asquini, Galasso		X	
2 4 	FI	265	Blasoni, Pedicini		X	
2 5 	FI	266	Gottardo, Pedicini, Marini, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Valenti		X	
2 6  	DL-M, Citt.	267	Špacapan, Fortuna Drossi	X		
2 7   	DS, DL-M, Citt.	268	Travanut, Degano, Malattia	X		
2 8 Gruppo Misto (*)	MISTO	269	Panontin		X	
2 9  	FI, LN-P	276	Gottardo, Violino, Valenti, Follegot, Galasso, Santin		X	
3 0  	FI, Citt.	277	Asquini, Monai			X
3 1  	DL-M, FI	279	Martini, Asquini			X
3 2  Gruppo Misto (*)	MISTO, Citt.	281	Panontin, Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli			X
3 3 	AN	282	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa		X	
3 4    	FI, AN, LN-P, UDC	284	Gottardo, Ciriani, Guerra, Molinaro, Blasoni, Camber, Di Natale, Fasan, Marini, Violino		X	

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
3 5	DL-M	285	Martini	X		
3 6	UDC, FI, DS, DL-M, LN-P, Citt.	291	Molinaro, Gottardo, Travanut, Alzetta, Baiutti, Blazina, Bolzan, Brussa, Disetti, Fasan, Follegot, Galasso, Menis, Menosso, Panontin, Paselli, Petris, Salvador, Santin, Tonutti, Valenti			X
3 7	Citt.	292	Panontin, Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	X		
3 8	AN	294	Ritossa, Ciriani, Ciani, Dressi, Di Natale		X	
3 9	LN-P	295	Guerra		X	
4 0	FI	296	Camber, Valenti, Pedicini		X	
4 1 Intesa per la Regione (**)	IPR	297	De Gioia	X		
4 2	Citt.	298	Panontin, Malattia, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	X		
	totali			15	17	10

(*) Al Gruppo Misto appartengono forze politiche di maggioranza e di opposizione

(**) Intesa per la Regione è collocato nella maggioranza secondo il criterio desumibile dal regolamento interno

Dalla tabella 1.34 si ricava che poco più di un quarto delle proposte legislative (11 su 42) reca la firma di un solo consigliere. Tale dato evidenzia una certa frammentazione e una scarsa condivisione intergruppo dell'iniziativa: metà delle proposte monogruppo sono in realtà proposte di singoli Consiglieri (11 su 24). Del pari va segnalato l'alto numero delle proposte (10 su 42) derivanti dall'iniziativa congiunta di consiglieri appartenenti alla maggioranza e all'opposizione.

La tabella 1.35 evidenzia il numero delle proposte di legge sottoscritte nel 2007 dai Consiglieri dei due schieramenti di maggioranza e di opposizione come primi o unici firmatari e come cofirmatari assieme ad altri Consiglieri.

Tab. 1.35 – Anno 2007. IX legislatura. Proposte di legge sottoscritte dai Consiglieri di maggioranza e di opposizione come primi o unici firmatari e come cofirmatari

CONSIGLIERI	SCHIERAMENTO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME I° FIRMATARIO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME CO-FIRMATARIO	TOTALE PDL SOTTOSCRITTE
ALZETTA NEVIO	maggioranza	1	3	4
ASQUINI ROBERTO	opposizione	2	7	9
BAIUTTI GIORGIO	maggioranza	1	1	2
BATTELLINO ALESSANDRA	maggioranza	2		2
BLASONI MASSIMO	opposizione	3	6	9
BLAŽINA TAMARA	maggioranza	1	3	4
BOLZAN MIRIO	maggioranza		1	1
BRUSSA FRANCO	maggioranza		1	1
CAMBER PIERO	opposizione	2	8	10
CARLONI MARIA CRISTINA	maggioranza		1	1
CARMI ALESSANDRO	maggioranza		1	1
CIANI PAOLO	opposizione	2	5	7
CIRIANI LUCA	opposizione	1	3	7
COLUSSI PIETRO	maggioranza		6	6
DE ANGELIS PIO	maggioranza			
DE GIOIA ROBERTO	maggioranza	1	3	4
DEGANO CRISTIANO	maggioranza		3	3
DELLA PIETRA PATRIZIA	maggioranza			
DI NATALE BRUNO	opposizione		8	8
DISETTI VIRGILIO	maggioranza		1	1
DOLENC IGOR	maggioranza		1	1
DRESSI SERGIO	opposizione	1	7	7
FASAN GINA	opposizione		6	6
FERONE LUIGI	maggioranza		3	3
FOLLEGOT FULVIO	opposizione		4	4
FORTUNA DROSSI UBERTO	maggioranza		4	4
FRANZ MAURIZIO	opposizione		2	2
FRANZIL KRISTIAN	maggioranza	3	1	4
GALASSO DANIELE	opposizione		9	9
GEROLIN DANIELE	maggioranza			0
GOTTARDO ISIDORO	opposizione	6	3	9
GUERRA ALESSANDRA	opposizione	1	5	6
ILLY RICCARDO ⁽¹⁾	maggioranza			
KOCIJANČIČ IGOR	maggioranza		4	4
LUPIERI SERGIO	maggioranza			
MALATTIA BRUNO	maggioranza	1	4	5
MARINI BRUNO	opposizione		7	7
MARTINI ANTONIO	maggioranza	2		2
MENIS PAOLO	maggioranza		3	3
MENOSSO ANNAMARIA	maggioranza		1	1
METZ ALESSANDRO	maggioranza	2	5	7
MOLINARO ROBERTO	opposizione	1	4	5
MONAI CARLO	maggioranza		4	4
PANONTIN PAOLO (*)	opposizione	4	1	5

CONSIGLIERI	SCHIERAMENTO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME I FIRMATARIO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME CO-FIRMATARIO	TOTALE PDL SOTTOSCRITTE
PASELLI MAURIZIO	maggioranza		6	6
PEDICINI ANTONIO	opposizione		8	8
PETRIS RENZO	maggioranza		1	1
PUPULIN PAOLO	maggioranza			
RITOSSA ADRIANO	opposizione	1	5	6
SALVADOR MAURIZIO	opposizione		3	3
SANTIN PAOLO (**)	maggioranza		2	2
ŠPACAPAN MIRKO	maggioranza	2		2
TESINI ALESSANDRO ⁽²⁾	maggioranza			
TONUTTI GIANCARLO	maggioranza		4	4
TRAVANUT MAURO	maggioranza	2	3	5
VALENTI GAETANO	opposizione		8	8
VENIER ROMANO GIORGIO	opposizione		2	2
VIOLINO CLAUDIO	opposizione		6	6
ZORZINI BRUNA	maggioranza		5	5
ZVECH BRUNO	maggioranza			
totale		42	192	236

TOTALE CONSIGLIERI: 60

TOTALE PROPOSTE SOTTOSCRITTE: 42

(1) Presidente della Regione

(2) Presidente del Consiglio

(*) passato alla maggioranza il 2 novembre 2007 aderendo al gruppo dei Cittadini per il Presidente

(**) passato all'opposizione l'1 ottobre 2007 aderendo al gruppo di Forza Italia

La tabella 1.35 sul versante dell'iniziativa legislativa evidenzia un maggior protagonismo dei Consiglieri di opposizione rispetto a quelli di maggioranza sia come primi o unici firmatari (24 contro 18 di maggioranza) sia come cofirmatari di proposte di legge assieme ad altri Consiglieri (117 contro 75 di maggioranza).

La tabella 1.36 mostra la distribuzione dei Consiglieri in carica nell'anno 2007 per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte.

Tab. 1.36 – Anno 2007. IX legislatura. Numero di Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte

CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE	NUMERO CONSIGLIERI	% CONSIGLIERI
nessuna	8	13%
da 1 a 2	15	25%
da 3 a 4	13	22%
da 5 a 6	11	18%
oltre 6	13	22%
totale	60	100%

Dalla tabella 1.36 può rilevarsi come la percentuale dei Consiglieri totalmente assenti dalla fase dell'iniziativa (nessuna proposta) superi di poco il 13%; mentre il segmento dei Consiglieri debolmente attivi (da 1 a 2 proposte) rappresenti un quarto del totale. Quelli maggiormente attivi in quanto firmatari di 3 o più proposte superano abbondantemente la maggioranza dei consiglieri. Un'alta concentrazione di consiglieri (22%) si ha nella classe numerica più elevata (oltre 6 proposte).

La tabella 1.37 indica la distribuzione dei Consiglieri in carica nel 2007 per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari.

Tab. 1.37 – Anno 2007. IX legislatura. Numero dei Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari

CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE DI LEGGE SOTTOSCRITTE COME PRIMI O UNICI FIRMATARI	NUMERO CONSIGLIERI	% CONSIGLIERI
nessuna	38	63%
da 1 a 2	18	30%
da 3 a 4	3	5%
da 5 a 6	1	2%
oltre 6	0	0
totale	60	100%

La tabella 1.37 pone in evidenza il fatto che quasi due terzi dei consiglieri non hanno firmato proposte di legge come primi firmatari o come unici firmatari, mentre circa un terzo dei Consiglieri hanno firmato in tale veste da una a quattro proposte; un solo consigliere (di opposizione) ha presentato sei proposte come primo firmatario.


1.1.15 – Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo

La distribuzione dei progetti di legge complessivamente presentati nel periodo di riferimento secondo i macrosettori di intervento di cui allo schema classificatorio allegato sub A, è evidenziata nella tabella 1.38 e nella successiva figura 1.11.

Tab. 1.38 - Anno 2007. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per macrosettore

MACROSETTORE	N. PROGETTI
finanza regionale	9
ordinamento istituzionale	19
servizi alle persone e alla comunità	21
sviluppo economico e attività produttive	10
territorio, ambiente e infrastrutture	13
multisetto	5
totale	77

Fig. 1.11 - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore



Dalla tabella 1.38 e dalla figura 1.11 si rileva che la distribuzione dell'iniziativa non appare troppo sbilanciata tra i diversi macrosettori di intervento legislativo: il macrosettore maggiormente interessato è quello dei servizi alle persone e alla comunità con il 27% delle proposte, cui fa seguito il macrosettore dell'ordinamento istituzionale con il 25%; seguono ad una certa distanza i macrosettori di territorio, ambiente e infrastrutture con il 17% e sviluppo economico e attività produttive con il 13%. I macrosettori finanza regionale e multisettores assorbono il restante 18% dei progetti di legge.

1.1.16 – Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente


I progetti di legge presentati nel periodo di riferimento sono stati assegnati alle Commissioni referenti come riportato nella tabella 1.39 e nella figura 1.12.

Tab. 1.39. Anno 2007. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per commissione referente

COMMISSIONI	N. PROGETTI
I integrata ⁴	5
I	8
II	12
III	9
IV	13
V	17
VI	13
totale	77

⁴ La I Commissione integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti è competente per l'istruttoria dei provvedimenti connessi alla manovra di bilancio e di assestamento nonché all'esame del rendiconto.

Fig. 1.12 - Distribuzione percentuale progetti di legge per commissione referente



Dalla tabella 1.39 e dalla fig. 1.12 emerge una distribuzione per commissione non troppo diseguale dei progetti di legge presentati, fatta eccezione per la V Commissione che è stata investita dell'esame di 17 progetti di legge, pari al 22% del totale, le Commissioni IV, VI e II sono state interessate, rispettivamente da 13, 13 e 12 progetti ciascuna, che sommano al 50% del totale. Il restante 28% è distribuito tra la III Commissione con 9 progetti, pari al 12%, la I Commissione con 8 progetti, pari al 10% e la I integrata con 5 progetti pari al 6% del totale.


1.1.17 – L'esito dei progetti di legge

La tabella 1.40 e la figura 1.13 mostrano l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel 2007.

Tab. 1.40 – Anno 2007. IX legislatura. Esito dei progetti di legge

ESITO PROGETTI DI LEGGE	N. PROGETTI
giacenti	43
approvati	28
unificati/assorbiti	5
respinti	0
ritirati	1
totale	77

Fig. 1.13 – Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



La tabella 1.40 e la figura 1.13 mostrano il valore di produttività del processo legislativo pari al 43% in relazione al numero di progetti approvati dall'Aula, sommati a quelli unificati/assorbiti, rispetto al totale dei progetti presentati.

La tabella 1.41 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2007 a seconda del soggetto proponente.

Tab. 1.41 - Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione percentuale dei progetti di legge giacenti al 31.12.2007 in base al soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
giunta	16	37%
maggioranza	7	16%
opposizione	15	35%
comune	5	12%
totale	43	100%

La tabella 1.41 evidenzia per l'iniziativa giuntale una percentuale di progetti giacenti piuttosto elevata, pari a oltre un terzo del totale. All'interno della quota consiliare dei progetti giacenti, l'incidenza dei progetti della maggioranza è poco meno della metà di quella dell'opposizione (16% contro 35%). Inoltre, la comune iniziativa di maggioranza e di opposizione raccoglie il 12% di progetti giacenti.


La tabella 1.42 e la figura 1.14 evidenziano il tasso percentuale di successo dell'iniziativa legislativa per soggetto iniziatore, cioè il rapporto esistente tra i progetti di legge presentati dalla Giunta, dalla maggioranza e dall'opposizione consiliare e quelli divenuti legge.

Tab. 1.42 - Anno 2007. IX legislatura. Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatore

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI (*)	% DI SUCCESSO
giunta	35	19	54%
maggioranza	15	8	53%
opposizione	17	2	12%
in comune	10	4	40%
insieme indifferenziato	77	33	43%

(*) Tra i progetti approvati sono conteggiati anche quelli assorbiti in quanto abbinati a progetti approvati.

Fig. 1.14 - Tasso percentuale di successo per soggetto iniziatore



La tabella 1.42 e la figura 1.14 indicano che le proposte di iniziativa giuntale hanno un tasso di successo inferiore a quelle di maggioranza e di opposizione consiliare (54% contro 65%); tuttavia se le prime si confrontano con quelle della sola maggioranza, il tasso di successo è quasi uguale

(54% contro 53%). Nell'ambito delle proposte consiliari il tasso di successo è più elevato per quelle di maggioranza rispetto a quelle di opposizione (53% contro 12%). I progetti di legge condivisi da maggioranza e opposizione consiliare sono destinati al successo più che l'insieme delle proposte non condivise di maggioranza e opposizione (40% contro 31%). A prescindere dal soggetto proponente, meno della metà delle proposte di legge presentate in Consiglio vengono approvate dall'Aula (43%), almeno tenendo conto di un arco temporale annuale.

1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale

La tabella 1.43 e 1.44 riportano i dati sintetici e rispettivamente analitici relativi alle leggi regionali prodotte nell'anno 2007 che contengono rinvii ad atti non legislativi. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare la tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della "delegificazione"⁵ per alleggerire e semplificare il corpus normativo. Tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione". La tabella 1.44 fornisce per ogni singola legge prodotta nel 2007 il numero dei rinvii ad atti non legislativi. Tanto più alto è il numero dei rinvii contenuti in una singola legge, tanto più numerosi sono gli aspetti affidati alla regolazione non legislativa.

Tab. 1.43 - Anno 2007. IX legislatura. Leggi che rinviano ad atti non legislativi

RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI		
NUMERO LEGGI	LEGGI CON RINVII	PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE LEGGI
32	18	56%

Tab. 1.44 - Anno 2007. IX legislatura. Dettaglio rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle singole leggi

ESTREMI LEGGE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI	ESTREMI LEGGE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI
01/07	16	17/07	2
05/07	3	20/07	2
07/07	1	21/07	3
09/07	7	22/07	4
11/07	3	23/07	1
12/07	7	26/07	6
14/07	2	27/07	11
15/07	1	29/07	8
16/07	6	30/07	15
		totale	98

⁵ Il termine delegificazione è utilizzato in senso atecnico ad indicare l'effetto di decongestionamento del corpus normativo.

Dai dati riportati nelle tabelle 1.43 e 1.44 si ricava che il fenomeno della delegificazione è significativamente presente nella legislazione prodotta nel 2007, interessando più della metà delle leggi approvate dal Consiglio (18 leggi su 32, pari al 56% del totale). In questo universo di indagine, mediamente ciascuna legge contiene 3,06 rinvii ad atti non legislativi. Secondo un'altra prospettiva, il 56% delle leggi che rinviano ad atti subordinati contiene fino a 5 rinvii, mentre il 44% delle leggi contiene da 6 fino a 16 rinvii.

1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione

1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.

La tabella 1.45 evidenzia la qualità legislativa di ciascuna delle leggi prodotte nel periodo di riferimento, escluse quelle che approvano i documenti finanziari e di bilancio, sulla base dei parametri previsti dal regolamento consiliare.

I criteri utilizzati sono gli stessi già illustrati nel Rapporto sulla legislazione del 2006 che, per ovvie ragioni di praticità, vengono riproposti qui di seguito.

Per esigenze classificatorie, i diversi parametri ivi previsti sono stati aggregati attorno ai due profili della qualità redazionale e della qualità tecnica.

La prima si connette al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda esprime l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione e riordino normativo. Entrambi sono profili di carattere formale che concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi ex post dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione sulla omogeneità di contenuto e, dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza / non adeguatezza ovvero presenza / assenza.

Secondo un assunto convenzionale, ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$ e semplificazione amministrativa $p=15$.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione. L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali di qualità. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono

dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Si ritiene utile fornire di seguito una chiave di lettura dei singoli parametri di qualità indicati nella tabella 1.45.

- Omogeneità di contenuto: richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.

Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione: richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa. A titolo d'esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intrusive relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

- Semplificazione normativa: è realizzata attraverso l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate o inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti, ecc.; la raccolta delle discipline concernenti una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori; l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.; la delegificazione consiste nel trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione

normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento (regolamento) più flessibile in quanto più facilmente modificabile il carico regolativo. Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzino, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- Semplificazione amministrativa: è realizzata attraverso l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa; la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedurali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate; la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti; l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni; l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività; l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici; la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.; la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso; l'esternalizzazione di competenze pubbliche; l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norme prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale); la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc.

Tab. 1.45 – Anno 2007. IX legislatura. Rilevazione qualità legislativa, escluse leggi di bilancio e di assestamento

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA									
	INIZIATIVA			QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			QUALITÀ TOTALE
	Giunta	Consiglio	Mista	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	a)+b) indice di qualità redazionale	Efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		c) + d) indice di qualità tecnica	a)+b)+c)+d) indice di qualità totale
					c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)	d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)				
L.R. 01/2007	X			Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)						
L.R. 02/2007	X			Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007						
L.R. 03/2007	X			Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005						
L.R. 04/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 05/2007			X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 06/2007	X			20	30	50	0	0	0	50
L.R. 07/2007			X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 08/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 09/2007	X			20	30	50	35	15	50	100
L.R. 10/2007	X			0	0	0	0	0	0	0
L.R. 11/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 12/2007		X		20	30	50	35	0	35	85
L.R. 13/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 14/2007	X			20	30	50	0	15	15	65
L.R. 15/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 16/2007			X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 17/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 18/2007	X			20	30	50	0	15	15	65
L.R. 19/2007		X		20	30	50	0	0	0	50

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA									
	INIZIATIVA			QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			QUALITÀ TOTALE
	Giunta	Consiglio	Mista	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	a)+b) indice di qualità redazionale	Efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		c) + d) indice di qualità tecnica	a)+b)+c)+d) indice di qualità totale
c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)							d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)			
L.R. 20/2007	X			0	30	30	0	0	0	30
L.R. 21/2007	X			20	30	50	35	0	35	85
L.R. 22/2007	X			Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7						
L.R. 23/2007			X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 24/2007		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 25/2007	X			0	0	0	0	0	0	0
L.R. 26/2007	X			20	30	50	35	0	35	85
L.R. 27/2007	X			20	30	50	35	15	50	100
L.R. 28/2007	X			20	30	50	35	0	35	85
L.R. 29/2007			X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 30/2007	X			Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)						
L.R. 31/2007	X			Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008)						
L.R. 32/2007	X			Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia						

Dai dati esposti in tabella 1.45 emerge che 4 leggi su 25, pari al 16% del totale considerato possiedono l'indice pieno di qualità totale (100); all'opposto, per due leggi è presente un valore di qualità all'estremo inferiore (0).

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 22 leggi su 25, pari all'88% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 4 leggi su 25, pari al 16% del totale, possiedono lo stesso indice pieno di qualità tecnica (50).

La tabella 1.46 riporta i dati di sintesi della qualità legislativa rilevata per singole leggi, secondo i parametri e i profili di qualità. Le figure 1.15 e 1.16 rappresentano l'incidenza percentuale dei singoli parametri e profili della qualità sul complesso delle leggi prodotte nel periodo di riferimento.

Tab. 1.46 – Anno 2007. IX legislatura. Dati di sintesi qualità legislativa

	QUALITA' LEGISLATIVA							
	QUALITA' REDAZIONALE				QUALITA' TECNICA			
	(a) omogeneità		(b) chiarezza		(c) semp. normativa		(d) semp. amm.va	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
numero leggi	22	3	23	2	8	17	6	19
%	88%	12%	92%	8%	32%	68%	24%	76%

Fig. 1.15 - Percentuale leggi per qualità redazionale (valore max 50)





Fig. 1.16 - Percentuale leggi per qualità tecnica (valore max 50)



Dai dati esposti nella tabella 1.46 e nelle figure 1.15 e 1.16 si ricava che sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (88% contro 12% e, rispettivamente, 92% contro 8%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (68% contro 32% e, rispettivamente, 76% contro 24%).

La tabella 1.47 rappresenta la distribuzione delle leggi in rapporto all'indice di qualità legislativa. Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza che denotano la gradazione di qualità delle leggi (da molto bassa a molto alta, passando per le gradazioni intermedie: bassa, media e alta).

Tab. 1.47 – Anno 2007. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per intervalli e indici di qualità legislativa.


INTERVALLI DI QUALITÀ	INDICE DI QUALITÀ LEGISLATIVA	NR. LEGGI	% LEGGI
molto bassa	0	2	8%
	15	0	0%
bassa	20	0	0%
	30	1	4%
	35	0	0%
media	45	0	0%
	50	12	48%
	55	0	0%
alta	65	2	8%
	70	0	0%
	80	0	0%
molto alta	85	4	16%
	100	4	16%
totale		25	100%

La tabella 1.48 e la figura 1.17 rappresentano la produzione legislativa ordinata per intervalli di qualità legislativa e per soggetto titolare d'iniziativa.

Tab. 1.48 – Anno 2007. IX legislatura. Produzione legislativa per intervalli di qualità legislativa e per soggetto presentatore

Soggetto presentatore	Intervallo di qualità legislativa					TOTALE
	Molto bassa (indici 0 e 15)	Bassa (indici 20, 30 e 35)	Media (indici 45, 50 e 55)	Alta (indici 65, 70 e 80)	Molto alta (indici 85 e 100)	
Consiglio	0	0	8	0	1	9
Giunta	2	1	1	2	5	11
Mista	0	0	3	0	2	5
totale	2	1	12	2	8	25

Fig. 1.17 - Produzione legislativa ordinata per indice di qualità e per soggetto presentatore titolare iniziativa



Le tabelle 1.47 e 1.48 e la figura 1.17 evidenziano come un buon numero di leggi del 2007 (40%) si collochi nella fascia superiore della scala di qualità legislativa (indici da 65 a 100) mentre il 12% delle leggi si situa nella fascia inferiore (indici da 0 a 35) e il 48% nella fascia intermedia (indici da 45 a 55). L'estremo inferiore della scala (0) registra la presenza di 2 leggi (8%), mentre l'estremo superiore (100) raccoglie 4 leggi, pari al 16%. La maggioranza relativa delle leggi prodotte nel 2007 (48%) si concentra nella parte intermedia della scala in corrispondenza dell'indice 50. Fra i soggetti iniziatori la Giunta e l'iniziativa mista realizzano il miglior risultato con due leggi ciascuna (8%) al più alto indice di qualità (100), come pure nella fascia di qualità superiore (indici da 65 a 100). Nelle fasce estreme di qualità superiore (indici 65, 70, 80, 85 e 100) e di qualità inferiore (indici 0, 15, 20, 30 e 35) prevale la Giunta sugli altri soggetti presentatori con 7 leggi (28%) e rispettivamente con 3 leggi (12%) mentre nella fascia intermedia (indici 45, 50 e 55) prevale nettamente il Consiglio con 8 leggi (32%) sugli altri soggetti presentatori.

1.4 - Lo stato della legislazione regionale

Dall'inizio della I legislatura al 31 dicembre 2007, in 44 anni, nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state approvate 2196 leggi, in media 50 all'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 804 leggi e ne risultano vigenti 1392, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate.

Tali dati sono indicati nelle tabelle 1.49 e 1.50; la figura 1.18 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (37%) e leggi vigenti (63%) rispetto al complesso delle leggi approvate.


Tab. 1.49 – Produzione legislativa complessiva e media dal 1964 al 2007

LEGGI APPROVATE	2196
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	50

Tab. 1.50 – Stato della legislazione regionale al 31.12.2007

LEGGI APPROVATE	2196
LEGGI ABROGATE	804
LEGGI VIGENTI	1392

Fig. 1.18 - Rapporto percentuale tra leggi vigenti e leggi abrogate al 31.12.2007




L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 1.51 e nella successiva figura 1.19.

Tab. 1.51 – Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2007

ANNO	NR. LEGGI	ANNO	NR. LEGGI	ANNO	NR. LEGGI
1964	3	1979	78	1994	21
1965	36	1980	80	1995	46
1966	33	1981	96	1996	49
1967	29	1982	92	1997	38
1968	43	1983	87	1998	18
1969	47	1984	57	1999	30
1970	51	1985	56	2000	22
1971	72	1986	64	2001	30
1972	60	1987	45	2002	34
1973	57	1988	69	2003	22
1974	51	1989	42	2004	28
1975	73	1990	59	2005	33
1976	69	1991	66	2006	29
1977	63	1992	42	2007	32
1978	87	1993	57		

Fig. 1.19 - Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2007




L'andamento della produzione legislativa per legislatura è presentato nella tabella 1.52 con l'indicazione dei valori medi di produzione. La stessa tabella riporta nelle colonne a destra lo stato della legislazione nelle diverse legislature con l'indicazione delle leggi abrogate, di quelle vigenti e del tasso percentuale di vigenza attuale delle leggi approvate storicamente nelle singole legislature.

Tab. 1.52 – Stato della produzione legislativa per legislatura

LEGISLATURA	LEGGI APPROVATE	MEDIA PER ANNO DI LEGISLATURA	LEGGI ABROGATE	LEGGI VIGENTI	TASSO DI VIGENZA
I (dal 26/5/64 al 14/6/68)	128	32	95	33	26%
II (dal 15/6/68 al 6/7/73)	294	59	221	73	25%
III (dal 7/7/73 al 16/7/78)	343	69	149	194	57%
IV (dal 17/7/78 al 25/6/83)	425	85	142	283	67%
V (dal 26/6/83 al 25/6/88)	299	60	92	207	69%
VI (dal 26/6/88 al 5/6/93)	269	54	71	198	74%
VII (dal 6/6/93 al 13/6/98)	172	34	22	150	87%
VIII (dal 14/6/98 al 8/6/03)	134	27	8	126	94%
IX (dal 1/7/03 al 31/12/07)	132	29	4	128	97%
totale	2196	-	804	1392	63%

Fig. 1.20 – Produzione legislativa per legislatura



Le tabelle 1.51 e 1.52 e le figure 1.19 e 1.20 mostrano un andamento tendenzialmente curvilineo della produzione legislativa – prima crescente e poi calante – che tocca il suo apice nella IV legislatura. Senza considerare la I legislatura, l' VIII e la IX risultano le legislature nelle quali si registra un calo nel numero delle leggi approvate, sia in valori assoluti che in valori medi annuali (rispettivamente 27 e 29 leggi per anno). E' confermata la tendenza a legiferare di meno rispetto al passato, con una produzione legislativa media annua che nell'ultimo decennio scende poco sopra la metà della media annuale dell'intera vita della Regione. Una tendenza quella appena descritta che si va stabilizzando su una media di poco inferiore alle trenta leggi annue.

Per quanto riguarda il tasso di vigenza delle leggi approvate nelle diverse legislature, cioè la percentuale delle leggi vigenti sul totale delle leggi approvate in una data legislatura, la tabella 1.52 mostra un tasso di vigenza tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta, con un andamento in crescita costante che ha i suoi valori minimi nelle prime due legislature e i suoi valori massimi nelle ultime due. Nell'anno 2007 la variazione del tasso di vigenza rispetto a quello registrato al 31.12.2006 ha subito una flessione che ha riguardato quasi tutte le legislature, specie quelle che vanno dalla VI alla VIII, facendo registrare una riduzione percentuale da 1 a 3 punti per legislatura, escluse la II, la III e la IX che mantengono il tasso di vigenza registrato nel 2006.

1.5 - Le leggi del 2007

Le leggi approvate nel 2007 risultano dall'elenco sottostante.

In appendice sono riportate le stesse leggi accompagnate da note informative che riportano la data di approvazione in Aula, la materia disciplinata, gli elementi essenziali concernenti l'iter procedurale, gli aspetti la cui disciplina è rinviata ai regolamenti d'attuazione e, ad eccezione delle leggi finanziarie e di bilancio, brevi informazioni sulle finalità e sui contenuti normativi.

Le note informative si rivolgono non solo agli "esperti del settore", ma anche ai non "addetti ai lavori", in particolare ai cittadini, con l'intento di illustrare il contenuto normativo, con linguaggio per quanto possibile semplice.

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2

Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007.

Legge regionale 1 febbraio 2007, n. 3

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 4

Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Legge regionale 5 aprile 2007, n. 6

Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.

Legge regionale 7 giugno 2007, n. 13

Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato

della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Legge regionale 1 agosto 2007, n. 19

Modifiche alla legge regionale 6/2007 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA).

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Legge regionale 2 ottobre 2007, n. 24

Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32

Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. I regolamenti regionali dell'Esecutivo

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare dell'esecutivo nell'anno 2007.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono il numero degli articoli e il numero dei caratteri.

La tabella 2.1 riporta le dimensioni fisiche della produzione regolamentare dell'esecutivo espressa in numero di articoli e numero di commi. Per completezza è riportato anche il numero degli allegati.

Tab. 2.1 – Anno 2007. IX legislatura – Produzione regolamentare

INDICATORE	QUANTITÀ
regolamenti	125
articoli	1534
commi	3411
allegati	117

Tab. 2.2 – Anno 2007. IX legislatura – Dimensioni medie dei regolamenti regionali, degli articoli e dei commi

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n. medio articoli per regolamento	12
n. medio commi per regolamento	27
n. medio commi per articolo	2

Il confronto dei dati esposti con quelli riportati nella tabella 1.3 mostra la diversa struttura interna dei regolamenti emanati nel 2007 rispetto a quella delle leggi dello stesso periodo. Le leggi hanno mediamente una consistenza più che doppia rispetto a quella dei regolamenti avuto riguardo sia agli articoli (26 articoli per legge contro 12 articoli per regolamento) che ai commi (5 commi per articolo di legge contro 2 commi per articolo di regolamento).


La tabella 2.3 e la figura 2.1 indicano la distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nell'allegato sub A, escluso il multisettore, non compatibile con il fenomeno regolamentare.

I regolamenti presi in considerazione sono solamente quelli di attuazione, pari a 81 su 125 complessivi.

Tab. 2.3 – Anno 2007. IX legislatura – Produzione regolamentare per macrosettori

MACROSETTORI D'INTERVENTO	2007
Ordinamento istituzionale	8
Sviluppo economico e attività produttive	27
Territorio ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persone e alla comunità	32
Finanza regionale	0
Multisetto	1
totale	81

Fig. 2.1 – Distribuzione percentuale dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo



Dalla tabella 2.3 e dalla figura 2.1 si ricava che i regolamenti prodotti nel periodo in esame hanno interessato quasi tutti i macrosettori (escluso quello della finanza regionale) in modo non omogeneo: i macrosettori maggiormente interessati sono quello dei servizi alla persona e alla comunità e quello dello sviluppo economico e attività produttive, che assieme assorbono il 73% della produzione regolamentare. Incrociando i dati con quelli della tabella 1.8 relativa alla produzione legislativa si rileva la non coincidenza nella distribuzione per macrosettori dei prodotti normativi.

La tabella 2.4 mostra i dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti), incrociando i dati della tabella 2.1 con quelli della tabella 1.1.

Tab. 2.4 – Anno 2007. IX legislatura. Produzione normativa in leggi e regolamenti

Produzione normativa	numero	%
LEGGI	32	20%
REGOLAMENTI	125	80%
totale	157	100%

Dalla tabella 2.4 si ricava che il volume dei regolamenti emanati nel 2007 è di gran lunga superiore al volume delle leggi approvate nello stesso anno, con un rapporto di quattro a uno.

3 - Approfondimenti su alcuni rilevanti procedimenti normativi

3.1 - Focus sulla legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)

Con la legge regionale 8 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" è stata portata a compimento la disciplina delle materie che la riforma dello Statuto speciale del 2001 aveva demandato alle cd. "leggi statutarie"⁶. Si tratta della terza legge di questo tipo approvata in ordine di tempo ma di quella più rilevante per l'ambito istituzionale della Regione.

La legge statutaria, in estrema sintesi, prevede che il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti direttamente e contestualmente, i componenti della Giunta sono nominati e revocati dal Presidente eletto; il sistema elettorale garantisce alle liste che sostengono il Presidente eletto, che fa parte del Consiglio, la maggioranza dei seggi, con l'attribuzione, se necessario, di un premio di maggioranza; l'elezione diretta del Presidente comporta, sulla base del vincolo statutario, l'applicazione della regola secondo cui le dimissioni del Presidente ed "ogni altra ipotesi di cessazione della carica presidenziale" provocano la fine della legislatura.

Come è dato vedere, le linee che caratterizzano la forma di governo non si discostano sostanzialmente da quelle presenti nella norma transitoria della legge costituzionale 2/2001 che ha inteso estendere anche alle autonomie speciali i principi e gli obiettivi della riforma costituzionale del 1999⁷ diretta alle regioni ordinarie, nell'ottica di privilegiare la stabilità degli esecutivi e di riconoscere una maggiore autonomia delle regioni, con minori controlli statali e con vincoli meno pressanti.

Un complesso di norme innestate nella parte dedicata alla forma di governo sono dirette a garantire un equilibrato rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo e, in seno al Consiglio, tra maggioranza ed opposizione. Al *leader* dell'opposizione che è il candidato alla carica presidenziale, primo dei non eletti, viene riservato un seggio del Consiglio mentre all'opposizione sono assicurate alcune prerogative che si sostanziano nello "statuto dell'opposizione"⁸.

Viene individuato il ruolo principale dei tre organi regionali: il Consiglio, organo rappresentativo

⁶ Per l'approvazione delle c.d. "leggi statutarie" è previsto un procedimento teso a garantire un largo consenso in Consiglio regionale, con la possibilità di ricorrere al "referendum "confermativo" nel caso in cui la legge fosse approvata da una maggioranza inferiore ai due terzi. Le precedenti leggi statutarie sono: la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali" e la legge regionale 29 luglio 2004 "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto".

⁷ legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 " Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"

⁸ La disposizione precisa che "l'opposizione è costituita dai consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto". Le disposizioni che assicurano i diritti dell'opposizione si riferiscono alla programmazione dei lavori consiliari, alla disciplina dei tempi per l'esame delle proposte di legge, alle nomine e designazioni di competenza consiliare, alla composizione degli organi consiliari, con la riserva della presidenza di Commissioni speciali e degli organismi di controllo e garanzia

dell'intera comunità regionale, oltre ad essere titolare esclusivo della funzione legislativa, "concorre a definire l'indirizzo politico e ne controlla l'attuazione" e gode, a tal fine, di particolari condizioni di autonomia, mentre il Presidente della Regione "coadiuvato" dalla Giunta "determina" e "attuа" l'indirizzo politico. Da una parte pertanto si trova l'Assemblea rappresentativa, con i suoi poteri legislativi, di indirizzo politico e di controllo sull'attuazione delle leggi, dall'altra gli organi del "Governo della Regione" come viene definito il complesso costituito dal Presidente e dalla Giunta con il compito di "determinare" e quindi specificare le linee di indirizzo politico del Consiglio e di attuarle nell'attività politico-amministrativa.

In relazione al rapporto fiduciario tra il Presidente e la maggioranza consiliare, sono disciplinate le modalità di presentazione della mozione di sfiducia, nonché le modalità secondo cui il Presidente della Regione può verificare la sussistenza del rapporto fiduciario ponendo la "questione di governo" quando ritiene una votazione decisiva per l'attuazione del programma.

Nell'ambito del procedimento di formazione delle leggi è riconosciuto all'esecutivo un ruolo propulsivo nella programmazione dell'attività legislativa della Regione; in questa sede vengono armonizzate le iniziative del Consiglio con quelle della Giunta, tenendo conto del "programma legislativo" da questa predisposto, viene riservato lo spazio alle proposte dell'opposizione e fissata una durata certa dei lavori consiliari.

Di particolare rilievo l'attribuzione al Consiglio dei poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del governo regionale con la fissazione di precisi obblighi di informazione a carico del Presidente della Regione; rientra in tale ambito la previsione della presentazione del rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo, i riscontri riguardanti l'attività negoziale svolta dall'esecutivo sia a livello nazionale che internazionale ma anche il potere di "chiamare" i singoli membri della Giunta e i dirigenti regionali a riferire davanti al Consiglio

Alcune disposizioni individuano inoltre il riparto delle competenze sulle nomine e designazioni di parte regionale che, salvo i casi disciplinati con legge, risulta attribuita al Presidente della Regione, tranne i casi in cui vada assicurata la rappresentanza dell'opposizione consiliare o si tratti di organismi di garanzia e di controllo⁹.

La legge statutaria conferma in capo al Consiglio, il potere di controllare l'attuazione delle leggi e di promuovere la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati. A tal fine è previsto che le leggi interessate contengano le "clausole valutative" che indicano le modalità e i tempi con cui verificare "gli effetti, i risultati e i costi" derivanti dalla loro applicazione. Anche l'attuazione degli indirizzi espressi con gli ordini del giorno e alle mozioni approvati dal Consiglio è oggetto di verifica.

Ulteriori oneri informativi in capo al Presidente della Regione riguardano i rapporti con lo Stato: il Consiglio va informato periodicamente sulle attività della Commissione paritetica Stato-Regione prevista dallo Statuto, delle decisioni della Giunta di instaurare un contenzioso costituzionale con lo Stato o con altre Regioni.

⁹ Al Consiglio è attribuito il potere di controllo sulle nomine e designazioni di competenza del Governo regionale, che si esercita con l'espressione del parere "nei casi, con le modalità e con gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine". L'ampiezza di tale potere sarà definita pertanto nella legge attuativa, fermo restando che detto parere sarà vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio".

Sono state introdotte alcune regole sul potere di inchiesta del Consiglio regionale, finora disciplinato solo dal regolamento interno: la Presidenza dell'organo preposto è riservata all'opposizione, mentre la composizione può rappresentare proporzionalmente il gruppo oppure paritaria tra maggioranza e opposizione.

La formazione e la composizione della Giunta regionale sono di esclusiva competenza del Presidente della Regione che nomina e revoca gli assessori, sceglie il Vicepresidente destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Non è fissato il numero degli assessori, la cui determinazione è rinviata alla legge ordinaria. I requisiti sono quelli dell'elettorato attivo cui si aggiunge l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione e un'età di almeno 25 anni, come per i candidati alla carica di consigliere regionale. Non è consentita la nomina di chi abbia ricoperto tale carica consecutivamente per due legislature. Nelle nomine degli assessori, il Presidente deve assicurare le pari opportunità tra i generi, in modo che gli appartenenti ad uno stesso genere non superino i due terzi del totale.

Le scelte adottate per la forma di governo regionale trovano una necessaria corrispondenza nel sistema elettorale.

I due organi regionali elettivi, il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti "contestualmente": vi è un collegamento necessario tra le liste di candidati alla carica di consigliere e i candidati alla carica di Presidente. Infatti ogni lista deve essere collegata ad un candidato Presidente, mentre tutte le liste collegate con lo stesso candidato Presidente devono essere a loro volta collegate fra loro. Tale collegamento ha effetti rilevanti sulla trasformazione dei voti in seggi, sia con riguardo al premio di maggioranza attribuito alle liste collegate al candidato Presidente eletto che per la garanzia di una quota minima del 40% dei seggi alle liste collegate con i candidati Presidente non eletti. La contestualità delle due elezioni si realizza con la previsione di un'unica scheda elettorale. Peraltro il collegamento tra elezioni presidenziali e consiliari non impedisce all'elettore il cd. *voto disgiunto*, essendo validi anche i voti espressi per un candidato Presidente e per una lista tra loro non collegate.

Due seggi del Consiglio regionale sono riservati al Presidente eletto e al candidato Presidente meglio piazzato, considerati i *leaders*, rispettivamente, della maggioranza e dell'opposizione consiliare.

I principi ispiratori sono in larga parte quelli del sistema elettorale transitorio previsto dalla legge cost. 2/2001, il cd. *Tatarellum*; la differenza più rilevante è data dall'abolizione della quota maggioritaria dei seggi consiliari attribuita alla lista regionale di candidati alla carica di consigliere, guidata dal candidato Presidente, il cd. *listino*, che otteneva il maggior numero di voti.

Il cuore del sistema elettorale è dato dalle regole che servono a trasformare i voti in seggi consiliari. Si tratta di un sistema proporzionale con significative correzioni tendenti ad assicurare diversi obiettivi quali: la formazione di coalizioni ampie e non eccessivamente frammentate al loro interno, di cui quella vincente abbia i numeri per governare, la presenza di una adeguata opposizione consiliare, ma anche un'equa rappresentanza territoriale.

Per la ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste sono previste delle soglie di esclusione o "sbarramenti", sulla cui base sono esclusi i gruppi di liste per le quali non si verifichi almeno una delle

tre condizioni specificate dalla legge statutaria¹⁰.

Riguardo la distribuzione territoriale opera una clausola correttiva, a salvaguardia della rappresentanza: la somma dei seggi attribuiti alle liste presentate in ciascun collegio deve essere pari al numero di seggi spettanti in base alla popolazione residente.

Per favorire la pari opportunità tra i generi, la legge regionale, oltre alle “quote rose” nella formazione delle liste, prevede una misura di tipo economico che si riverbera sul finanziamento dei gruppi consiliari, prevedendo incentivazioni o penalizzazioni qualora il genere meno rappresentato non raggiunga almeno un terzo dei seggi e, un'altra misura riguarda la campagna elettorale, che impegna i partiti ad assicurare la presenza paritaria dei candidati nei programmi di comunicazione politica e pari evidenza alle candidate e ai candidati nei messaggi autogestiti.

La legge statutaria contiene infine delle norme per favorire la presentazione di liste da parte dei partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena. Si tratta di misure che, in assenza di un'espressa previsione statutaria, non garantiscono la presenza in Consiglio dei candidati di tali liste¹¹.

Alcuni mesi dopo l'entrata in vigore della legge statutaria è stata approvata, con procedimento ordinario, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale” che ha consentito lo svolgimento delle elezioni regionali dell'aprile 2008 secondo le nuove regole.

3.2 - Focus sulle modifiche al Regolamento interno

Nel corso della IX legislatura il Consiglio regionale si è occupato per ben due volte del Regolamento interno. Il primo intervento risale al 2005, con una profonda revisione del vecchio Regolamento il cui impianto risaliva al 1964, per adeguarlo al mutato assetto istituzionale regionale derivante dalle riforme costituzionali del 2001, di cui si è dato conto nel primo Rapporto sulla legislazione.

Nel 2007, a seguito dell'approvazione della normativa sulla forma di governo disegnata dalla LR 17/2007, la cd. *legge statutaria*, è apparsa chiara l'esigenza di riconsiderare alcuni profili delle disposizioni regolamentari dedicate agli organi consiliari e a sviluppare gli aspetti relativi all'accentuato ruolo di indirizzo e controllo attribuito al Consiglio regionale nei confronti dell'esecutivo. Oltre che della legge statutaria, le modifiche del Regolamento hanno dovuto tener conto di altre due leggi che demandavano a tale strumento alcuni aspetti della disciplina: si tratta della legge regionale n. 1 del 2006 per la parte riguardante i rapporti con il sistema delle autonomie locali e la legge regionale n. 21 del 2007 di programmazione finanziaria e di contabilità regionale per gli aspetti inerenti il

¹⁰ Le condizioni sono che: 1) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste non faccia parte di alcuna coalizione oppure faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto meno del 15% dei voti. 2) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%; 3) la cifra elettorale circoscrizionale in almeno uno dei collegi sia pari ad almeno il 20% del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di quel collegio.

¹¹ Sono previste agevolazioni per la presentazione delle liste, dimezzando il numero minimo di firme per la sottoscrizione delle liste e limitando la sottoscrizione delle liste ai soli collegi dove è maggiormente presente la minoranza slovena (Trieste, Gorizia e Udine). Altre misure riguardano l'accesso alla rappresentanza in seno al Consiglio regionale ed opera solo per quei gruppi di liste presentate da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena che si siano collegati con un altro gruppo di liste della stessa coalizione.

procedimento di esame degli strumenti finanziari da parte del Consiglio E' stata altresì l'occasione per introdurre delle modifiche suggerite dall'esperienza maturata in sede di applicazione del Regolamento del 2005.

La deliberazione del Consiglio di modifica del Regolamento interno è stata approvata nella seduta del 25 ottobre 2007 con 44 voti a favore e con un solo voto contrario, espresso dal relatore di minoranza (Idv-SD), dopo un dibattito che ha messo in luce una generale condivisione delle nuove disposizioni. Il testo è costituito da 27 articoli, formulati con la tecnica novellistica prescelta per tale intervento di manutenzione normativa. Il testo coordinato, con lo scorrimento delle partizioni interne, è stato pubblicato sul BUR del 13 novembre 2007.

Un primo gruppo di disposizioni modificative ha interessato le componenti interne al Consiglio, andando a ridefinire l'appartenenza alla maggioranza e all'opposizione di consiglieri, gruppi e forze politiche, tenendo conto della modifica, sia terminologica che concettuale, introdotta per sostituire ogni riferimento alle "minoranze" consiliari con il termine "opposizione", declinata al singolare, in conformità all'indicazione della legge statutaria, dove l'opposizione è costituita "dai consiglieri eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del presidente eletto".¹²

In relazione ai rapporti con il Presidente della Regione è stato disciplinato il procedimento riguardante la presentazione, discussione e votazione del programma di governo e del rapporto annuale sullo stato della Regione nonché della relazione annuale sull'attuazione del programma di governo, in modo che il Consiglio regionale possa concorrere alla definizione dell'indirizzo politico espresso nel programma di governo, potendo specificarne o integrarne i contenuti, oppure non approvarlo, con la conseguenza che il Presidente della Regione è tenuto a presentarne uno nuovo entro dieci giorni.

Nell'ambito delle questioni attinenti il rapporto fiduciario tra il Presidente e la maggioranza consiliare, al procedimento per il voto di sfiducia si è aggiunto quello relativo alla "questione di governo" nel caso in cui il Presidente della Regione giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato nonché quello riguardante la censura nei confronti di un singolo assessore, di cui il Presidente deve dar conto al Consiglio.

Le procedure di indirizzo e controllo sull'attività interna e internazionale svolta dall'esecutivo prevedono un'attività di comunicazione dei progetti di accordi o delle intese, previo esame referente della V Commissione consiliare, che è chiamata ad esprimersi anche nell'ambito del procedimento di informazione ed indirizzo riguardante la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari; sulla base delle informazioni che le vengono fornite "tempestivamente" e con l'esame dei relativi documenti. La Commissione può adottare sia risoluzioni che formulare osservazioni e può deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali riguardo i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, il Presidente della Regione è altresì tenuto a riferire annualmente all'Assemblea sui temi di maggior interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di controllo del Consiglio sono previsti altri obblighi

¹² Vedi articolo 12 della legge statutaria che disciplina lo statuto dell'opposizione, solo per quei gruppi di liste presentate da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena che si siano collegati con un altro gruppo di liste della stessa coalizione.

informativi a carico del Governo regionale: sull'attività della Commissione paritetica, sul contenzioso costituzionale promosso dalla Regione, sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sui provvedimenti relativi ad incarichi dirigenziali.

Per accentuare il ruolo tecnico e non partisan del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione si è provveduto a modificare la composizione, che è diventata paritaria tra maggioranza e opposizione, conservando la presidenza per l'opposizione; le funzioni già attribuite sono state integrate con il parere sull'esecuzione da parte della giunta degli indirizzi contenuti nelle mozioni e negli ordini del giorno, da esprimere nei confronti delle Commissioni di merito che dovranno riferire sul merito all'Assemblea.

Tenendo conto delle novità introdotte dalla L.R. 21/2007, è stato rimodulato lo svolgimento del procedimento legislativo riguardante la sessione di bilancio tenendo conto dell'introduzione di nuovi strumenti non legislativi, quali il "Documento di programmazione economico-finanziario regionale" (DPEFR), propedeutico alla manovra di bilancio e la Relazione politico programmatica (RPPR) che accompagna la manovra stessa, nonché del progetto di legge strumentale alla manovra; della nuova struttura del bilancio e del diverso contenuto della legge finanziaria. E' stata inoltre prevista un'apposita sessione per l'esame del rendiconto, da svolgersi prima dell'esame del DPEFR.

Con riferimento alla LR 1/2006 è stata disciplinata la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo, con l'introduzione di norme procedurali che precisano i termini, le modalità di espressione dell'intesa o del parere del CAL nonché della partecipazione del suo Presidente alle sedute delle Commissioni consiliari.

Due nuovi articoli prevedono le modalità di presentazione della richiesta consiliare di referendum costituzionale ex art. 138, secondo comma, della Costituzione e le modalità di espressione del parere consiliare nei casi previsti dall'art. 132 della Costituzione concernenti variazioni del territorio.

Una disciplina più completa ed articolata riguarda le attività delle Commissioni consiliari per quanto concerne l'acquisizione di informazioni utili ai loro lavori, potendo avvalersi di consulenze, svolgere audizioni dei soggetti esterni, ispezioni, richiedere l'esibizioni di atti e documenti, effettuare sopralluoghi presso terzi. Un articolo riguarda le audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale.

Sono state infine ampliate le disposizioni relative all'informazione dei cittadini e al diritto di accesso dei Consiglieri, rinviando la disciplina di aspetti specifici ad un regolamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

4.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come i precedenti rapporti 2003-2005 e 2006, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, per proseguire ed aggiornare l'indagine avviata con il primo e il secondo rapporto.

Il contenzioso considerato concerne sia i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale, che quelli promossi in via incidentale.

Il presente aggiornamento considera, per quanto riguarda i giudizi in via principale, i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel corso del 2007, nonché lo stato del contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle leggi regionali della IX legislatura, aggiornato a tutto il 2007. Per quanto riguarda i giudizi in via incidentale si prenderanno in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel corso del 2007.

4.2 - Quadro normativo

Nel 2007 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

4.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia

4.3.1 - Profili generali

Nel corso del 2007, su 32 leggi regionali promulgate, due sono le leggi regionali impugnate dal Governo: la legge regionale 24/2007 sull'uso della denominazione "Tocai friulano" e la legge regionale 29/2007 sulla tutela della lingua friulana.

Inoltre, nel periodo considerato, sono stati definiti 4 ricorsi del Governo relativi a leggi regionali promulgate negli anni precedenti (una nel 2005, le altre tre nel 2006).

La tabella 4.1 contiene l'elenco delle leggi regionali della IX legislatura impugnate dal Governo in via di azione e il relativo stato del giudizio aggiornato al 31 dicembre 2007.

Tab. 4.1 – IX Legislatura - Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali al 31.12.2007

Nr.	Estremi della legge	Titolo della legge	Estremi decisione della Corte
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2007
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Ord. 0442/2007
16	LR 02/10/2007 n. 24	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Giudizio pendente
17	LR 18/12/2007 n. 29	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Giudizio pendente

Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2007 è stata predisposta (ovvero aggiornata rispetto al precedente rapporto) una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali (le questioni di legittimità sollevate, le disposizioni oggetto di censura, i parametri di costituzionalità invocati, le censure mosse dal Governo, le eventuali difese della Regione e, se intervenuta, la decisione della Corte) e dell'iter processuale del ricorso (vedi tabelle da 4.2 a 4.7).

Tab. 4.2

LEGISLATURA IX - LR n. 30 dd. 13/12/2005 (Norme in materia di piano territoriale regionale) PUBBLICATA SUL BUR IL 14/12/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	<p>Art. 1 e 4, nella parte in cui, nel disciplinare le attribuzioni dei comuni in materia di pianificazione, omettono di attribuire alle province funzioni di pianificazione di area vasta</p>	<p>Art. 4 stat.</p>	<p>Le disposizioni contrastano con il "principio dell'autonomia", quale principio generale dell'ordinamento, in quanto comporta una grave lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle province</p>	<p>Il principio costituzionale di autonomia non vieta al legislatore regionale di disciplinare, nei termini ritenuti più opportuni, l'esercizio delle funzioni provinciali nelle materie di competenza legislativa. Sarebbe preclusa soltanto l'introduzione di limitazioni gravi che incidano sul nucleo fondamentale delle libertà locali. Vedi 2</p>	<p>Infondatezza della questione: la legge cost. 2/1993 ha trasformato la competenza legislativa della Regione in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva. La giurisprudenza costituzionale pertanto riconosce una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale. Oltretutto la legislazione statale fondamentale in materia di ordinamento degli enti locali fa salve le attribuzioni previste da norme delle regioni a statuto speciale. In definitiva, ai fini della verifica del rispetto dell'autonomia degli enti locali ciò che rileva non è la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del ruolo della Provincia. Inoltre la successiva l.r. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) ha previsto e disciplinato alcune attribuzioni della Provincia in materia di pianificazione territoriale.</p>

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
2	Vedi 1	Art. 114, secondo comma, e art. 118, secondo comma, cost.	Le disposizioni contrastano con le disposizioni costituzionali citate a margine in quanto non riconoscono alle province la titolarità della funzione di pianificazione di area vasta, quale "funzione propria" delle province e come tale non comprimibile dal legislatore statale e regionale (intendendo per "funzioni proprie" dell'ente quelle storicamente tramandate o comunque ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo della rispettiva comunità territoriale e degli interessi di cui esso è esponentiale)	La condizione degli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia è disciplinata non dalle disposizioni del Titolo V Cost., che non si applica alle regioni a statuto speciale, bensì dall'art. 59 stat. secondo il quale le Province e i Comuni sono enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 9/1997 spetta alla Regione, nelle materie attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 4 stat., il compito di determinare le funzioni degli enti locali. La disposizione dell'art. 59 stat. dovrebbe pertanto intendersi limitata alle materie diverse da quelle che lo statuto assegna alla Regione. Inoltre la funzione di adozione del Piano territoriale non sarebbe una funzione essenziale, né rientra tra quelle storicamente attribuite, essendo stata introdotta soltanto nel 1990.	Inammissibilità della questione: in quanto non è possibile invocare disposizioni del Titolo V Cost. relative al regime giuridico degli enti locali in riferimento ad una regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema sia di enti locali che di urbanistica e nella quale vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative.
3	Vedi 1	Art. 118, primo comma,	Le disposizioni non rispettano i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 118 cost., in quanto attribuiscono ai comuni o alle associazioni di comuni tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di area vasta, che invece per l'entità degli interessi cui fanno riferimento e che trascendono la dimensione comunale dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi tra comuni e regione.	Vedi 2	Inammissibilità della questione: vedi 2

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
4	Vedi 1	Art. 59 stat.	Non argomentato	Le disposizioni censurate non violano il principio di autonomia provinciale in quanto lo Stato, secondo la disposizione statutaria, può attribuire funzioni agli enti locali della Regione solo nelle proprie materie, tra le quali non rientrano quelle disciplinate dalle norme regionali impugnate.	Infondatezza della questione: vedi 1
5-8	Art. 8, 11 e 12 , per la parte in cui escludono qualsiasi intervento qualificato della provincia, rispettivamente, nell'ambito delle procedure di approvazione del PTR, dall'intesa con la Regione per la costituzione delle STU e dalle definizioni delle norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico	Vedi 1, 2, 3 e 4	Vedi 1, 2, 3 e 4	Vedi 1, 2, 3 e 4	Vedi 1, 2, 3 e 4
9	Intera legge	Art. 117, secondo comma, lett. s) (paesaggio) e terzo comma (governo del territorio)	La disciplina introdotta dalla legge regionale investe anche materie estranee all'urbanistica e all'ordinamento degli enti locali, e cioè la tutela del paesaggio (per la quale vale la competenza esclusiva dello Stato) e il governo del territorio (per il quale vale la competenza concorrente)	Le norme costituzionali citate non si applicano alla Regione in luogo di quelle dello statuto speciale. Inoltre nel ricorso non sono individuate le norme della l.r. 30 che incidono sulla materia del paesaggio e del governo del territorio. La censura è comunque infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha ormai riconosciuto la competenza delle Regioni a dettare norme ai fini della tutela paesaggistica.	Inammissibilità della questione: vedi 2

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 10.02.2006	Ricorso notificato il: 11.02.2006	depositato il: 21.02.2006	n. 026 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 011 del 15.03.2006			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 06.02.2007	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 04.07.2007		
Deposito della decisione in data 17.07.2007	Giudice redattore: De Siervo		Sentenza n. 0286/2007

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio di costituzionalità la Regione ha emanato la l.r. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) la quale ha disciplinato organicamente la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, conferendo alcune specifiche attribuzioni alle Province e, all'art. 64, lett. w), ha abrogato tra l'altro l'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2005.

Tab. 4.3

LEGISLATURA IX - LR n. 01 dd. 09/01/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) PUBBLICATA SUL BUR IL 11/01/2006

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 8, comma 5, e art. 17 nella parte in cui non menzionano le "funzioni proprie" dei Comuni e delle Province	Art. 4 stat., art. 5, 114, 117, secondo comma, lett. p), 118 cost.	Le disposizioni censurate contrastano con il principio autonomistico, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, desumibile dagli art. 5, 114 e 118 cost., in quanto non tengono conto delle funzioni proprie di Comuni e Province (in particolare per queste ultime delle funzioni previste dagli art. 19 e 20 del d.lgs. 267/2000, da considerarsi quadro di riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli art. 117, secondo comma, lett. p) e 118, secondo comma, cost. e come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale)	L'art. 8, comma 5 ha carattere meramente ricognitivo, in quanto tale idoneo a escludere l'efficacia di altre leggi attributive di funzioni proprie alle Province. Inoltre contempla le "funzioni fondamentali" che comunque includono quelle "proprie" dell'ente locale. Sull'art. 17 il ricorso è generico in quanto non individua i compiti "negati" alla Provincia. La questione è comunque infondata perché le disposizioni costituzionali invocate non si applicano alle regioni a statuto speciale.	Inammissibilità delle questioni: per la genericità della motivazione sull'applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia delle disposizioni del Titolo V della Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali. Si applicano infatti le disposizioni dello statuto in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, e vige il parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative.
2	Art. 9, 25 e 26 , nella parte in cui non attribuiscono alle Province ma ad altri enti locali funzioni proprie delle Province stesse	Vedi 1	Vedi 1	Questione inammissibile per contraddittorietà e genericità: vedi 1.	Infondatezza delle questioni: quanto alle invocate disposizioni dello statuto: il mancato riferimento da parte del legislatore regionale alle funzioni proprie delle province non implica il disconoscimento dell'esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali e una lettura complessiva della legge 1/2006 fa emergere l'esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le province.
3	Art. 20 , nella parte in cui esclude la possibilità delle Province di aderire alle forme collaborative tra enti locali	Vedi 1; Art. 59 stat. e art. 2 d.lgs. 9/1997	Vedi 1; inoltre la disposizione censurata contrasta con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in quanto attribuisce esclusivamente a comuni o a loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, che, in quanto trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi necessari (a differenza delle città metropolitane e delle associazioni intercomunali la cui istituzione è solo eventuale)	Vedi 1.	

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
4	Art. 31, 32, 33, 36 e 37 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)	Art. 123, u.c., cost. in connessione art. 10 legge cost. 3/2001	Le disposizioni regionali contrastano con l'art. 123, u.c., cost. , come modificato dalla legge cost. 3/2001, in quanto la materia in questione è riservata allo statuto (e non quindi alla legge ordinaria). Tale norma costituzionale è applicabile anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, ex art. 10 legge cost. cit., sino all'adeguamento dello statuto speciale, in quanto riconosce forme di autonomia più ampie per gli enti locali (dovendosi riferire l'art. 10 cit. non solo alla Regione ma anche agli enti locali).	Non appare sufficiente la motivazione sull'applicabilità dell'art. 10, legge cost. 3/2001.	Inammissibilità della questione per la genericità delle argomentazioni svolte a sostegno dell'applicabilità dell'art. 123, u.c., cost. alla Regione Friuli Venezia Giulia.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 02.03.2006	Ricorso notificato il: 10.03.2006	depositato il:	n. 047 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 017 del 26.04.2006			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 22.05.2007		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 18.06.2007	
Deposito della decisione in data 26.06.2007		Giudice redattore: De Siervo	Sentenza n. 0238/2007

Tab. 4.4

LEGISLATURA IX - LR n. 12 dd. 21/07/2006 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) PUBBLICATA SUL BUR IL 24/07/2006

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 7, commi 15 e 16 (inquadramento nel ruolo unico regionale di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato previo superamento di prova selettiva)	Artt. 3, 51, comma 1, e 97 cost.	Elusione del principio del pubblico concorso come regola per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, posta a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione		Dichiara l' estinzione del processo vista la rinuncia al ricorso da parte del Governo e la relativa accettazione della Regione a seguito dell'abrogazione delle norme impugnate con l.r. 19/2006

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 08.09.2006	Ricorso notificato il: 21.09.2006	depositato il: 29.09.2006	n. 102 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 044 del 08.11.2006			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 20.11.2007		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 10.12.2007	
Deposito della decisione in data 12.12.2007		Giudice redattore: Cassese	Ordinanza n. 0427/2007

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio di costituzionalità l'art. 38 della legge regionale 19/2006 ha abrogato, fra l'altro, le disposizioni impugnate, prevedendo, in luogo dell'inquadramento del personale di cui alla legge impugnata, una proroga dei relativi contratti a tempo determinato.

Tab. 4.5

LEGISLATURA IX - LR n. 18 dd. 25/08/2006 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) PUBBLICATA SUL BUR IL 30/08/2006

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 3, lett. a), art. 1, 2 e 4 ed articoli collegati	Art. 6 statuto, art. 10 legge cost. 3/2001	Le disposizioni censurate eccedono la competenza legislativa integrativa in materia di antichità e belle arti riconosciuta dallo statuto e quella derivante dalla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 legge cost. 3/2001 attribuita alle regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali dall'art. 117, terzo comma cost. (punto 2 ricorso)		Dichiara l' estinzione del processo vista la rinuncia al ricorso da parte del Governo e la relativa accettazione della Regione a seguito della l.r. 4/2007
2	Art. 3 lett. a)	Art. 117, 2° comma, lett. s), cost. e norma interposta di cui all'art. 88 d.lgs. 42/2004	La disposizione censurata, prevedendo che la Fondazione predisponga piani di ricerca archeologica, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (punto 3 ricorso)		
3	Art. 1, 2, 4 e disposizioni connesse	Art. 117, terzo comma (competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali) e principio fondamentale di cui art. 112 d.lgs. 42/2004	Le disposizioni censurate, riguardando aree del demanio statale, violano il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene (cd. principio di dominicalità della valorizzazione) ribadito dalla Corte cost. nella sent. 26/2004		
4	Art. 1, commi 1 e 2	Principio di leale collaborazione di cui agli art. 117 e 118 cost. e principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4, d.lgs. 42/2004	Le disposizioni censurate, provvedendo alla valorizzazione in via immediata ed unilaterale con legge, violano il principio di leale collaborazione e il principio fondamentale della legislazione statale desumibile dall'art. 112, comma 4, d.lgs. 42/2004.		

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 19.10.2006	Ricorso notificato il: 30.10.2006	depositato il: 07.11.2006	n. 108 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 049 del 13.12.2006			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Camera di consiglio del 21.11.2007	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 12.12.2007		
Deposito della decisione in data 20.12.2007	Giudice redattore: Quaranta	Ordinanza n. 0442/2007	

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio di costituzionalità è intervenuta la l.r. 4/2007 volta a far cessare la materia del contendere innanzi alla Corte Costituzionale prevedendo la necessità della previa intesa con il Ministero competente nella fase antecedente alla costituzione della fondazione ed eliminando ogni riferimento all'attività di scavo che rientra nella competenza esclusiva statale.

Tab. 4.6

LEGISLATURA IX - LR n. 24 dd. 02/10/2007 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs)) PUBBLICATA SUL BUR IL 10/10/2007

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1	Art. 4 e 5 stat., art. 19, par. 1 e 2 Reg. CE 753/2002 e punto 5 Reg CE 382/2007	La disposizione eccede la competenza regionale in quanto la disciplina delle opere dell'ingegno, tra cui rientra la tutela dei marchi, non è elencata tra le materie di competenza regionale, per cui è materia di competenza esclusiva statale, rispetto alla quale solo il legislatore nazionale è chiamato a dare attuazione ad accordi di diritto internazionale. Inoltre la norma contrasta con le disposizioni comunitarie che, confermando la validità dell'Accordo del 1993 tra la Comunità europea e l'Ungheria, prevedono l'impossibilità di continuare a usare la denominazione "Tocai friulano" dopo il 31/3/2007 e la sostituzione del marchio con la denominazione "Friulano".		
2	Art. 1	Art. 4, comma 1, stat., art. 11 e 117, co. 1, Cost.	La disposizione non risulta in armonia con gli obblighi internazionali dello Stato, violando così la norma statutaria e il disposto costituzionale che introduce tra i principi dell'ordinamento, validi anche per le regioni a statuto speciale, il rispetto del diritto internazionale e dei trattati internazionali da cui discende nel nostro ordinamento l'obbligo del rispetto del diritto comunitario.		

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 23.11.2007	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale sì/no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 00.00.0000		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000	
Deposito della decisione in data 00.00.0000		Giudice redattore:	Sentenza/ordinanza n. 0000/0000

Tab. 4.7

LEGISLATURA IX - LR n. 29 dd. 18/12/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) PUBBLICATA SUL BUR IL 27/12/2007

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 6, comma 2 e art. 8, commi 1 e 3	Art. 9, comma 1, legge 482/1999, attuativa dell'art. 6 cost.	Le norme censurate, che prevedono un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgano del diritto di usare tale lingua e di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con la norma parametro che invece circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico		
2	Art. 9, comma 3	Art. 6 cost. e art. 7 legge 482/1999	La norma censurata, prevedendo che per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana "può" essere prevista la ripetizione dei testi tradotti in forma scritta, contrasta con le norme parametro che invece statuiscono che, qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione e che qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatte in lingua italiana		
3	Art. 9, comma 3	Art. 6 cost. e art. 8 legge 482/1999	La norma censurata contrasta con le norme parametro che pur consentendo ai consigli comunali di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela fa salvo il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana		
4	Art. 11, comma 5	Art. 1, comma 1, legge 482/1999 (con riferimento all'art. 6 cost.) e art. 10 della stessa legge 482/1999	La norma censurata, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi anche nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti, contrasta con le norme parametro secondo cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi solo in aggiunta a quelli ufficiali		
5	Art. 11, comma 5	Art. 3, secondo comma, cost.	La norma censurata viola il principio di eguaglianza		

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
6	Art. 12, comma 3	Principio di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 legge 59/1997; art. 4 legge 482/1999 (in rapporto a art. 6 cost.)	La norma censurata, nel prevedere che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento della iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua, comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, violando così i parametri invocati, che invece demandano all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e in particolare prevedono una manifestazione di volontà da parte dei genitori consistente nell'assenso alla frequenza dell'insegnamenti		
7	Art. 12, comma 3	Art. 3 cost.	La norma censurata non è compatibile con la norma parametro configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero		
8	Art. 14, commi 2 e 3	Principio di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 legge 59/1997; art. 4 legge 482/1999 (in rapporto a art. 6 cost.); art. 117, terzo comma, (competenza in materia di istruzione) cost. in relazione art. 6, n. 1 stat. e art. 10 legge cost. 3/2001	La norma censurata, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico e che nella programmazione scolastica sono comprese modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue contrasta con i parametri invocati, posto che la Regione ha competenza concorrente in materia di istruzione (forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza integrativa attuativa prevista dallo Statuto e quindi estesa in base alla clausola ex art. 10 legge cost. 3/2001), e che tale competenza viene attribuita facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche		
9	Art. 18 comma 4	Art. 4, commi 1 e 2 legge 482/1999 (in relazione art. 6 cost.) e principio della tutela linguistica nell'ambito territoriale di insediamento desumibile dalla legge 482/1999	La norma censurata, nel prevedere che la Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate in aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasta con le norme parametro che circoscrivono l'insegnamento alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza.		

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 14.02.2008	Ricorso notificato il: 25.02.2008	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale sì/no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000		
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:	Sentenza/ordinanza n. 0000/0000	

4.4 - Le tendenze rilevate

4.4.1 - Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, si conferma la tendenza già emersa nel 2006, in cui la percentuale di leggi impugnate sulle leggi promulgate era stata del 10% (3 su 29): nel 2007 è stata del 6% (2 su 32), confermando così l'inversione di tendenza rispetto al 2005 in cui la percentuale è stata del 21%.


Raffrontando questi dati con le altre regioni e province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del sistema di controllo di costituzionalità siciliano, si nota come si tratti di una tendenza generalizzata: 5 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata: Lazio, Marche, Trentino-Alto Adige, Trento e Umbria. (Vedi tabella 4.9). La nostra Regione si pone, sebbene di poco, al di sotto della media nazionale in termini di percentuale di leggi impugnate (6% contro 6,34).

La tabella 4.8 e la figura 4.1 mostrano l'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale della IX legislatura.

Tab. 4.8 – IX legislatura. Leggi impugnate in via principale

Anno	leggi approvate	leggi impugnate	% di impugnazione
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
totale	132	17	13%

Fig. 4.1 – Incidenza percentuale delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale



Tab. 4.9 – Anno 2007. Raffronto con le altre Regioni e Province autonome (escluse la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia) delle impugnative governative sulla produzione legislativa (*)

	Leggi impugnate	Leggi non impugnate	tot. leggi 2007	Percentuale di leggi impugnate
Abruzzo	4	44	48	8,33%
Basilicata	3	27	30	10,00%
P.A. Bolzano	2	13	15	13,33%
Calabria	7	23	30	23,33%
Campania	3	11	14	21,43%
Emilia Romagna	1	28	29	3,45%
Lazio	0	27	27	0,00%
Liguria	1	44	45	2,22%
Lombardia	4	32	36	11,11%
Marche	0	20	20	0,00%
Molise	1	31	32	3,13%
Piemonte	2	27	29	6,90%
Puglia	1	40	41	2,44%
Sardegna	2	10	12	16,67%
Toscana	2	67	69	2,90%
TAA	0	6	6	0,00%
P.A. Trento	0	24	24	0,00%
Umbria	0	38	38	0,00%
VdA	4	30	34	11,76%
Veneto	2	34	36	5,56%
totale	39	576	615	6,34%

4.4.2 - Aspetti procedurali e processuali

Anche nel 2007 si è rilevata la tendenza del legislatore regionale a modificare o abrogare le disposizioni censurate senza dar loro applicazione, in pendenza del giudizio, in modo da far venire meno l'interesse al ricorso da parte del Governo e prevenire una pronuncia di merito della Corte. E' quello che avvenuto con la legge regionale 12/2006 che, all'art. 7, commi 15 e 16, prevedeva l'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale a tempo determinato. Il Governo ha deliberato di impugnare tali disposizioni nella seduta del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2006 e il 2 ottobre successivo, con un emendamento presentato in Aula su una legge in materia di salute umana (quindi estranea all'oggetto delle disposizioni impugnate, riguardanti la materia del personale), venivano abrogate le disposizioni impugnate e ulteriormente prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato, senza aver dato corso all'applicazione delle norme medesime. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e, vista la relativa accettazione da parte della Regione, la Corte costituzionale con l'ordinanza 427/2007 ha dichiarato l'estinzione del processo.

Analogamente è avvenuto con la legge regionale 18/2006 che, istituendo la Fondazione di

(*) Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

Aquileia per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di tale sito, eccedeva la competenza legislativa regionale in materia. Anche in questo caso, in pendenza del giudizio di costituzionalità è intervenuta la legge regionale 4/2007 volta a far cessare la materia del contendere. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e, vista la relativa accettazione da parte della Regione, la Corte costituzionale con l'ordinanza 442/2007 ha dichiarato l'estinzione del processo.

Infine merita anche ricordare che in pendenza del giudizio di costituzionalità sulla legge regionale 30/2005 "Norme in materia di piano territoriale regionale", la Regione ha emanato la legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" la quale ha interamente abrogato l'art. 4 impugnato e ha previsto e disciplinato alcune attribuzioni delle province in materia di pianificazione territoriale, così recependo in parte le censure del Governo. In questo caso ciò non ha comunque evitato la pronuncia della Corte costituzionale dal momento che la norma impugnata ha comunque avuto applicazione per tutto il periodo della sua vigenza.

Quanto alle altre decisioni della Corte costituzionale in rito riguardanti l'inosservanza di norme di carattere processuale da parte del Governo, si evidenzia la sent. 238/2007 che, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione, ha rilevato la genericità o contraddittorietà delle censure e pertanto ha dichiarato inammissibili le questioni. In particolare la Corte ha riconosciuto la mancata argomentazione in ordine alla applicazione delle norme del titolo V della Costituzione, novellato dalla riforma del 2001, in luogo delle norme dello statuto speciale: infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte (cfr. anche sent. 215/2006, 156/2006 e 391/2006), il Governo può invocare, quali parametri del giudizio, le norme del titolo V solo dopo aver dimostrato che esse si applicano anche alla nostra regione, tenuto conto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001.

4.4.3 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei due ricorsi del 2007

Venendo agli aspetti di merito, vanno segnalate talune delle questioni più rilevanti sollevate dal Governo nei due ricorsi del 2007.

Il primo ricorso impugna la legge regionale 24/2007 con cui la Regione dà attuazione all'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, stabilendo che la denominazione "Tocai Friulano" possa continuare ad essere utilizzata anche dopo il 31 marzo 2007 per designare il vino da commercializzare all'interno del territorio italiano. Il Governo evidenzia innanzi tutto il fatto che la questione relativa all'uso della denominazione in oggetto è in attesa delle pronunce della Corte di giustizia comunitaria: l'approvazione del testo di legge da parte della Regione appare pertanto irragionevole, intempestivo e in violazione del principio di leale collaborazione. Oltre a ciò il Governo ritiene che siano violati gli artt. 4 e 5 dello statuto in quanto la materia concernente la tutela delle opere dell'ingegno, tra cui deve essere ricompresa la tutela dei marchi, non essendo elencata tra le materie di competenza regionale, è materia di competenza esclusiva statale. Inoltre la legge regionale contrasterebbe con le disposizioni comunitarie e, quindi, nuovamente con l'art. 4 dello statuto secondo il quale la potestà legislativa regionale deve risultare in armonia con gli obblighi internazionali dello Stato, con l'art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché con l'art. 11 Cost. che introduce tra i principi dell'ordinamento, validi anche per le regioni a statuto speciale,

il rispetto del diritto internazionale e dei trattati internazionali da cui discende nel nostro ordinamento l'obbligo del rispetto del diritto comunitario.

L'altro ricorso presentato dal Governo impugna la legge regionale 29/2007 recante norme per la tutela della lingua friulana, eccependo diversi profili di illegittimità costituzionale.

La prima questione concerne l'art. 6, comma 2 e l'art. 8, commi 1 e 3 nella parte in cui prevedono un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgano del diritto di usare tale lingua e di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità. Tali disposizioni contrasterebbero con la legge quadro nazionale che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.

La seconda questione riguarda l'art. 9, comma 3, nella parte in cui prevede la mera facoltatività della ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero del deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta a favore dei componenti di organi collegiali che dichiarino di non comprendere la lingua ammessa a tutela: ciò contrasterebbe con la legge quadro nazionale che ne prevede l'obbligatorietà e che prevede altresì che, qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo quelli redatti in lingua italiana.

La terza questione riguarda l'art. 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti: ciò contrasta con la legge quadro secondo cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi solo in aggiunta a quelli ufficiali.

La quarta questione riguarda l'art. 12, comma 3 sull'insegnamento scolastico della lingua minoritaria nella parte in cui prevede, per i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana, un obbligo di comunicare espressamente al momento della iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua. Tale disposizione, come del resto l'art. 14, commi 2 e 3, contrasta con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, violando altresì l'art. 117, terzo comma, Cost. che esclude espressamente dalla competenza concorrente regionale "l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Infine viene censurato l'art. 18, comma 4, ancora per violazione della legge quadro, nella parte in cui prevede che la Regione possa sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate in aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana.

4.4.4 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2007

Quanto alle decisioni di merito della Corte, va rilevato che tutte le questioni di legittimità costituzionale decise nel merito sono state ritenute dalla Corte non fondate, confermando una linea di tendenza emersa già nei precedenti rapporti.

Con la sent. 238/2007 la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali, affermando alcuni principi che vengono poi ribaditi nella sent. 286/2007. In particolare la Corte chiarisce che il principio di autonomia degli enti locali desumibile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. si impone anche alla Regione Friuli Venezia

Giulia in quanto principio generale dell'ordinamento, limitando così la stessa potestà legislativa esclusiva della Regione: l'art. 4 dello statuto speciale prevede infatti come limite alla potestà esclusiva della Regione, tra l'altro, l'armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Peraltro la Corte afferma che ciò deve avvenire in riferimento anche alle specifiche attribuzioni costituzionali o statutarie della Regione. Essendo stata la competenza legislativa della Regione in tema di ordinamento degli enti locali trasformata nel 1993 da concorrente in esclusiva, la Regione nell'ambito di questa competenza fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali. Del resto è ormai consolidato l'orientamento costituzionale secondo il quale il legislatore delle regioni ad autonomia speciale hanno una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali. Oltretutto la Corte rileva anche che la legislazione statale in tema di ordinamento degli enti locali costantemente fa salve le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni ad autonomia speciale.

In conclusione, secondo la Corte, ai fini della verifica del rispetto del principio di autonomia degli enti locali non rileva la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, bensì occorre valutare se in concreto la disciplina complessiva negli profili ritenuti essenziali per garantire l'autonomia di enti locali ritenuti costituzionalmente necessari.

4.5 - I giudizi in via incidentale su leggi della Regione

Nel corso del 2007, non risultano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ordinanze di rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale nel corso di un giudizio nei confronti di leggi della Regione Friuli Venezia Giulia o di singole sue disposizioni.

Invece con sentenza del 10 luglio 2007 (depositata il 20 luglio 2007) la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale con due ordinanze del TAR del Friuli Venezia Giulia, entrambe del 12 dicembre 2005 e di identico contenuto, relative a disposizioni della legge regionale 28/2004, in materia di telefonia mobile, questioni eccepite dalle società ricorrenti TIM e Vodafone e ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal giudice amministrativo.

In particolare il TAR ha censurato gli artt. 3, comma 1, lettera a), 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 2 della legge regionale citata in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma della Costituzione e all'art. 4, numero 12 dello statuto.

Gli artt. 3 e 4 prevedono che, ai fini della localizzazione degli impianti, siano adottati dei piani comunali di settore che costituiscono lo strumento per localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche, secondo le linee guida adottate dalla Regione. Si tratta di una pianificazione di tipo urbanistico esecutivo, in luogo del regolamento comunale previsto dall'art. 8 della legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) quale strumento per la disciplina degli insediamenti degli impianti. Ciò, secondo il giudice rimettente, determinerebbe una pianificazione

aprioristica e vincolante, in contrasto con il principio fondamentale fissato dal legislatore statale e da quello comunitario secondo cui tutto il territorio nazionale, e quindi anche regionale, deve essere coperto dalla rete di telefonia mobile e conseguentemente, anche dal punto di vista urbanistico, la regola deve essere quella della generale ammissibilità. Tale principio imporrebbe, inoltre, che la realizzazione delle infrastrutture sia improntata a criteri di efficienza e tempestività, espressioni anche del diritto costituzionale di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza.

L'art. 5, invece, nel prevedere la necessità del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'installazione dell'impianto, introdurrebbe una duplicazione di procedimenti, in contrasto con il principio fondamentale ricavabile dall'art. 87 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che impone il ricorso ad un procedimento autorizzativo unico. Il procedimento disciplinato dalla legge regionale sarebbe ulteriormente aggravato dalla prevista acquisizione, oltre che del parere vincolante dell'ARPA, in conformità a quanto previsto dall'art. 87 del codice citato, anche del parere dell'Azienda per i servizi sanitari, oltretutto imponendo al gestore gli oneri finanziari per i due pareri suddetti. Inoltre l'articolo censurato ometterebbe di prevedere la possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi, istituto di semplificazione di derivazione comunitaria.

Da ultimo l'art. 8 imporrebbe un ingiustificato divieto di installazione degli impianti in questione nelle zone interessate da biotopi naturali, mentre nulla sarebbe previsto per i parchi e le riserve naturali, che pure dovrebbero essere interessati da un maggior livello di protezione. Tale divieto, pertanto, determinerebbe «un'ingiustificata preclusione alla possibilità di perseguire l'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazione», il quale costituisce espressione di un principio fondamentale in materia di ordinamento delle telecomunicazioni posto dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate nel merito le questioni relative agli artt. 3 e 4 in quanto lo statuto speciale della Regione amplia la potestà legislativa della Regione in materia di urbanistica, sottoponendola ai soli limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, e non anche all'osservanza dei principi fondamentali sanciti dalla legge statale. Pertanto la Regione è libera di strutturare in forme differenti la fase di pianificazione concernente l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Ne segue che l'articolazione prescelta dalla legge regionale 28/2004 che, in luogo del regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ruota intorno al Piano urbanistico esecutivo del Comune, non eccede la sfera di competenza legislativa regionale in materia urbanistica. Anche per quanto riguarda il ritenuto pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica la Corte osserva come lo stesso art. 1 della legge regionale 28/2004 chiarisce espressamente che la legislazione regionale si svolge «nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». È, pertanto, direttamente il legislatore regionale a riconoscere la necessità che la propria attività si accordi alla parallela produzione normativa dello Stato. Gli artt. 3 e 4 non si discostano da siffatta premessa, giacché non recano in sé alcuna previsione contenutistica circa i criteri di pianificazione e di localizzazione degli impianti, salvo il dovuto richiamo all'osservanza dei valori soglia fissati dallo Stato (art. 4, comma 2, lettera d).

Né appare un intollerabile aggravamento del procedimento la predisposizione di un quadro

preliminare di compatibilità urbanistica: benché esso introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, posto che l'autorizzazione verrà richiesta in ragione di parametri predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarità del caso concreto.

La Corte ha ritenuto altresì non fondate le questioni di legittimità sollevate in relazione all'art. 8 in quanto le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità della specifica tutela consentono di escludere che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.

Invece, per quanto riguarda le questioni sollevate in relazione all'art. 5, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, posto che è intervenuta la legge regionale 5/2007 che, all'art. 53, ha cancellato ogni riferimento al parere dell'ASL, ha soppresso la disposizione in punto di oneri finanziari e ha introdotto un espresso rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. 253/2003 e alle norme sul procedimento amministrativo.

5. I Rapporti tra Legislativo ed Esecutivo


5.1 - Il sindacato ispettivo.

La tabella 5.1 e la figura 5.1 mettono in risalto la situazione relativa agli atti di sindacato ispettivo e al loro esito nel periodo di riferimento.

Tab. 5.1 – Anno 2007. IX legislatura – Atti di sindacato ispettivo

INTERPELLANZE			INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA			INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE			INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione
57	23	40%	68	13	19%	339	105	31%	111	90	81%

Fig. 5.1 – Atti di sindacato ispettivo



Dalla tabella 5.1 e dalla figura 5.1 risulta che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta il 90% del totale. Le interpellanze rappresentano invece il 10% dell'insieme degli strumenti utilizzati. La percentuale di evasione degli atti di sindacato ispettivo si attesta mediamente sul 40%. In termini di efficacia del mezzo prescelto, va evidenziato il picco positivo, pari all'81% che si presenta per le interrogazioni a risposta immediata e del livello più basso, pari al 19% riservato alle interrogazioni a risposta scritta.


5.2 - L'indirizzo politico

La tabella 5.2 e la figura 5.2 forniscono i dati relativi agli atti di indirizzo politico e al loro esito nell'anno 2007.

Tab. 5.2 – Anno 2007. IX legislatura . Atti di indirizzo politico

MOZIONI	presentate	23
	approvate	8
	respinte o ritirate	11
	non evase	4
	% di evasione	83%
ODG SU MOZIONI	presentati	8
	accolti dalla Giunta o approvati in Aula	3
	respinti o ritirati	5
	% di successo	38%
ODG SU PROGETTI DI LEGGE	presentati	98
	accolti dalla Giunta o approvati in Aula	44
	non accolti dalla Giunta o respinti in Aula	51
	ritirati	3
	% di successo	45%

Fig. 5.2 – Atti di indirizzo politico



Dalla tabella 5.2 e dalla figura 5.2 risulta che l'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 129 atti presentati in Consiglio, di cui 23 mozioni (18%), 8 ordini del giorno su mozioni (6%) e 98 ordini del giorno su progetti di legge (76%).

5.3 - Le nomine e le designazioni

Le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti e organi di gestione, consultivi e di controllo, operanti sia in ambito regionale che nazionale, di spettanza sia degli organi dell'esecutivo regionale (Presidente, Giunta regionale e Assessori) che del Consiglio regionale, sono disciplinate dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 75 e dalla L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

Il sistema attribuisce all'esecutivo (per le nomine di sua competenza) la formulazione della proposta sulla quale si esprime con parere motivato (non vincolante) la Giunta per le nomine integrata dal Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità.

La Giunta per le nomine nel 2007 ha esaminato 2 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo in 2 organismi. Non ha effettuato nessuna nomina diretta.

Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta per le nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

La tabella 5.3 fornisce il quadro delle nomine e designazioni effettuate nel 2007 in seno agli enti, istituti ed organismi raggruppati in macro aree di riferimento: organi consultivi e di proposta, enti pubblici strumentali, agenzie regionali, società di capitali e consortili, enti funzionali e persone giuridiche private.

Dal quadro risulta che nel 2007 sono state effettuate nel complesso 56 nomine e designazioni, da parte degli organi dell'esecutivo regionale.

Negli anni precedenti della IX legislatura il Consiglio ha espresso nomine e designazioni dirette che andavano dal 12% (2003-2005) al 24% (2006).

Tab. 5.3 – Anno 2007. IX legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE, DIFENSORE CIVICO, TUTORE PUBBLICO DEI MINORI		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>
AGENZIE, AZIENDE ED ENTI REGIONALI						
a.re.ra.n.	Giunta reg. 1		Giunta reg. 2			
a.t.e.r. di Udine			Ass. Reg. 1			
Azienda per i Servizi sanitari n. 2 Isontina	Giunta reg. 1					
Azienda speciale di Villa Manin					Giunta reg. 5	
Aziende per i Servizi sanitari n. 6 Friuli occidentale	Giunta reg. 1					
Centro servizi condivisi	Giunta reg. 1					
E.Z.I.T.			Pres. Reg. 5		Pres. Reg. 5	
Ente Tutela Pesca					Giunta reg. 3	
IRCCS Burlo Garofolo	Giunta reg. 1					
IRCCS CRO Aviano	Giunta reg. 1					
SOCIETÀ DI CAPITALI E CONSORTILI						
Azienda speciale CCIAA "Concentro"					Pres. Reg. 1	
Azienda speciale CCIAA "Trieste on-line"					Pres. Reg. 5	
Azienda speciale CCIAA "Aries" Trieste					Pres. Reg. 5	
Azienda speciale CCIAA Gorizia per il Porto di Monfalcone					Pres. Reg. 5	
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.			Pres. Reg. 1		Pres. Reg. 5	
ENTI FUNZIONALI						
Università di Udine			Giunta reg. 1			
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE						
Deputazione di Storia Patria per il Friuli			Pres. Reg. 3			
Fondazione San Daniele			Pres. Reg. 1		Pres. Reg. 1	
Società ferrovie Udine - Cividale s.r.l.	Pres. Reg. 1					

5.4 - L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

L'attività di controllo e valutazione condotta dal Comitato in seno al Consiglio regionale si è qualificata nell'anno sotto il profilo del tendenziale consolidamento dell'approccio non partisan delle analisi svolte e del metodo di lavoro nell'affrontare gli argomenti trattati, imperniato sull'istruttoria tecnica prodotta dall'ufficio di supporto. Difatti, tutte le determinazioni dell'organo sono state assunte per consenso unanime e le proposte ed i pareri formulati hanno in generale tenuto conto dell'analisi tecnica, elaborata sulla base delle informazioni e delle evidenze empiriche acquisite all'istruttoria.

La circostanza vale ad evidenziare come si stia radicando una nuova cultura del controllo in funzione conoscitiva, sensibilmente sottratta alla logica degli schieramenti e imperniata sul riconoscimento che l'acquisizione di conoscenze, su cosa sia realmente accaduto dopo l'approvazione di una legge e sul se e sul come gli interventi realizzati abbiano conseguito gli effetti voluti, costituisca interesse comune della maggioranza e delle opposizioni consiliari e sia il necessario punto di partenza per fondare la valutazione delle politiche.

Anche quando non sono mancati momenti di tensione, come è accaduto nel caso dell'istruttoria della missione valutativa sull'affidamento di consulenze e incarichi esterni da parte dell'Amministrazione regionale, l'organo è alla fine riuscito ad assumere una posizione unitaria nei confronti dell'esecutivo, sollecitandolo alla necessaria collaborazione.

La vicenda, iniziata nel 2006 con la richiesta alla Giunta delle informazioni e della documentazione amministrativa d'interesse, si è protratta sino agli ultimi scorcio della IX legislatura, registrando a fine 2007 l'incidente della mancata disponibilità del Direttore generale dell'amministrazione regionale a comparire in audizione per essere sentito sulla questione, per concludersi a fine febbraio 2008 con l'esito della messa a disposizione della documentazione richiesta, in esecuzione di un apposito ordine di esibizione deliberato dal Comitato, cui la Presidenza della Giunta ha infine ottemperato nel termine assegnato.

Peraltro, in dipendenza dallo scadere della legislatura e dall'arresto dei lavori consiliari non si è potuto dar corso all'esame della documentazione prodotta dalla Giunta, portando a conclusione l'istruttoria della missione valutativa.

Se sul versante dell'attività dell'organo si è dunque registrato un sensibile consolidamento sotto il profilo della metodologia di lavoro e dell'approccio non partisan, analoghi sviluppi positivi non si sono del pari soddisfacentemente prodotti sul piano del raccordo con l'attività delle Commissioni di merito. Di fatti, le Commissioni, destinatarie dei pareri, delle relazioni e delle proposte del Comitato, non hanno dato in genere un seguito di trattazione agli argomenti affrontati dall'organo, eccezion fatta per le determinazioni concernenti l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge.

La circostanza si spiega con la diretta incidenza di tale profilo d'attività nel processo legislativo,

data la possibilità dell'utilizzo immediato dell'apporto tecnico del Comitato nell'ambito dell'istruttoria legislativa, utilizzo peraltro meglio presidiato dal punto di vista delle procedure regolamentari in essere.

Diversamente è a dirsi per gli esiti degli altri profili d'attività: i pareri del Comitato sulle relazioni informative prodotte dalla Giunta sull'attuazione delle leggi regionali o quelli sulle relazioni della Corte dei conti non hanno sinora costituito occasioni di specifica attenzione da parte delle Commissioni.

Due elementi sembrano concorrere ad inquadrare il fenomeno. Da un lato, le Commissioni hanno forse rilevato la loro inattualità rispetto agli impegni assunti in calendario, dall'altro può aver inciso la carenza di specifiche previsioni quanto al seguito d'esame degli affari di competenza del Comitato.

Sul primo punto ha certamente inciso il mancato raccordo fra le attività degli organi in sede di programmazione dei lavori consiliari. La conseguenza è stata che il Comitato ha isolatamente proceduto a trattare gli affari assegnati, senza che l'esame degli stessi venisse programmato anche dalle Commissioni.

Sul secondo punto va detto che la trattazione in Commissione degli affari assegnati al Comitato, sino alle recenti modifiche di cui si dirà subito appresso, non era adeguatamente presidiata a livello di regolamento interno, mancando previsioni espresse circa l'esercizio della funzione referente delle Commissioni nei confronti dell'Aula che potessero valere da sollecitazione per il seguito di trattazione¹³.

Su questo versante dovrebbero incidere le modifiche di fine anno apportate al Regolamento interno, che ridefiniscono meglio l'iter di trattazione delle relazioni informative e delle informazioni prodotte nell'ambito delle missioni valutative svolte, con la previsione che le Commissioni ne riferiscano all'Aula, in modo tale da mettere a disposizione dell'intero Consiglio le informazioni prodotte.

Nuove disposizioni regolamentari sono anche intervenute ad ampliare gli ambiti dell'attività consultiva del Comitato, chiamato a rendere pareri sull'attuazione data dall'esecutivo alle mozioni e agli ordini del giorno e sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Questi nuovi profili d'attività discendono, nel primo caso, dalla regolamentazione procedurale dell'esercizio della funzione di controllo in riscontro degli esiti dell'esercizio della funzione d'indirizzo, nell'ambito delle integrazioni apportate al Regolamento sulla base delle disposizioni della "legge

¹³ Per la precisione, una disposizione in tal senso era già presente nel testo vigente con riguardo alla trattazione delle relazioni della Corte dei conti, ma di fatto alla procedura non è stata data attuazione.

statutaria” n. 17/2007 e, nel secondo, dall’introduzione di nuove procedure e tempistiche per l’esame consiliare del rendiconto (sessione autonoma rispetto a quella di bilancio) in dipendenza dalla riforma contabile operata dalla legge regionale 21/2007, ove è previsto che la rendicontazione della gestione del bilancio sia accompagnata da una relazione recante <<la valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali>>.

La legge statutaria ha anche sancito a livello legislativo le scelte già avviate nella pratica consiliare con la precedente riforma del regolamento interno del 2006, per quanto riguarda l’inserimento delle clausole valutative nei progetti di legge e l’esercizio dell’attività di controllo sull’attuazione delle leggi in funzione della valutazione delle politiche regionali, dando così una copertura rinforzata e un particolare rilievo istituzionale all’esercizio delle attività di riferimento, che in prospettiva dovrebbero poter guadagnare nuova attenzione e riconoscimento dentro e fuori il Consiglio regionale.

A chiusura della disamina delle novità introdotte nell’anno, particolare menzione va fatta per la norma regolamentare che ha previsto la composizione paritetica dell’organo, con decorrenza dalla X legislatura. Con i suoi dieci componenti, di cui cinque della maggioranza e cinque dell’opposizione, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Comitato cessa di essere espressione del diverso peso delle componenti politiche e acquista una più spiccata connotazione tecnica, a servizio della produzione di conoscenza condivisa. A tale modifica si è pervenuti sia per dare riconoscimento al *modus operandi* dell’organo, quale s’è rilevato in esordio, sia per dare realizzazione concreta all’impegno di esercitare l’attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche secondo logiche e modalità non partisan, assunto dal Consiglio regionale con la sottoscrizione della Carta di Matera.

A Matera, nel giugno 2007, si è tenuto il primo Convegno nazionale di progetto CAPIRe, iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Convegno ha segnato una tappa importante di confronto sul tema di fondo del ruolo innovativo che le Assemblee legislative possono giocare nel processo di valutazione degli interventi pubblici e sulle sfide, istituzionali e organizzative, che l’esercizio di questo nuovo ruolo richiede ai Consigli regionali.

Con la partecipazione al Convegno e la sottoscrizione del decalogo di impegni, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha formalizzato la sua piena condivisione del percorso congiuntamente delineato dalle Assemblee legislative aderenti per sviluppare la valutazione delle politiche in funzione del miglioramento della elaborazione e dell’attuazione delle leggi.

Per proseguire con efficacia sulla strada intrapresa, occorre che i processi già attivati in seno al Consiglio si esplichino con la necessaria sinergia e collaborazione sul piano dei rapporti interni con le Commissioni ed esterni con l’esecutivo, migliorando le capacità di interlocuzione e di dialogo; al contempo, occorre che tali processi siano sorretti dall’assistenza tecnica di una struttura organizzativa quantitativamente adeguata e qualitativamente specializzata.

La tabella 5.4 dà conto dell’attività svolta dal Comitato nell’anno 2007.

Tab. 5.4 - Anno 2007. IX legislatura. Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

ATTIVITÀ 2007		OGGETTO
nr. di sedute	8 + (1) ¹⁴	-
nr. di audizioni	1	Incontro con l'Assessore alle attività produttive e la Direzione centrale di riferimento per discutere in merito alle problematiche emerse dall'esame della prima relazione informativa ex l.r.4/2005.
nr. progetti di legge esaminati ai fini del parere sull'inserimento di clausole valutative	3	1. Testo unificato delle proposte di legge N. 221-77-225 <<Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani>>; 2. Disegno di legge n. 257 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua e della cultura friulana>>; 3. Proposta di legge n. 260 <<Norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura friulana>>; Relazione al rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006.
nr. relazioni della Corte dei conti esaminate	1	Relazione al rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006.
nr. relazioni informative sull'attuazione di leggi regionali esaminate	3	1-2. Prima e seconda relazione semestrale (al 30.06.06 e al 31.12.06) sullo stato d'attuazione degli interventi per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (L.R. 4/2005 – art. 7. c. 1); 3. Prima relazione annuale sullo stato d'attuazione del piano di valorizzazione territoriale (L.R. 1/2006 – art. 26, c. 5)).
nr. missioni valutative in svolgimento	1	Applicazione della legge regionale 24/2004 recante <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>>.
nr. missioni valutative in fase d'istruttoria preliminare	1	Conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni.
nr. pareri resi alle Commissioni di merito	6 + (3) ¹⁵	2 pareri alla Commissione VI sull'inserimento di clausole valutative, entrambi corredati da proposta sostitutiva; 3 pareri sulle relazioni informative presentate dalla Giunta sull'attuazione di leggi regionali, di cui 2 alla Commissione II e 1 alla I Commissione; 1 parere alla I Commissione sulla Relazione della Corte dei conti.

Dalla tabella si può ricavare che l'organismo ha svolto la sua attività coprendo la generalità dei profili rientranti nelle sue attribuzioni¹⁶, con la novità, rispetto all'anno precedente, dell'esame delle relazioni informative presentate dalla Giunta, che ha in particolare consentito di maturare riflessioni metodologiche per la conduzione del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali prese in esame e di dialogare con l'Assessorato di riferimento sulle

¹⁴ La cifra fra parentesi indica il numero delle sedute dell'Ufficio di presidenza.

¹⁵ La cifra fra parentesi riguarda 3 pareri formalizzati ad inizio d'anno ma riferibili ad attività svolte nel 2006. Per tale ragione se ne era già dato conto nel Rapporto per l'anno 2006.

¹⁶ Per quanto riguarda il Rapporto annuale sulla legislazione e le altre attività consiliari, il Comitato non è pervenuto in corso d'anno alla sua approvazione, nelle more della raccolta e dell'elaborazione dei dati da parte della struttura, in sofferenza per carenza di personale specificatamente dedicato.

problematiche emerse, rimettendo alle Commissioni di merito le proprie valutazioni e divulgando le note informative prodotte.

Le tre relazioni informative presentate dalla Giunta ed esaminate dal Comitato, non discendono dalle prescrizioni di una clausola valutativa, bensì da oneri di rendicontazione di tipo meno strutturato, non direttamente previsti in funzione della valutazione delle politiche. Sul punto va rilevato che per nessuna delle leggi assistite da clausola con onere informativo pervenuto a scadenza, la Giunta ha presentato nel 2007 le prescritte relazioni annuali. Nondimeno, l'esame delle tre relazioni ha comunque consentito di impostare l'analisi valutativa degli interventi di riferimento, in particolare nel caso delle due informative semestrali presentate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 7, comma 15 della legge regionale 4/2005, che hanno anticipato i dati quantitativi che sono stati utilizzati dal Comitato per disegnare la valutazione dell'efficacia della politica d'incentivazione per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e per monitorare il percorso d'attuazione degli interventi, in attesa di ricevere la relazione informativa annuale prescritta dalla clausola che assiste la legge.

La missione valutativa sugli interventi di sostegno all'attività di assistenza familiare è stata portata a conclusione nel febbraio 2008, con l'esito della produzione e diffusione della nota informativa n. 1/2008¹⁷. L'analisi svolta dai due Consiglieri incaricati e le conclusioni cui sono pervenuti sono state condivise dal plenum del Comitato, suscitando anche una qualche risonanza sulla stampa per il dibattito innescato circa l'opportunità di rivedere i criteri per l'accesso agli interventi contributivi previsti dalla legge.

L'analisi della relazione della Corte dei conti al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2006 è valsa, da un lato, a porre l'attenzione sui risultati della gestione del bilancio in un momento in cui diffuso era il dibattito sui profili dell'incidenza dell'indebitamento regionale e, dall'altro, ad approcciare argomenti la cui trattazione, per effetto della modifica contabile e regolamentare di cui s'è già detto, è destinata a guadagnare un più ampio spazio nell'ambito dei lavori consiliari.

Le due clausole valutative elaborate in seno al Comitato sono state entrambe approvate dal Consiglio senza modifiche.

La prima è nata su diretta sollecitazione della Commissione di merito, con una richiesta di parere sulla disposizione introdotta nell'iter dei lavori della Commissione, la seconda in sede di parere reso su due dei progetti di legge (uno d'iniziativa giuntale e l'altro d'iniziativa consiliare), confluiti nel testo unificato licenziato dal Comitato ristretto, quale proposta alternativa alla pluralità delle forme di controllo e valutazione ivi previste.

La tabella 5.5 riporta le due clausole valutative approvate dal Consiglio, con indicazione della legge di riferimento, dell'iniziativa e della fase procedimentale d'inserimento.

¹⁷ La nota informativa, insieme alle altre prodotte nel 2007, è scaricabile dal sito del Consiglio, nella sezione Dossier area legislativa, e dal sito www.capiire.org, nella sezione delle esperienze regionali.

Tab. 5.5 – Anno 2007. IX legislatura. Clausole valutative

N.	LEGGE REGIONALE	CLAUSOLA VALUTATIVA	INIZIATIVA CLAUSOLA E FASE PROCEDIMENTALE D'INSERIMENTO
1	12/2007 <i>(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)</i>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;</p> <p>b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;</p> <p>c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'art. 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;</p> <p>d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei Centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;</p> <p>e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.</p> <p>2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.</p>	<p>Consiliare.</p> <p>Emendamento d'Aula del relatore di maggioranza in recepimento proposta del Comitato sostitutiva del testo della clausola introdotta in sede di Commissione.</p>

N.	LEGGE REGIONALE	CLAUSOLA VALUTATIVA	INIZIATIVA CLAUSOLA E FASE PROCEDIMENTALE D'INSERIMENTO
2	29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p>1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;</p> <p>b) quali sono le criticita' riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;</p> <p>c) quale e' lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.</p> <p>3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con le amministrazione regionale, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;</p> <p>b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;</p> <p>c) quale e' stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale e' la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.</p> <p>4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.</p>	Iniziativa consiliare. Recepimento in Comitato ristretto della proposta elaborata dal Comitato.

Le due clausole valutative riguardano leggi regionali, entrambe afferenti alla sfera della competenza della VI Commissione permanente, sulle quali molto ampio è stato il dibattito, dentro e fuori il Consiglio regionale.

Nel caso della legge regionale 12/2007, la novità dell'intervento legislativo, che ha disegnato strategie per l'integrazione e il coordinamento delle azioni rivolte ai giovani ed ha introdotto inediti percorsi partecipativi ai processi decisionali che li riguardano, ha fatto emergere, nell'iter di approvazione, l'opportunità di assistere la realizzazione delle iniziative previste con un momento di valutazione ex post, finalizzato, da un lato, a verificare l'effettivo perseguimento/conseguimento dell'obiettivo di favorire l'esercizio della cittadinanza attiva da parte della popolazione giovanile e, dall'altro, ad utilizzare le informazioni emerse in sede di controllo consiliare sull'attuazione della legge per migliorare la programmazione degli interventi.

La clausola della legge regionale 29/2007, interviene sul doppio versante del monitoraggio del percorso attuativo, con la previsione di relazioni annuali della Giunta che diano conto di taluni aspetti ritenuti di particolare rilevanza, e su quello della valutazione, a più lunga scadenza, dei risultati ottenuti nel rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana, con la previsione di rapporti quinquennali al Consiglio, i cui esiti di valutazione debbono costituire riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Con l'introduzione nel 2007 delle due disposizioni, le leggi regionali assistite da clausola valutativa diventano complessivamente dieci.

La tabella 5.6 riporta le disposizioni del vigente corpo normativo regionale che prevedono oneri informativi (clausole valutative e non) nei confronti del Consiglio regionale per quanto specificatamente riguarda l'attuazione data alle leggi regionali, i cui adempimenti sono in via generale assoggettati al parere del Comitato. Non vi sono pertanto ricomprese, ad esempio, le disposizioni delle leggi istitutive degli organi di garanzia (Tutore dei minori, Difensore civico¹⁸, Commissione per le pari opportunità, Comitato regionale per le comunicazioni) che prevedono la rendicontazione annuale delle attività svolte o quelle della già citata legge statutaria 17/2007, che contempla una pluralità di informative nell'ambito dei procedimenti inerenti la determinazione dell'indirizzo politico tra Governo regionale e Consiglio.

La ricerca delle disposizioni è stata effettuata nella banca dati delle leggi regionali gestita dal Consiglio, attraverso il richiamo di parole chiave utili a rilevare la presenza di forme di rendicontazione.

Nel 2007, a fronte delle 41 leggi per le quali s'è rilevata la presenza di oneri informativi, sono solo 4 le relazioni che risultano pervenute alla struttura dedicata a supportare la funzione di controllo e valutazione delle politiche regionali. Dal novero degli adempimenti rimasti inevasi, vanno esclusi

¹⁸ La figura è stata soppressa all'inizio della X legislatura.

i casi in cui non siano ancora pervenute a scadenza le prescrizioni delle clausole valutative (9 casi su 11 clausole), quelli in cui l'informativa può essere stata resa oralmente direttamente in seno alla Commissione di merito e quelli le cui leggi di riferimento sono datate e possono pertanto risultare superate da normative sopravvenute. Seppure con queste precisazioni gli inadempimenti mantengono comunque una evidente dimensione rilevante.

Tab. 5.6 – Anno 2007. IX legislatura . Leggi regionali che prevedono oneri informativi

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
1	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge Rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana	Giunta regionale	Annuale, febbraio Quinquennale
2	L.R. 23 maggio 2007, n. 12 <<Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani>> Art. 20 (Clausola valutativa)	Relazione documentata sull'attuazione delle legge ed i risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili.	Giunta regionale	Triennale
3	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Valutazione degli interventi)	Valutazione dell'Amministrazione regionale sull'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale
4	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzii i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie	Giunta regionale	Triennale 31 marzo
5	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 <<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> a) art. 26, c. 5 b) art. 45, c. 5	a) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale b) Comunicazione delle risultanze delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale	Giunta regionale	Annuale

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
6	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzia i risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste, rispetto agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale	Giunta regionale	Triennale 30 giugno
7	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzia i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dei servizi a copertura della complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie	Giunta regionale	Triennale 31 marzo
8	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
9	L.R. 23 giugno 2005, n. 13 <<Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)>> art. 19, c. 2, l. K)	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale
10	L.R. 23 maggio 2005, n. 12 <<Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario>> Art. 8 (Valutazione degli interventi)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
11	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Giunta regionale	Biennale
12	L.R. 4 marzo 2005, n. 5 ¹⁹ <<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>> Art. 6 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo. Verifica degli effetti prodotti nei confronti degli immigrati	Amministrazione regionale	Triennale
13	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.>> a) art. 7, c. 15; b) art. 12 (Clausola valutativa)	a) Elenco delle imprese beneficiarie degli incentivi, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate, in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la loro capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI.	Assessore Amministrazione regionale	Semestrale Annuale
14	L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale in regione.	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale

¹⁹ La legge è stata abrogata dall'articolo 9, comma 20, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
15	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sull'attività di verifica svolta da Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale sulla consistenza dell'attività di assistenza familiare e sugli effetti prodotti dagli interventi sul sistema dei servizi territoriali	Giunta regionale	Annuale
16	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria	Giunta regionale	Annuale 30 giugno
17	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta in base al programma annuale degli interventi	Giunta regionale e Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale 31 marzo
18	L.R. 2 aprile 2004, n. 10 <<Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari>> Art. 7, comma 1	Relazione sullo stato di attuazione della L.R. comunitaria.	Assessore regionale competente	Annuale Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
19	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 <<Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>> (Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E., tramite l'Amministrazione regionale	Annuale
20	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7	Referto sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale 30 novembre
21	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Annuale
22	L.R. 21 luglio 2000, n. 14 <<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>> Art. 3, comma 1, lettera c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Conferenza di servizi per le finalità della legge.	Annuale
23	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sull'andamento e sull'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
24	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
25	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>> Art. 1, comma 3	Informazioni sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
26	L.R. 3 marzo 1998, n. 6 <<Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A.>> Art. 7, comma 3, lettera g)	Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, con riferimento all'esercizio precedente	A.R.P.A. tramite Assessore competente	Annuale 31 marzo
27	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	I Presidenti degli organi collegiali tramite la Giunta regionale	Eventuale, al termine dei lavori dell'organo collegiale

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
28	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 <<Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale 15 settembre
29	L.R. 12 novembre 1996, n. 47 <<Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali>> Art. 19, comma 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge	Giunta regionale	Semestrale
30	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 <<Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte in riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale 31 marzo
31	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
32	L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 <<Revisione della rete ospedaliera regionale>> Art. 20, comma 4	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
33	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
34	L.R. 27 novembre 1989, n. 29 <<Interventi per la prevenzione, la diagnosi e cura dell'AIDS>> Art. 6, comma 1	Relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla	Giunta regionale	Annuale
35	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul programma annuale degli interventi ammessi al finanziamento, in ordine al conseguimento degli obiettivi della legge.	Giunta regionale	Annuale
36	L.R. 13 giugno 1988, n. 49 <<Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo>> Art. 3, comma 3	Relazione annuale afferente allo stato delle iniziative attivate	Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo attraverso la Giunta regionale	Annuale
37	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 <<Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della L.R. 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> Art. 1, comma 5	Relazione sulla situazione del settore e sull'attività svolta da parte degli Enti preposti.	Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato	Annuale 30 giugno

N.	Legge regionale articolo	Oggetto dell'informativa	Soggetto tenuto all'informativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
38	L.R. 1 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre
39	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
40	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente.	Giunta regionale	Annuale
41	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale

6. L'attività istituzionale

6.1 - L'attività delle Commissioni.

L'attività svolta dalle Commissioni consiliari nel 2007 è rappresentata nella tabella 6.1, eccetto quella relativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che è illustrata al punto 5.4.

Tab. 6.1 – Anno 2007. IX legislatura. Attività delle Commissioni di merito

COMMISSIONE ²⁰	SEDUTE	ORE ATTIVITA'	SOGGETTI AUDITI	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN SEDE REFERENTE E CONSULTIVA
I	29	86	12	1	8
II	36	60	86	20	20
III	39	67	167	8	18
IV	49	127	168	8	18
V	37	60	22	6	23
VI	51	101	122	4	26
totale	241	501	577	47	113

La tabella 6.1 mostra che nel 2007 le attività svolte nelle Commissioni di merito hanno avuto una distribuzione omogenea. La VI Commissione risulta la più impegnata sia in termini di sedute svolte (51) che di provvedimenti esaminati (26) e di soggetti auditi (122); segue a breve distanza la IV con 49 sedute e 18 provvedimenti esaminati e ben 168 soggetti auditi, per un totale di 127 ore di attività, che supera di gran lunga le altre Commissioni. La V, la II e la III Commissione occupano una posizione intermedia con un numero di sedute che vanno da 36 a 39 e di provvedimenti esaminati che vanno da 18 a 23; a parte la V Commissione che ha svolto l'audizione di 22 soggetti, la II Commissione ha audito 86 soggetti, mentre la III si attesta su 167 soggetti. All'opposto, la I Commissione risulta la meno gravata per numero di sedute (29), per numero di provvedimenti esaminati (8), per pareri espressi (1), e per soggetti auditi (12), mentre per le ore di attività (86) si pone al terzo posto dopo la IV (127) e la VI Commissione (101). La II Commissione è quella che ha rilasciato il numero maggiore di pareri (20) su atti della Giunta, mentre per le altre Commissioni,

²⁰ Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite dall'articolo 30 del Regolamento interno come segue:

I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione, formazione professionale;

III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa;

IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia;

VI Commissione: ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione.

fatta eccezione quanto già precisato per la I Commissione, i pareri espressi si attestano a livelli medio bassi che vanno da 4 a 8.

La tabella 6.2 evidenzia la produttività delle Commissioni considerando due diversi indici. Il primo è dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati (comprensivi dei pareri resi alle altre Commissioni) e numero delle sedute dedicate. Il secondo, più sensibile, è costruito sul rapporto fra provvedimenti esaminati e ore di attività dedicate.

Tab. 6.2 – Anno 2007 – IX legislatura - Indici di produttività Commissioni di merito

COMMISSIONE	1° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/SEDUTE)	2° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/ORE DI ATTIVITÀ)
I	0,31	0,10
II	1,11	0,67
III	0,67	0,39
IV	0,53	0,20
V	0,78	0,48
VI	0,59	0,30

Dalla tabella 6.2 si ricava che la Commissione con il più alto indice di produttività dato dal rapporto provvedimenti/sedute è la II, che si posiziona al primo posto con l'1,11. Seguono, nell'ordine, la V con 0,78, la III con 0,67, la VI con 0,59, la IV con 0,53 e, più distanziata, la I Commissione con 0,31 che risulta la meno efficiente. Secondo l'indice di produttività dato dal rapporto tra provvedimenti e ore di attività, l'ordine di efficienza cambia parzialmente: la II Commissione si conferma come la più efficiente (0,67), mentre al punto più basso della graduatoria si colloca la I Commissione (0,10). Peraltro tali dati non tengono in nessun conto il tempo dedicato alle audizioni, che è molto diseguale fra le Commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati.

6.2 - L'attività della Commissione di inchiesta su INSIEL SpA

L'attività compiuta dalla Commissione di inchiesta su INSIEL SpA è sintetizzata nella tabella 6.3.

Tab. 6.3 – Anno 2007. IX legislatura - Attività Commissione di inchiesta su INSIEL SpA²¹

INDICATORE DI ATTIVITA'	QUANTITÀ
SEDUTE	19
ORE DI ATTIVITA'	29
AUDIZIONI EFFETTUATE	1
SOGGETTI AUDITI	5

²¹ La Commissione d'inchiesta su INSIEL SpA è stata istituita il 23 gennaio 2007 e ha concluso i suoi lavori il 1° ottobre 2007.

INSIEL SpA è una società costituita in forma privatistica totalmente in mano della Regione. Sulla base del mandato conferitole dalla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 23 novembre 2006 la Commissione di inchiesta costituita da 12 componenti e presieduta da un membro dell'opposizione si è mossa dandosi un preciso calendario di lavori, acquisendo la documentazione riguardante i bilanci della partecipata del periodo 1998-2006, i piani industriali e tutti gli atti di regolazione dei rapporti con la Regione. Nel corso dei lavori la Commissione ha approfondito i riflessi sul piano economico-patrimoniale dell'avvenuta acquisizione di INSIEL da parte della Regione; la natura delle politiche commerciali e di acquisizione di beni e di servizi attuate da INSIEL; i fatti relativi a ipotesi di usurpazione di titoli, di violazione del diritto di concorrenza, di violazione di obblighi di comunicazione, di sussistenza di conflitti di interesse e di violazione del codice etico commessi da organi societari o componenti degli stessi. Al termine dei lavori dopo aver chiesto una proroga al mandato conferitole dal Consiglio la Commissione ha consegnato alla Giunta una relazione finale dei risultati della sua attività il cui testo è stato approvato all'unanimità.

6.3 - L'attività dell'Assemblea

L'attività compiuta dall'Assemblea nel corso dell'anno 2007 è rappresentata nella tabella 6.4.

Tab. 6.4 – Anno 2007. IX legislatura - Attività dell'Assemblea

INDICATORE DI ATTIVITA'	QUANTITÀ
LEGGI APPROVATE	32
DELIBERE NON LEGISLATIVE	9
NOMINE E DESIGNAZIONI	0
VOTAZIONI	2.629
SEDUTE	76
ORE DI ATTIVITA'	285

La tabella 6.5 presenta l'indice di produttività dell'Assemblea dato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2007.

Tab. 6.5 – Anno 2007. IX legislatura. Indice di produttività dell'Aula

N. SEDUTE	PROVVEDIMENTI APPROVATI (LEGGI + PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI)	INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI APPROVATI / SEDUTE)
76	41	0,54

6.4 - L'attività degli altri organismi consiliari

La tabella 6.6 evidenzia il numero di sedute effettuate dagli organismi consiliari diversi dall'Assemblea e dalle Commissioni.

Tab. 6.6 – Anno 2007. IX legislatura - Attività degli altri organismi consiliari

ORGANO	N. SEDUTE
CONFERENZA CAPIGRUPPO	23
CONFERENZA PRESIDENTI COMMISSIONE	0
UFFICIO DI PRESIDENZA	13
GIUNTA ELEZIONI	1
GIUNTA NOMINE	2
GIUNTA REGOLAMENTO	5

La tabella 6.6 evidenzia una situazione che vede la Conferenza dei capigruppo come l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, in misura quasi doppia rispetto all'Ufficio di Presidenza e quadrupla rispetto alla Giunta del Regolamento. Molto scarsa l'attività della giunta nomine.

La tabella 6.7 riporta i dati numerici dell'attività della Giunta per le nomine.

Tab. 6.7 – Anno 2007. IX legislatura - Attività Giunta nomine

ATTIVITA' DELLA GIUNTA NOMINE	QUANTITÀ
candidature esaminate	2
candidati auditi	2
nomine dirette	0
designazioni	2
enti/organismi interessati	2
nomine presidenti/vicepresidenti	2

Appendice

Note informative sulle singole leggi regionali approvate nell'anno 2007

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	216
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	7
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	25
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Ciriani, Guerra, Molinaro, Asquini

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2

"Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	217
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	25
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Ciriani, Guerra, Molinaro, Asquini

Legge regionale 1 febbraio 2007, n. 3

"Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2005 "

(Approvata nella seduta consiliare del 22/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	215
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	25
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Ritossa

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 4

"Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area"

(Approvata nella seduta consiliare del 01/02/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	224
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Travanut, Guerra, Camber
Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame si pone l'obiettivo di modificare la legge regionale 18/2006, contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area, oggetto di ricorso da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. A tale riguardo si evidenzia che le censure proposte riguardavano prevalentemente la necessità di ottenere una previa intesa con lo Stato prima di procedere alla istituzione degli enti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 42/2004 e la delimitazione della competenza regionale nell'ambito della mera attività di valorizzazione dei beni culturali. La legge in argomento pertanto prevede la necessità della previa intesa con il Ministero competente

nella fase antecedente alla costituzione della fondazione ed elimina ogni riferimento all'attività di scavo che rientra nella competenza esclusiva statale.

Prevede poi ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2006, non oggetto di censura governativa, quali la possibilità di partecipazione alla Fondazione di soggetti diversi dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali, la denominazione della Fondazione medesima e il ruolo della Regione nella stipula degli accordi di programma previsti dalla citata legge 18/2006.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: Comune di Aquileia, Provincia di Udine, persone giuridiche private senza fini di lucro, soggetti titolari di esercizi commerciali, pubblici e strutture ricettive presenti nell'area di Aquileia.

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

"Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"

(Approvata nella seduta consiliare del 01/02/2007)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	212, 89-01, 89-02, 154-02, 65-06
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (16)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	71
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Tonutti
Relatori di opposizione	Battellino, Follegot, Galasso, Molinaro, Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. La legge ripartisce le attribuzioni della pianificazione tra Regione e Comuni e stabilisce che la funzione della pianificazione intermedia, di area vasta, sia svolta dai Comuni. Il PRGC viene scisso in piano strutturale comunale (PSC), da realizzare in armonia con il PTR, e in piano operativo comunale (POC), mentre la pianificazione attuativa viene svolta dai Comuni attraverso i piani attuativi comunali (PAC). Si favorisce la pianificazione a livello sovracomunale che può anche essere delegata all'Ente di pianificazione intercomunale. La legge, inoltre, ferma restando la conformità al PSC, introduce una norma di accelerazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici. Sono definiti gli istituti della perequazione e della compensazione urbanistica e

territoriale e, per quanto riguarda l'edilizia, ancorché la legge operi un rinvio al DPR 380/2001, vengono introdotte importanti misure di liberalizzazione, come quelle per l'installazione degli impianti di risparmio energetico, di condizionatori, purché non in zone di pregio storico - artistico, e di strutture temporanee per manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

Sono previsti controlli più rigidi sulla regolarità dei contratti nel settore edilizio e i Comuni hanno la facoltà di fare controlli nei cantieri edilizi per verificare la posizione contrattuale dei lavoratori. In materia di paesaggio è significativa la previsione di delega del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti di pianificazione sovracomunale il cui ambito territoriale coincida con uno o più Agepa. Si segnala, infine, che la legge istituisce l'osservatorio regionale della pianificazione territoriale, urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio cui è demandato il monitoraggio degli strumenti di pianificazione e dell'uso e consumo del suolo.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Enti locali e la collettività.

Legge regionale 5 aprile, n. 6

"Norme per l'apertura a investimenti privati del capitale sociale di Insiel S.p.A."

(Approvata nella seduta consiliare del 29/03/2007)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	241
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	3
Giorni iter effettivo	2
Relatori di maggioranza	Degano
Relatori di opposizione	Asquini, Ciriani, Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. La legge ha come finalità quella di autorizzare l'Amministrazione regionale, socio unico di Insiel SpA, a richiedere e a prestare al socio sottoscrittore di nuove azioni di Insiel SpA, selezionato dalla società stessa con apposita procedura, le garanzie abitualmente richieste dal mercato per operazioni finanziarie di questo tipo.

L'Amministrazione regionale viene inoltre autorizzata a promuovere le modifiche allo statuto di Insiel SpA necessarie per garantire a tutti i titolari delle azioni una rappresentanza sia nel consiglio di amministrazione, sia nel collegio sindacale, proporzionale alla quota di capitale sottoscritto.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie; Direzione centrale personale e sistemi informativi.

Destinatari finali: Insiel SpA.

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

"Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29 e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/03/2007)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Numero ddl	232, 213
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	134
Giorni iter effettivo	35
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Galasso, Franz

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento interviene a correggere alcune parti della disciplina regionale organica del commercio, a poco più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore; l'intervento di novellazione si è reso necessario per adeguare la normativa regionale ai nuovi principi contenuti nel decreto-legge Bersani sulle liberalizzazioni (convertito in legge 248/2006).

Tra le principali modifiche previste:

- possibilità di vendere i farmaci da banco nei supermercati;
- eliminazione dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC);
- eliminazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della sola attività commerciale di prodotti non alimentari;
- aggiunta del 6 gennaio e dell'1 novembre tra le giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali;
- facoltà dei Comuni di derogare, per comprovate esigenze, alle chiusure obbligatorie, con eccezione dell'1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre;
- possibilità di derogare alla chiusura obbligatoria per le sole strutture commerciali dov'è prevalente, per almeno il 60% della superficie, il settore alimentare; la prevalenza all'interno dei centri commerciali viene accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita;
- liberalizzazione degli orari per esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore ai 400 mq (a meno che non siano allocati nei centri commerciali);
- previsione di nuove modalità di modifica dell'elenco delle località turistiche e l'inserimento del Comune di Palmanova tra le località turistiche;
- liberalizzazione delle vendite promozionali.

Importanti modifiche sono state apportate anche alla legislazione regionale organica in materia di turismo; gli interventi più rilevanti riguardano: la classificazione e la certificazione di qualità delle strutture ricettive, le caratteristiche delle case e degli appartamenti per vacanze, il subingresso nelle strutture ricettive, nonché la liberalizzazione della messa a disposizione di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio all'interno di strutture ricettive.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive.

Destinatari finali: Enti locali, titolari o gestori di strutture ricettive e commerciali.

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 8

"Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/03/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Istruzione scolastica

Iter legislativo

Numero ddl	242
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	3
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Franzil
Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali. La legge prevede di rinviare al 2008 l'applicazione di specifiche norme introdotte nella finanziaria 2007, stante la necessità di rispondere a difficoltà oggettive emerse nella fase di applicazione. Si tratta delle disposizioni che modificano le condizioni di accesso agli assegni di studio previsti dalla legge regionale 14/1991 e ai contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo di cui alla legge regionale 3/1998, in relazione ai livelli di reddito dei nuclei familiari degli studenti.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: Province, studenti.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

"Norme in materia di risorse forestali"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/03/2007)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero ddl	202
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	II
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	IV
Consultazioni/Audizioni	Sì (5)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	234
Giorni iter effettivo	136
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento consiste in un corposo testo unico (106 articoli) in materia di foreste che tiene conto dell'evoluzione avvenuta negli ultimi anni nel settore e che ridefinisce il ruolo degli Enti locali. Tra gli obiettivi della legge vi è la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la disciplina di un sistema di pianificazione forestale, il rispetto dei parametri ambientali, di biodiversità e di sostenibilità previsti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, nonché il miglioramento del meccanismo delle sanzioni amministrative per i danni arrecati al bosco. E' introdotto il concetto della "multifunzionalità" del bosco che viene visto come una risorsa capace di svolgere quattro importanti e diverse funzioni: produttiva, di difesa idrogeologica, ambientale-naturalistica, paesaggistica-turistica-culturale.

Si prevedono due diversi indirizzi: uno per la montagna, per la quale si punta alla manutenzione delle aree forestali esistenti perseguendo un equilibrio tra le superfici boscate e quelle a prato e pascolo; ed un altro per la pianura, per la quale si tende alla creazione di nuove aree verdi multifunzionali, oltre che alla tutela ed alla conservazione dell'esistente.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.

Destinatari finali: Regione, Province, Comunità montane, Comuni, Consorzi fra proprietari privati, enti pubblici proprietari di bosco, gestori delle terre civiche o soggetti delegati, imprese forestali.

Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10

"Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/04/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero ddl	222
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	III
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (9)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	99
Giorni iter effettivo	90
Relatori di maggioranza	Alzetta
Relatori di opposizione	Blasoni, Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. La legge si pone l'obiettivo della valorizzazione e responsabilizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nell'ottica della piena realizzazione del diritto alla salute, dell'implementazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale, della promozione dell'integrazione sociosanitaria e del miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.

Le professioni sanitarie interessate, anche sulla scorta delle previsioni della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono quelle infermieristiche e ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali sono autorizzati a costituire appositi servizi per tali aree professionali (nonché per la professione di assistente sociale, nell'ambito delle Aziende sanitarie) e individuare referenti o attribuire incarichi dirigenziali, a seconda della complessità organizzativa dell'area interessata. Spetta all'atto aziendale definire le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi. Presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute è istituito uno specifico osservatorio, con il compito di verificare l'attuazione e l'efficacia dei nuovi modelli organizzativi e promuovere studi e ricerche per valorizzare la buona pratica sanitaria, sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza, nonché per favorire l'integrazione tra le professioni sanitarie. La legge detta poi disposizioni per la promozione e qualificazione dell'attività di ricerca e la conduzione di studi clinici, consentendo alle Aziende sanitarie e agli IRCCS, in via sperimentale, di individuare personale apposito, incaricato della raccolta e della gestione dei dati relativi agli studi clinici effettuati. Infine, sono previste norme dirette a garantire continuità di impiego per gli operatori dei servizi di assistenza alla persona, nelle strutture residenziali per anziani, in possesso di specifici titoli professionali; un tanto nelle more delle misure di riorganizzazione di dette strutture e servizi, stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Aziende sanitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, strutture residenziali per anziani, personale del servizio sanitario regionale e dei servizi sociali.

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

"Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/04/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	128, 177, 204
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (14)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	208
Giorni iter effettivo	167
Relatori di maggioranza	Menis
Relatori di opposizione	Camber, Fasan

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame introducendo nell'ordinamento regionale una disciplina per le attività di servizio civile e solidale intende promuovere e valorizzare le attività di solidarietà sociale svolte dai giovani.

Gli ambiti previsti per lo svolgimento delle attività di servizio civile sono quelli relativi ai servizi alla persona, alla cultura, alla protezione civile, alla difesa ecologica, allo sport, alle politiche della pace, alla cooperazione allo sviluppo e al partenariato internazionale.

Per svolgere le attività di servizio civile è richiesta un'età che va dai 18 ai 28 anni. Per i giovani volontari è previsto il riconoscimento di benefici sia in termini economici che in qualità di crediti formativi scolastici. Per il servizio civile solidale la differenza sostanziale riguarda l'ampliamento di alcuni requisiti di accesso; questo infatti può essere svolto anche da giovani stranieri e da giovani che abbiano un'età compresa tra i sedici e i diciassette anni. Il servizio civile solidale vede tuttavia circoscritti gli ambiti d'intervento.

La promozione e lo sviluppo delle attività di servizio civile è perseguita mediante la programmazione degli interventi e con il sostegno di progetti presentati da enti pubblici e privati iscritti in un apposito albo regionale. Aspetto rilevante è inoltre quello della formazione dei volontari e degli operatori del settore.

La legge prevede l'istituzione di un organo di raccordo tra i soggetti operanti nel settore del servizio civile, rappresentato dalla Consulta regionale per il servizio civile, cui sono affidate funzioni consultive e di proposta nei confronti dei competenti organi della Regione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: giovani di età tra i 16 e i 28 anni, soggetti operanti nel settore del servizio civile.

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12

"Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/04/2007)

Macrosettore: Multisetto

Settore: Voci non ascrivibili agli altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	221, 77, 225
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	6
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (40)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	103
Giorni iter effettivo	97
Relatori di maggioranza	Franzil
Relatori di opposizione	Blasoni, Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. Con la legge in tema di politiche giovanili è stata dedicata un'attenzione particolare agli adolescenti e ai giovani, di età compresa tra i quattordici e ventinove anni, al fine di favorire una partecipazione attiva alla vita della propria comunità ed acquisire familiarità con i meccanismi della rappresentanza, necessari a far valere nelle sedi competenti le istanze che di cui sono portatori. A tal fine sono infatti previsti degli organismi di partecipazione e di rappresentanza giovanile che sono attivi ai diversi livelli: il Forum regionale dei giovani ed i Forum provinciali e locali. Particolare rilievo assume il ruolo assegnato al Forum regionale dei giovani, che oltre a svolgere, a livello regionale, il coordinamento dei soggetti che operano in materia di politiche giovanili, può avanzare proposte ed esprime pareri sui contenuti del Piano triennale, alla cui preparazione concorrono anche gli enti locali e le associazioni giovanili.

Le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale, che si svolgeranno almeno ogni due anni, saranno la sede del più ampio dibattito sulle questioni giovanili, verificando l'adeguatezza sugli strumenti prescelti per darvi risposte efficaci.

La legge regionale offre anche strumenti diretti ad agevolare la comunicazione e l'informazione. Tra questi rientra la realizzazione di un apposito portale informatico dedicato ai giovani e il potenziamento degli sportelli Informagiovani. Sono inoltre previsti interventi di sostegno per progetti specifici che premiano le capacità organizzativa e ideativa dei giovani; l'adozione della Carta giovani consentirà di agevolare la fruizione di determinati servizi, mentre il potenziamento e la realizzazione di nuovi centri di aggregazione giovanile, ricreatori e oratori offrirà nuovi spazi per ospitare le attività e le iniziative dei giovani.

La legge introduce infine una clausola valutativa che prevede la presentazione al Consiglio regionale di una relazione triennale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e realizzazione delle politiche giovanili.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione cultura sport e pace.

Destinatari finali: giovani di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni residenti in Regione o presenti per ragioni di studio o di lavoro.

Legge regionale 7 giugno 2007, n. 13

"Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali"

(Approvata nella seduta consiliare del 31/05/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	250
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Blasoni, Lupieri
Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali. La legge autorizza l'erogazione di un acconto ai Comuni, per l'anno 2007, sui finanziamenti del Fondo sociale regionale e del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine. Un tanto per consentire ai Comuni medesimi di operare con continuità nelle more dell'approvazione dei regolamenti, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con cui devono essere definiti i nuovi criteri di riparto dei fondi.

La legge reca inoltre specifiche disposizioni correttive della citata legge regionale 6/2006 e della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Comuni.

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/05/2007)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Numero ddl	243
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	II, III e IV
Consultazioni/Audizioni	Sì (12)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	57
Giorni iter effettivo	34
Relatori di maggioranza	Della Pietra
Relatori di opposizione	Follegot, Di Natale, Molinaro, Pedicini

Finalità e contenuti essenziali. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea; attuazione artt. 4, 5 e 9 direttiva 79/409/CEE concernente conservazione degli uccelli selvatici e attuazione direttiva 92/43/CEE concernente la conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

Uffici di riferimento: Direzione ambiente e lavori pubblici, Direzione risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: collettività, cacciatori, agricoltori, Province, Parchi e Riserve naturali, Amministrazione regionale.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15

"Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"

(Approvata nella seduta consiliare del 31/05/2007)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Numero ddl	94, 17, 68, 72
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (10)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	938
Giorni iter effettivo	710
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale 15/2007 punta al miglioramento della qualità dell'ambiente introducendo disposizioni volte a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico, nonché i consumi energetici da esso derivanti. Definisce le competenze di Regione, Province e Comuni, introduce il progetto illuminotecnico ed esplicita i dati tecnici relativi alla regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione dell'energia elettrica da illuminazione esterne, sia pubblica che privata. Contiene altresì disposizioni per la tutela dell'attività degli osservatori professionali e non.

Uffici di riferimento: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: collettività regionale.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

"Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"

(Approvata nella seduta consiliare del 31/05/2007)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Numero ddl	234, 104
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (15)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	93
Giorni iter effettivo	58
Relatori di maggioranza	Dolenc
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale 16/07 tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio. Persegue obiettivi di riduzione dall'inquinamento acustico e da quello atmosferico.

Uffici di riferimento: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: collettività.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

"Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"

(Approvata nella seduta consiliare del 01/03/2007)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Organi della regione

Iter legislativo

Numero ddl	226, 160, 183-01, 227, 228, 229
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	36
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Travanut
Relatori di opposizione	Battellino, Ciriani, Guerra, Malattia, Molinaro, Pedicini

Finalità e contenuti essenziali. Disciplina della forma di governo della Regione; in particolare, disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione, delle modalità di elezione del Consiglio regionale e del presidente della Regione. Modifica degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: collettività, organi della Regione, elettori candidabili a consigliere regionale.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

"Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/07/2007)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	261
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Kocijančič
Relatori di opposizione	Battellino, Pedicini

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

Uffici di riferimento: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Destinatari finali: elettori, amministrazioni comunali, uffici di sezione per il referendum, Adunanza dei Presidenti nei referendum consultivi, gruppi consiliari dei Consigli comunali, Commissione per la verifica degli standard tecnici.

Legge regionale 1 agosto 2007, n. 19

"Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA)"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/07/2007)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	268
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Degano
Relatori di opposizione	Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale è volta ad autorizzare la Regione Friuli Venezia Giulia, in caso di mancate modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, a cedere la totalità delle azioni di Insiel SpA. Precisa inoltre la destinazione delle risorse ricavate dall'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 6/2007.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie; Direzione centrale personale e sistemi informativi.

Destinatari finali: Insiel SpA.

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

"Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/07/2007)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero ddl	200
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (4)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	363
Giorni iter effettivo	127
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. Questo nuovo provvedimento viene a disciplinare la gestione ed il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo nella Regione ove per produttore si deve intendere la persona fisica o giuridica che in qualità di proprietario o conduttore o possessore coltivi una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, da mensa o a duplice attitudine, di marze o per attività sperimentali.

Al fine di perseguire le finalità previste dalla legge, viene stabilito, quale condizione per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo, nonché per accedere alle misure strutturali e di mercato, l'obbligo di iscrizione in apposito schedario viticolo tenuto dall'Amministrazione regionale, salvo esonero per casi specificamente previsti.

La legge individua, poi, le ipotesi in cui gli impianti di viti devono essere subordinati ad autorizzazione dell'Amministrazione regionale e detta, altresì, una disciplina particolare per la regolamentazione dei c.d. vigneti familiari, vale a dire quelli con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 mq, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e non possono essere oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.

Il rispetto della disciplina introdotta viene assicurata, poi, da un sistema di apposita vigilanza e controllo, nonché dalla previsione di specifiche sanzioni di carattere amministrativo pecuniario o di

estirpazione dei vigneti realizzati in difformità a quanto prescritto.

In sede di esame in Aula sono state, infine, introdotte due specifiche disposizioni di modifica alla legge regionale 9/2005 sulla tutela dei prati stabili.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.

Destinatari finali: produttori viticoli - Comune proprietario o conduttore (per la parte relativa ai prati stabili).

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21²²

"Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 17/07/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Contabilità regionale

Iter legislativo

Numero ddl	233
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I
Sedute in commissione	6
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	154
Giorni iter effettivo	64
Relatori di maggioranza	Brussa
Relatori di opposizione	Asquini, Battellino, Ciriani, Guerra, Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale in esame ha inteso rinnovare il precedente quadro normativo per affinare gli strumenti di programmazione e di contabilità in modo da offrire una migliore rappresentazione delle scelte di bilancio, per evidenziare il loro collegamento con le politiche pubbliche, tenendo conto degli equilibri economici in relazione all'impatto macroeconomico e al sistema della spesa regionale. Gli obiettivi dichiarati della legge tendono anche a soddisfare esigenze di diversa natura, quali la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili, la distinzione tra il ruolo di direzione politico-amministrativa e quello di gestione amministrativa, l'adozione di strumenti diretti a verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi di gestione delle risorse, senza trascurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure. Un'applicazione più stringente del presupposto rapporto fiduciario tra Consiglio ed esecutivo ha altresì determinato una revisione dei contenuti degli atti di programmazione e dei relativi procedimenti.

²² La legge regionale 14 agosto 2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21", approvata all'inizio della X legislatura, ha apportato significative modifiche alla legge di contabilità, alterandone per alcuni aspetti la fisionomia.

L'intervento legislativo si è svolto andando a toccare profili quali: la riorganizzazione del procedimento di formazione del bilancio, l'introduzione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEFR) e della relazione politico-programmatica regionale (DPPR), il contenuto della legge finanziaria, la previsione della legge strumentale alla manovra di bilancio, l'interazione tra i principali documenti di programmazione, l'introduzione di elementi di semplificazione della gestione del bilancio e la separazione tra attività di indirizzo e di gestione.

Passando in rapida rassegna gli strumenti di programmazione regionale, un posto di rilievo è occupato dal DPEFR, denominato atto di indirizzo, che propone il quadro di riferimento per le scelte strategiche della Regione da sviluppare successivamente con gli strumenti propri della sessione di bilancio di seguito illustrati.

La Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), che sostituisce il piano regionale di sviluppo, è il documento in cui sono illustrati gli obiettivi di medio termine e le risorse disponibili per il periodo interessato dal bilancio pluriennale.

La legge strumentale alla manovra di bilancio è riservata alle disposizioni di modifica e integrazione della normativa vigente che hanno riflessi sulle poste di bilancio e che rispondono alle priorità individuate dalla relazione politico-programmatica; restano esclusi da tale ambito gli interventi legislativi che, per oggetto o complessità, necessitano di una disciplina organica di riferimento e quelli con l'indicazione puntuale dei destinatari.

La legge finanziaria ha il compito di predisporre, secondo gli obiettivi fissati nella relazione politico-programmatica, solo ed esclusivamente il quadro degli strumenti finanziari a disposizione della Regione, in termini di variazioni di aliquote o quote di tributi, di modifiche nelle previsioni di entrata e di spesa, dei limiti per il ricorso al mercato finanziario, di modifiche delle somme attribuite alle unità di bilancio, dell'accantonamento di somme a fondo globale, della determinazione degli stanziamenti dei fondi speciali ecc. Tale scelta ha comportato il superamento del duplice utilizzo della legge finanziaria sia come strumento finanziario che come strumento normativo.

Le innovazioni introdotte alla legge di bilancio riguardano la classificazione della spesa, distinta in: finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio (UB); di cui queste ultime sono individuate come livello elementare della spesa, rappresentanti un insieme di attività dirette a soddisfare un bisogno della comunità o del territorio regionale, anche se si possono riferire a diversi centri di responsabilità amministrativa.

E' il caso di aggiungere, per completezza, che nel corso della sessione di bilancio, la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio anche il progetto di Programma operativo di gestione (POG), che è il documento autorizzatorio di spesa in cui le unità di bilancio compaiono disaggregate in capitoli e ogni capitolo è attribuito a un unico centro di responsabilità amministrativa: si tratta di un adempimento con fini conoscitivi, in quanto tale atto non è soggetto all'approvazione del Consiglio. Un capo della legge è inoltre dedicato al sistema di controllo direzionale che si basa sulla contabilità economico-analitica, su un sistema di indicatori di prestazione e su una reportistica periodica per l'analisi dell'andamento della spesa e degli effetti prodotti dagli interventi sulla comunità regionale. Una maggiore attenzione viene dedicata al rendiconto generale: per il suo esame da parte del Consiglio è prevista una specifica sessione, diversa da quella del bilancio. Il Rendiconto è accompagnato dalla consueta relazione della Corte dei Conti ma anche dalla relazione di verifica, nella quale l'esecutivo illustra i risultati raggiunti e il grado di realizzazione dei programmi regionali.

In termini di semplificazione legislativa, la legge in esame ha determinato dei buoni risultati con

l'abrogazione di un'unica legge e di un numero considerevole di disposizioni contenute in svariate altre leggi regionali.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati destinatari di contributi e finanziamenti; collettività regionale.

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

"Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/07/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	255
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	45
Giorni iter effettivo	43
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Asquini, Battellino, Guerra, Ritossa, Salvador

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

"Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/07/2007)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	259, 184
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	I
Consultazioni/Audizioni	Sì (35)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Fortuna Drossi
Relatori di opposizione	Valenti, Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. Le finalità e i principi generali della riforma sono incentrati sui principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare, fermo restando in capo alla Regione il potere di indirizzo, coordinamento e sostitutivo in caso di mancato esercizio delle funzioni conferite.

Viene garantito il diritto alla mobilità attraverso l'integrazione modale fra i diversi sistemi di trasporto, che trovano concreta individuazione nel Piano per il trasporto pubblico locale. Sono altresì definite le procedure attraverso cui affidare i servizi di trasporto, è disciplinato il contratto dei servizi e la carta dei servizi volta a garantire la qualità del servizio prestato e particolare attenzione è dedicata alla clausola sociale che impone all'affidatario dei servizi il mantenimento dei contratti di lavoro già in essere. La legge regionale definisce i programmi di investimento, prevede forme di monitoraggio e controllo dei servizi e misure di agevolazione dei titoli di viaggio. Viene disciplinata, inoltre, la materia del trasporto merci, della motorizzazione e della circolazione su strada.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: collettività.

Legge regionale 2 ottobre 2007, n. 24

"Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs)"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/09/2007)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Numero ddl	235
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	195
Giorni iter effettivo	195
Relatori di maggioranza	Malattia
Relatori di opposizione	Salvador, Pedicini, Battellino

Finalità e contenuti essenziali. La finalità della norma è quella di tutelare il diritto alla denominazione "Tocai friulano", consentendo ai produttori vitivinicoli regionali l'utilizzo di tale denominazione nella commercializzazione dei vini bianchi in Italia, oltre il periodo transitorio, con scadenza il 31 marzo 2007, stabilito dalla normativa comunitaria.

Uffici di riferimento: Direzione risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: produttori vitivinicoli di Tocai.

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

"Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino)"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/09/2007)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Turismo

Iter legislativo

Numero ddl	238
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	189
Giorni iter effettivo	141
Relatori di maggioranza	Disetti
Relatori di opposizione	Galasso, Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. Questo provvedimento modifica la legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo al fine di adeguare tale testo alla fondamentale esperienza maturata negli anni di concreta applicazione della legge. Tra le novità più rilevanti si segnalano l'intervento sulla percentuale annua di materia prima, di produzione aziendale, che deve essere obbligatoriamente utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande e che passa dall'85% all'80%, l'equiparazione con i prodotti di provenienza da altre aziende della regione (DPO, IGP, DO, IGT, Prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia), l'individuazione di alcuni territori svantaggiati che godono di agevolazioni sulle percentuali obbligatorie di prodotti aziendali, la previsione per cui i contratti di associazione in partecipazione non sono ammessi per la gestione dell'attività agrituristica, nonché tutta una serie di modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni introdotte (ad esempio sul fronte sanzioni) e alla nuova normativa che viene ad incidere sull'attività agrituristica.

La legge prevede, poi, modifiche alla legge regionale 15/2000 tese alla realizzazione degli orti scolastici, ad introdurre cibi biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche, nonché a promuovere iniziative di educazione alimentare unitamente ad altre modifiche alla legge regionale 18/2000 concernente le fattorie didattiche e sociali prevedendo, in particolare, i casi di erogazione, da parte delle Province, di contributi a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado.

Un articolo prevede interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico.

Modifiche sono state, infine, apportate anche alla legge regionale 24/2006 concernente la disciplina delle strade del vino recanti, fra l'altro, anche il trasferimento alle Province dell'intera competenza della gestione delle "Strade del vino" e dei relativi finanziamenti.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Direzione centrale attività produttive.

Destinatari finali: imprenditori agricoli e ittici, mense scolastiche, asili nido, servizi di refezione e di ristorazione collettiva (mense), Comuni, aziende agricole di produzione primaria in difficoltà, Comitato promotore (per le strade del vino).

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

"Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/10/2007)

Macrosettore: Multisetto

Settore: Voci non ascrivibili agli altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	205
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	Sì (21)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	7
Giorni iter formale	391
Giorni iter effettivo	280
Relatori di maggioranza	Blažina
Relatori di opposizione	Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale in esame si colloca nell'ambito dell'azione di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale ed è dedicata specificatamente alla minoranza linguistica slovena. L'obiettivo è quello di dare completa attuazione alla normativa statale, già dettata dalla legge 482/1999 e dalla legge 38/2001, tracciando un quadro esaustivo degli ambiti e degli strumenti diretti alla tutela di tale minoranza linguistica, teso a superare una normativa parziale e frammentata.

La legge regionale dedica particolare attenzione ai rapporti con gli organismi rappresentativi della minoranza ma anche alle istanze partecipative, disciplina le modalità per l'uso pubblico della lingua slovena e individua altresì le risorse, sia di provenienza statale che regionale, destinate a sostenere la molteplicità degli interventi previsti. E' opportuno segnalare che la legge è anche rivolta alla valorizzazione del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

In prima istanza viene definito il territorio di applicazione della legge, vengono poi disciplinati i rapporti con le organizzazioni rappresentative della minoranza slovena presenti nei diversi ambiti della vita sociale, prevedendo un procedimento specifico per il loro riconoscimento e per l'iscrizione all'apposito Albo regionale. Viene inoltre istituita una Commissione consultiva per l'esame delle questioni che riguardano la tutela della minoranza linguistica slovena ed è prevista la convocazione di una Conferenza regionale per svolgere, di norma ogni cinque anni, un ampio confronto pubblico tra tutti i soggetti interessati all'applicazione delle norme di tutela della minoranza stessa.

Tra gli interventi specifici rientra l'integrazione degli organi consultivi della Regione, competenti in materia di assetto amministrativo, di uso del territorio e di programmazione economica e sociale, con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena, il sostegno degli enti e organismi della minoranza stessa, le disposizioni volte a consentire e agevolare l'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché da parte di soggetti che operano nei settori produttivi e nella distribuzione, nei territori di insediamento della minoranza linguistica. Un apposito articolo è dedicato alla comunicazione radio-televisiva. Sono infine previste azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale della minoranza slovena e per la promozione e diffusione della conoscenza della lingua slovena nelle scuole e negli uffici della Amministrazione regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione cultura sport e pace.

Destinatari finali: Amministrazione regionale, enti locali, privati, enti e organismi appartenenti alla minoranza linguistica slovena, resiana o alle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

"Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/11/2007)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Lavoro

Iter legislativo

Numero ddl	273
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (12)
Parere Consiglio Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	73
Giorni iter effettivo	66
Relatori di maggioranza	Bolzan
Relatori di opposizione	Asquini, Venier Romano, Franz

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento ridefinisce organicamente la disciplina della cooperazione, allineandola alla normativa statale ed apporta delle modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale. La disciplina di dettaglio viene demandata ai regolamenti regionali con conseguente sopravvivenza della normativa previgente sino all'entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Di particolare importanza risulta l'introduzione ed, in certi casi, la riproduzione, con opportuni aggiornamenti, di specifici istituti e strumenti. In particolare viene prevista l'istituzione del Registro regionale delle cooperative completamente informatizzato, la ripartizione della funzione della vigilanza tra l'Amministrazione regionale, le Associazioni del movimento cooperativo e gli Organismi specializzati, il rafforzamento del ruolo del revisore cooperativo con l'attribuzione allo stesso di nuove funzioni, l'estensione della vigilanza alle banche di credito cooperativo. Oltre a ciò meritano particolare rilievo sia l'istituzione della nuova Commissione regionale per la cooperazione che dell'Elenco dei revisori e dell'Elenco regionale delle società di certificazione.

Vengono, poi, previsti, per la prima volta, dei meccanismi atti a consentire la compartecipazione alle spese di revisione da parte delle cooperative di maggiori dimensioni, nonché il recupero a favore del bilancio regionale di somme giacenti presso istituti di credito nel caso di procedure concorsuali concernenti le cooperative.

Viene, infine, riaffermato il ruolo essenziale delle Associazioni del movimento cooperativo che intervengono a favore delle cooperative anche tramite nuove iniziative.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.

Destinatari finali: associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo, Organismi associativi o consortili, di livello regionale, Camere di Commercio, industria e artigianato, Banche di credito cooperativo.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

"Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 21/11/2007)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta

Iter legislativo

Numero ddl	274
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	59
Giorni iter effettivo	37
Relatori di maggioranza	Brussa
Relatori di opposizione	Battellino, Ciriani, Pedicini

Finalità e contenuti essenziali. Si tratta di un testo organico che, realizzando l'obiettivo di rendere le operazioni elettorali più semplici ed efficienti, disciplina il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, l'informatizzazione delle operazioni elettorali, la propaganda elettorale, il regime delle spese di propaganda elettorale di partiti e candidati, una forma di controllo delle spese medesime e le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei limiti di spesa.

La legge prevede l'istituzione dell'Ufficio centrale regionale, organo composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, a cui sono attribuite funzioni amministrative in ordine alla presentazione e ammissione delle candidature, all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, alle operazioni di votazione e di scrutinio. Il testo prevede inoltre l'istituzione, presso il Consiglio regionale, del Collegio regionale di garanzia elettorale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale. Il nuovo organo ha il compito di controllare le dichiarazioni e i rendiconti presentati dai candidati e dagli eletti in ordine alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale.

La legge regionale elimina gli spazi di propaganda indiretta; per rendere più chiara l'informazione dell'elettore, gli spazi per le affissioni di propaganda sono integralmente utilizzati dalle liste partecipanti alla competizione elettorale e dai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: elettori, partiti, candidati alle cariche di Presidente di Regione e di consigliere regionale, eletti.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

"Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/11/2007)

Macrosettore: Multisetto

Settore: Voci non ascrivibili agli altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	257, 174, 249, 260
Iniziativa	Mista
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	6
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (32)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	9
Giorni iter formale	159
Giorni iter effettivo	151
Relatori di maggioranza	Menosso
Relatori di opposizione	Camber, Ciani, Molinaro, Violino

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale in esame, dando attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999 e integrando la disciplina contenuta nella legge regionale 15/1996, si colloca nell'ambito della politica regionale di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale ed è dedicata specificatamente alla minoranza linguistica friulana. Il legislatore regionale in prima istanza individua l'ambito di applicazione territoriale di alcune disposizioni, rinviando alla delimitazione di cui alla legge regionale 15/1996. A tale riguardo è utile evidenziare che tale delimitazione - a specifiche condizioni - potrà essere modificata da parte della Regione, previa conformi deliberazioni dei consigli comunali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni applicabili nel territorio d'insediamento della minoranza linguistica friulana riguardano innanzitutto l'uso della lingua nelle relazioni con gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, nell'attività istituzionale, nella comunicazione istituzionale, nei lavori degli organi rappresentativi e nelle insegne degli uffici. Specifiche disposizioni sono dettate per la cartellonistica stradale e per la denominazione bilingue di comuni, frazioni e località e dei toponimi in genere.

Di particolare interesse sono le disposizioni che riguardano l'ambito scolastico. Il legislatore regionale ha previsto, nell'ambito dell'attività di coordinamento attribuita alla Regione dalla normativa statale, che nelle scuole d'infanzia e del primo ciclo (già note come materne, elementari e medie) l'insegnamento della lingua friulana e nella lingua friulana sia inserito nel percorso educativo e didattico e che venga svolto per almeno un'ora alla settimana, secondo modalità da concordare con le istituzioni scolastiche. A tal fine è previsto che all'atto dell'iscrizione, su richiesta scritta della scuola e previa adeguata informazione, i genitori debbano comunicare se non intendono avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. Tale espressione di volontà, se del caso, potrà essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

La legge regionale in argomento contiene poi delle norme di portata generale per valorizzare la

lingua friulana applicabili all'intero territorio regionale, come l'utilizzo del friulano nei rapporti con la Regione e il sostegno degli enti che svolgono un'attività istituzionale di promozione e diffusione dell'uso della lingua friulana. Specifiche disposizioni riguardano il settore dei mezzi di comunicazione, quali il sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive che utilizzano la lingua friulana, il finanziamento delle pubblicazioni in lingua friulana e della comunicazione sui siti internet in friulano. La legge reca inoltre una serie di disposizioni volte a delineare gli strumenti di programmazione e di verifica dello svolgimento degli interventi di politica linguistica della Regione e degli enti locali, riconoscendo in tale ambito una particolare funzione all'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua e la cultura friulana) alla quale sono assegnati compiti consultivi, di indirizzo, di coordinamento e di verifica.

La legge regionale infine introduce una clausola valutativa che prevede la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e di un rapporto quinquennale sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: enti locali, concessionari di pubblici servizi, ARLeF, privati, enti e organismi che svolgono attività di promozione e diffusione della lingua e cultura friulana.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

"*Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)*"

(Approvata nella seduta consiliare del 20/12/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	287
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Asquini, Battellino, Ciriani, Guerra, Molinaro

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008)"

(Approvata nella seduta consiliare del 20/12/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	288
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Asquini, Battellino, Ciriani, Guerra, Molinaro

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32

"Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008"

(Approvata nella seduta consiliare del 20/12/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	289
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Asquini, Battellino, Ciriani, Guerra, Molinaro

Allegato A

Schema classificatorio
per macrosettore e materia

Schema classificatorio per macrosettore e materia

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1	Organi della regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
		B2	Professioni
		B3	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		B6	Miniere e risorse geotermiche
		B7	Commercio, fiere e mercati
		B8	Turismo
		B9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio, ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti, e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
		C4	Opere pubbliche
		C5	Viabilità
		C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
D	Servizi alle persone e alla comunità	D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professionale
		D6	Lavoro
		D7	Previdenza complementare e integrativa
		D8	Beni e attività culturali
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport
E	Finanza regionale	E1	Bilancio
		E2	Contabilità regionale
		E3	Tributi
F	Multisetto	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori

Allegato B

Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno 2007

nr. progressivo	DATI QUANTITATIVI						DATI PROGETTO DI LEGGE					COMMISSIONE									
	anno	n. articoli	n. commi	n. caratteri	n. allegati	saldo	iniziativa	data presentazione	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	numero progetto	data assegnazione	commissione	parere	data inizio esame	data fine esame	nr. relatori magg.	nr. relatori min.	nr. sedute	ore	nr. auditi
1	2007	10	711	315824	10	0	giuntale	23-nov-06	30	25	216	23-nov-06	I integrata		28-nov-06	6-dic-06	1	4	4	21	0
2	2007	8	11	2431	3	0	giuntale	23-nov-06	30	25	217	23-nov-06	I integrata		28-nov-06	6-dic-06	1	4	2	2	0
3	2007	6	14	7834	8	0	giuntale	23-nov-06	30	25	215	23-nov-06	I integrata		28-nov-06	6-dic-06	1	1	2	2	0
4	2007	1	2	4610	0	0	consiliare	17-gen-07	16	9	224	17-gen-07	VI		24-gen-07	24-gen-07	3	0	1	2	0
5	2007	66	233	71525	0	-13	mista	8-nov-06	71	23	212 65-06 89-01 89-02 154-02	23-nov-06	IV		10-gen-07	18-gen-07	1	5	5	19	16
6	2007	1	3	878	0	0	giuntale	23-mar-07	3	2	241	27-mar-07	I		28-mar-07	28-mar-07	1	3	1	1	0
7	2007	26	45	21592	0	0	mista	6-feb-07	134	35	232	14-nov-06	II		21-feb-07	21-feb-07	1	2	1	2	0
8	2007	1	1	597	0	0	consiliare	27-mar-07	3	1	242	27-mar-07	VI		29-mar-07	29-mar-07	1	0	1	1	0
9	2007	106	309	107631	0	-79	giuntale	2-ago-06	234	136	202	8-ago-06	II	IV	14-nov-06	12-feb-07	1	3	4	8	5
10	2007	7	26	11063	0	0	giuntale	15-gen-07	99	90	222	16-gen-07	III		25-gen-07	19-feb-07	1	2	4	7	9
11	2007	23	52	16901	0	0	consiliare	21-set-06	208	167	128 177 204	28-set-06	VI		8-nov-06	24-gen-07	0	0	4	8	14
12	2007	23	69	24405	0	0	consiliare	21-dic-06	103	97	221 77 225	11-gen-07	VI		17-gen-07	15-mar-07	1	2	6	12	40
13	2007	4	8	2551	0	0	consiliare	14-mag-07	18	9	250	14-mag-07	III		23-mag-07	23-mag-07	2	0	1	1	0
14	2007	15	53	19865	1	0	giuntale	30-mar-07	57	34	243	3-apr-07	V	II III IV	26-apr-07	8-mag-07	1	4	2	3	12
15	2007	14	45	25518	1	0	consiliare	28-ott-04	938	710	94 17 68 72	5-nov-04	IV		21-giu-05	20-feb-07	1	1	3	8	10
16	2007	42	130	47668	0	0	mista	21-feb-07	93	58	234 104	28-feb-07	IV		4-apr-07	18-apr-07	1	1	3	5	15
17	2007	38	118	37893	0	0	consiliare	24-gen-07	36	23	226 160 183-01 227 228 229	25-gen-07	V		7-feb-07	16-feb-07	1	6	3	18	0
18	2007	21	78	23409	1	21	giuntale	2-lug-07	22	14	261	3-lug-07	V		11-lug-07	11-lug-07	1	2	1	1	0
19	2007	1	1	1847	0	0	consiliare	25-lug-07	1	1	268	26-lug-07	I		26-lug-07	26-lug-07	1	1	1	1	0
20	2007	14	53	18684	0	14	giuntale	24-lug-06	363	127	200	27-lug-06	II		20-mar-07	22-mar-07	1	1	2	2	4
21	2007	77	236	62602	1	0	giuntale	5-giu-07	154	64	233	14-feb-07	I		15-mag-07	7-giu-07	1	5	6	27	0
22	2007	11	597	215269	10	0	giuntale	5-giu-07	45	43	255	5-giu-07	I integrata		7-giu-07	14-giu-07	1	5	4	19	0
23	2007	69	195	83705	1	50	mista	26-giu-07	31	22	259 184	26-giu-07	IV	I	5-lug-07	10-lug-07	1	1	3	11	35
24	2007	1	1	687	0	1	consiliare	1-mar-07	195	195	235	15-mar-07	V		15-mar-07	15-mar-07	1	3	1	3	0
25	2007	25	53	32055	0	26	giuntale	16-mar-07	189	141	238	22-mar-07	II		9-mag-07	14-giu-07	1	2	3	3	0
26	2007	25	104	40392	1	0	giuntale	28-set-06	391	280	205	28-set-06	VI	II V	17-gen-07	11-lug-07	1	1	3	9	21
27	2007	44	199	64693	0	0	giuntale	7-set-07	73	66	273	12-set-07	II		19-set-07	3-ott-07	1	3	3	2	12
28	2007	93	350	128229	5	-54	giuntale	21-set-07	59	37	274	24-set-07	V		16-ott-07	25-ott-07	1	3	2	8	0
29	2007	34	127	33564	0	0	mista	18-giu-07	159	151	257 174 249 260	18-giu-07	VI		26-giu-07	6-set-07	1	4	6	29	32
30	2007	8	493	228601	1	4	giuntale	15-nov-07	32	23	287	19-nov-07	I integrata		28-nov-07	6-dic-07	1	5	4	24	0
31	2007	5	20	9155	4	0	giuntale	15-nov-07	32	23	288	19-nov-07	I integrata		28-nov-07	6-dic-07	1	5	2	4	0
32	2007	4	7	1117	2	0	giuntale	15-nov-07	32	23	289	19-nov-07	I integrata		28-nov-07	6-dic-07	1	5	2	2	0

estremi LR	COMITATO RISTRETTO				EMENDAMENTI PRESENTATI								PARERI ORGANI ESTERNI		
	comitato ristretto	nr. sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		pari opportunità	autonomie locali	tutore minori
					pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
01/07	no	0			14	13	41	39	411	14	1	1	0		0
02/07	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03/07	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04/07	no	0			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
05/07	no	0			37	34	2	1	61	6	0	0	0	0	0
06/07	no	0			0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
07/07	no	0			0	0	10	10	2	2	0	0	0	0	0
08/07	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/07	no	0			23	23	4	4	34	4	0	0	0	0	0
10/07	no	0			5	5	1	1	36	5	0	0	0	0	0
11/07	sì	2	9-gen-07	17-gen-07	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
12/07	sì	2	22-feb-07	7-mar-07	0	0	23	14	39	14	0	0	1	1	1
13/07	no	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
14/07	no	0			9	9	0	0	24	6	0	0	0	0	0
15/07	sì	2	8-set-05	28-feb-06	0	0	7	7	0	0	0	0	0	1	0
16/07	no	0			38	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17/07	no	0			0	0	150	14	5	3	1	0	0	0	0
18/07	no	0			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19/07	no	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/07	no	0			0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
21/07	no	0			6	6	9	6	129	9	0	0	0	0	0
22/07	no	0			13	13	15	15	67	1	0	0	0	0	0
23/07	no	0			21	20	1	1	1	0	0	0	0	1	0
24/07	no	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25/07	no	0			18	18	0	0	6	3	0	0	0	0	0
26/07	no	0			9	9	1	0	45	11	0	0	0	0	0
27/07	no	0			8	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0
28/07	no	0			17	16	7	2	2	0	0	0	0	0	0
29/07	sì	6	3-lug-07	30-lug-07	0	0	18	17	168	14	0	0	0	1	0
30/07	no	0			27	27	10	9	72	3	4	4	0	0	0
31/07	no	0			7	7	1	1	21	0	0	0	0	0	0
32/07	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

estremi LR	CONTENZIOSO			AIUTI DI STATO				REFERENDUM		
	data impugnazione	data pronunciamento	esito impugnazione	notifiche UE	sospensione	notifiche regolamenti di attuazione	esito commissione UE	referendum	esito referendum	soggetti richiedenti
01/07		18-giu-07	respinta							
02/07										
03/07										
04/07										
05/07										
06/07										
07/07										
08/07										
09/07										
10/07										
11/07										
12/07										
13/07										
14/07										
15/07										
16/07										
17/07								confermativo		
18/07										
19/07										
20/07										
21/07										
22/07				sì	sì					
23/07										
24/07	5-dic-07									
25/07										
26/07										
27/07										
28/07										
29/07	16-feb-07									
30/07										
31/07										
32/07										

ESTREMI LR	POTESTÀ LEGISLATIVA	VINCOLI NORMATIVI	TIPOLOGIA NORMAZIONE	MACROSETTORE	MATERIA	DIMENSIONE ASTRATTA DI CONTENUTO	TECNICA REDAZIONALE	TESTO UNICO
01/07	mista	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
02/07	residuale	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
03/07	residuale	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
04/07	concorrente	nessuno	manutenzione normativa	Servizi persone e comunità	Beni e attività culturali	microsezionale	novella	0
05/07	primaria statutaria	statali	settore	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	generale	testo nuovo	0
06/07	residuale	nessuno	provvedimento	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione	individuale	testo nuovo	0
07/07	residuale	nessuno	manutenzione normativa	Sviluppo econom. e att. produttive	Commercio, fiere e mercati	settoriale	novella	0
08/07	residuale	nessuno	manutenzione normativa	Servizi persone e comunità	Istruzione scolastica	settoriale	testo nuovo	0
09/07	residuale	nessuno	settore	Sviluppo econom. e att. produttive	Agricoltura e foreste	generale	testo nuovo	0
10/07	concorrente	nessuno	settore	Servizi persone e comunità	Tutela della salute	microsezionale	testo nuovo	0
11/07	mista	statali	settore	Servizi persone e comunità	Servizi sociali	microsezionale	testo nuovo	0
12/07	mista	nessuno	intersettoriale	Multisetto	Voce non ascrivibile agli altri settori	microsezionale	testo nuovo	0
13/07	residuale	nessuno	manutenzione normativa	Servizi persone e comunità	Servizi sociali	microsezionale	mista	0
14/07	concorrente	comunitari	comunitaria	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protez. natura e dell'ambiente	generale	testo nuovo	0
15/07	concorrente	nessuno	settore	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protez. natura e dell'ambiente	generale	testo nuovo	0
16/07	concorrente	nessuno	settore	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protez. natura e dell'ambiente	generale	testo nuovo	0
17/07	primaria statutaria	statali	istituzionale	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione	generale	testo nuovo	0
18/07	concorrente	nessuno	settore	Ordinamento istituzionale	Enti locali e decentramento	generale	testo nuovo	0
19/07	residuale	nessuno	provvedimento	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione	individuale	novella	0
20/07	residuale	nessuno	settore	Sviluppo econom. e att. prod.	Agricoltura e foreste	microsezionale	testo nuovo	0
21/07	residuale	nessuno	istituzionale	Finanza regionale	Contabilità	generale	testo nuovo	0
22/07	mista	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
23/07	residuale	statali	intersettoriale	Territorio, ambiente e infrastrutture	Trasporti	generale	testo nuovo	0
24/07	residuale	nessuno	settore	Sviluppo econom. e att. produttive	Commercio, fiere e mercati	microsezionale	testo nuovo	0
25/07	residuale	nessuno	manutenzione normativa	Sviluppo econom. e att. produttive	Turismo	settoriale	novella	0
26/07	mista	statali	intersettoriale	Multisetto	Voce non ascrivibile agli altri settori	microsezionale	testo nuovo	0
27/07	concorrente	nessuno	settore	Servizi persone e comunità	Lavoro	settoriale	testo nuovo	0
28/07	primaria statutaria	regionali	istituzionale	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione, ineleggibilità incompatibilità Presidente e componenti della Giunta.	generale	testo nuovo	0
29/07	mista	statali	intersettoriale	Multisetto	Voce non ascrivibile agli altri settori	microsezionale	testo nuovo	0
30/07	mista	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
31/07	residuale	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0
32/07	residuale	statali	bilancio	Finanza regionale	Bilancio	generale	testo nuovo	0

estremi LR	previsione regolamenti	regolamenti attuazione	atti giuntali sottoposti a parere di commissione	forme di rendicontazione al Consiglio	istituzione organi consultivi	entrata in vigore	ABROGAZIONI PARZIALI			ABROGAZIONI TOTALI		
							condizionate al verificarsi di un evento	differite a data certa	espresse ad effetto immediato	condizionate al verificarsi di un evento	differite a data certa	espresse ad effetto immediato
01/07	X	16	X						4			1
02/07												
03/07												
04/07												
05/07	X	3	X		X				148			2
06/07												
07/07	X	1	X									
08/07												
09/07	X	7	X				5		53	1		8
10/07					X							
11/07	X	3			X							
12/07	X	7	X	clausola valutativa	X							
13/07												
14/07	X	2	X									
15/07	X	1										
16/07	X	6	X									
17/07	X	2										
18/07												
19/07												
20/07	X	2										
21/07	X	3	X						22			1
22/07	X	4			X				4			
23/07	X	1			X			20	30	1		2
24/07												
25/07												
26/07	X	6	X		X			2	1			1
27/07	X	11			X				12			3
28/07			X						3			9
29/07	X	8	X	clausola valutativa	X				6			
30/07	X	15	X				9		2	1		
31/07												
32/07												



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2009
Tutti i diritti riservati

Testi e grafici a cura dell'Area giuridico-legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

Stampa: Stella Arti Grafiche S.r.l. - Trieste
Finito di stampare nel mese di gennaio 2009

Progetto grafico e impaginazione: Scenario s.n.c. - Trieste


Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione

tel. 040.377.3312 - 040.377.3167

fax 040.377.3223

e-mail biblioteca.consiglio@regione.fvg.it

Versione PDF disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it



consiglio regionale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan n.6 - 34133 Trieste
tel. 040.3771111 - fax 040.3773190
sito Internet: www.consiglio.regione.fvg.it
e-mail: segreteria.gen.c.r@regione.fvg.it